xii legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 7 dicembre 1995

296.

Allegato B

# ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

## INDICE

		PAG.			PAG.
Risoluzioni in Commissione:			Graticola	5-01915	13940
Pace Giovanni	7-00545	13931	Graticola	5-01916	13940
Giannotti	7-00546	13931	Viviani	5-01917	13941
Lopedote Gadaleta	7-00547	13932	Tattarini	5-01918	13941
Cocci	7-00548	13932	Tattarini	5-01919	13942
Palumbo	7-00549	13933	Aloisio	5-01920	13942
			Masini Nadia	5-01921	13943
Interpellanze:			Settimi	5-01922	13945
Di Monato	2-00807	13934			
Di Muccio			. To tarme and and a reference and the contract of the contrac		
Siniscalchi	2-00808	13934	Interrogazioni a risposta scritta:		
Strik Lievers	2-00809	13934	Marengo	4-16683	13946
			Marengo	4-16684	13946
Interrogazione a risposta orale:			Marengo	4-16685	13947
Mastella	3-00828	13937	Matteoli	4-16686	13947
			Onnis	4-16687	13947
Interrogazioni a risposta in Commissione:			Cavaliere	4-16688	13948
			Calleri	4-16689	13949
Calleri	5-01910	13938	Gambale	4-16690	13950
Muratori	5-01911	13938	Calleri	4-16691	13950
Basile Vincenzo	5-01912	13939	Cerullo	4-16692	13950
Graticola	5-01913	13939	Tanzilli	4-16693	13951
Graticola	5-01914	13939	Lucchese	4-16694	13951

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

# xii legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 7 dicembre 1995

		PAG.	1	PAG.
Lucchese	4-16695	13952	Pariato 4-16747	13976
Вагта	4-16696	13952	Chiaromonte 4-16748	13976
Conti Giulio	4-16697	13953	Turroni 4-16749	13977
Marengo	4-16698	13953	Gramazio 4-16750	13978
Manzoni	4-16699	13953	Bolognesi 4-16751	13978
Вагта	4-16700	13954	Rodeghiero 4-16752	13979
Barra	4-16701	13955	Rodeghiero 4-16753	13979
Вагта	4-16702	13955	Novelli 4-16754	13980
Landolfi	4-16703	13955	Novelli 4-16755	13981
Landolfi	4-16704	13956	Pistone 4-16756	13982
Marenco	4-16705	13956	Devetag 4-16757	13982
Vascon	4-16706	13957	Bosisio 4-16758	13984
Trione	4-16707	13957	Sales 4-16759	13985
Marino Buccellato	4-16708	13959	Calderoli 4-16760	13986
Aloi	4-16709	13959	Del Gaudio 4-16761	13987
Baldi	4-16710	13959	Tanzarella 4-16762	13987
Storace	4-16711	13960	Additional Trioroz	13707
Mastrangelo	4-16712	13960	Apposizione di una firma ad una mo-	
Mastrangelo	4-16713	13960	zione	13988
Gambale	4-16714	13961		
Bolognesi	4-16715	13961	Apposizione di una firma ad una interro-	
Cerullo	4-16716	13962	gazione	13988
Cerullo	4-16717	13962		
Marenco	4-16718	13963	Interrogazioni per le quali è pervenuta	
Gambale	4-16719	13963	risposta scritta alla Presidenza:	
Scozzari	4-16720	13964	Aliprandi 4-13289	Ш
Incorvaia	4-16721	13964	Aloi 4-13289	IV
Tanzarella	4-16722	13965	Bielli 4-13609	V
Tanzarella	4-16723	13966		V
Storace	4-16724	13966		VII
Storace	4-16725	13967	Bolognesi 4-14652 Cabrini 4-12571	IX
Storace	4-16726	13967	Costa 4-12512	X
Storace	4-16727	13967	Devecchi 4-12312	XI
Storace		13967		XI
Storace		13967	Forestiere 4-15308	
Storace	4-16730	13967	Galletti	XII XIV
Sigona	4-16731	13968	Lombardo 4-10003	
Sigona	4-16732	13968	Lopedote Gadaleta 4-11139	XV
Rotundo	4-16733	13969	Masini Nadia 4-11680	XVI
Pecoraro Scanio	4-16734	13969	Mastrangelo 4-12741	XVII
Pinto	4-16735	13970	Menia 4-10799	XVIII
Pecoraro Scanio		13970	Nan 4-14383	XVIII
Lenti		13970	Napoli 4-12882	XIX
Nespoli		13971	Napoli 4-15055	XX
Pezzoli		13971	Nardini 4-13584	XXI
Pezzoli		13971	Pampo 4-15200	XXIII
Napoli		13972	Provera 4-10398	XXIV
Parlato	4-16742	13972	Sigona 4-08956	XXVIII
Parlato	4-16743	13973	Sigona 4-13820	XXIX
Parlato	4-16744	13973	Sigona 4-15237	XXX
Parlato	4-16745	13974	Taurino 4-14398	XXXI
Parlato	4-16746	13975	Voccoli 4-07797	XXXII

#### RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

#### La VI Commissione.

visto che:

la vendita della Nuova Tirrena non è avvenuta entro il 30 novembre 1995, data di chiusura del bilancio Consap;

la procedura scelta dalla Consap ha dato come risultato la sola offerta della Toro assicurazioni:

#### considerato che:

non essendoci altri concorrenti, l'offerta della Toro assicurazioni non poteva che essere inferiore alle stime dei valutatori nominati da Consap e al valore reale della Nuova Tirrena, e ciò è suffragato dall'intenzione della proprietà di chiedere nuova valutazione;

#### verificato che:

nel bando di invito a presentare offerte per l'acquisto della Nuova Tirrena Spa viene precisato che « Consap si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, la facoltà di recedere dalle trattative con eventuali offerenti, qualunque sia il loro grado di avanzamento, nonché di modificare le fasi della procedura così come delineato dal presente annuncio »;

#### impegna il Governo:

a chiudere immediatamente la procedura di vendita in atto, per riformalizzarne un'altra completamente nuova, che tenga conto effettivamente degli interessi generali dello Stato, dei lavoratori dipendenti ed autonomi dell'azienda.

(7-00545) « Giovanni Pace, Pezzella, Nespoli ».

#### La XII Commissione.

#### considerato che:

gli articoli 3 (O) e 129 del Trattato che istituisce l'Unione europea pongono, tra gli obiettivi della stessa Unione, quello di tutelare la sanità pubblica, anche attraverso la prevenzione della diffusione di malattie;

partendo da questo presupposto, il Consiglio ha approvato la direttiva 89/381/ CEE relativa ai medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica;

la citata direttiva del 1989 già impegna gli Stati ad adottare i provvedimenti necessari per prevenire la trasmissione di malattie infettive ed assicurare l'autosufficienza di sangue e di plasma umani all'interno dell'Unione europea, attraverso le donazioni volontarie e gratuite;

il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale l'obiettivo dell'autosufficienza europea attraverso le donazioni volontarie e gratuite viene ribadito quale obiettivo da realizzare attraverso la cooperazione tra gli Stati;

la Commissione, il 21 dicembre 1994, ha presentato, su richiesta del Consiglio, una comunicazione relativa alla sicurezza e all'autosufficienza del sangue nella Comunità europea, attualmente in corso di esame da parte del Parlamento europeo:

#### impegna il Governo:

ad assumere nel corso del semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea, le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1) il raggiungimento dell'autosufficienza europea attraverso la donazione volontaria e gratuita, da intendere secondo una univoca interpretazione della definizione elaborata dal Consiglio d'Europa, in base alla quale « un dono è considerato volontario e non remunerato se una persona offre sangue, plasma o componenti cellulari a seguito di una libera scelta personale e non riceve alcun compenso per tale azione, né in denaro, né in natura, in una forma che potrebbe essere considerata sostitutiva del denaro. Ciò comprende un congedo dal lavoro per un tempo diverso a quello ragionevolmente richiesto per il dono e per il viaggio. Compensi simbolici e rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute sono compatibili con il

dono volontario e non remunerato. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso mirati programmi di informazione e di incentivazione delle donazioni, attesa la diminuzione delle stesse registrata negli Stati membri dell'Unione europea;

- 2) la introduzione nell'Unione europea di uniformi test di verifica, attendibili e scientificamente convalidati, e di uguali procedure di trattamento del sangue e del plasma, per garantire la libera circolazione di tali prodotti, salvaguardando le esigenze di sicurezza di ciascuno Stato membro;
- 3) la diffusione di programmi specificamente rivolti agli operatori sanitari sull'impiego ottimale del sangue;
  - 4) la promozione della plasmaferesi;
- 5) l'inserimento nel programma quadro di ricerca di progetti adeguatamente finanziati riguardanti i vaccini, gli emoderivati, i ricombinanti e le biotecnologie, anche allo scopo di non penalizzare lo sviluppo della ricerca svolta in centri diversi dalle grandi concentrazioni farmaceutiche.

(7-00546) « Giannotti, Ceresa, Baiamonte, Polenta, Blanco ».

#### La VII Commissione.

ritenuto necessario favorire il processo di decongestionamento degli Atenei con il consolidamento delle sedi universitarie gemmate e con il progressivo riconoscimento della loro piena autonomia;

preso atto che le esigue risorse finanziarie disponibili per il comparto impongono concrete iniziative da parte di enti ed istituzioni, pubblici e privati, dei territori di riferimento per far fronte alle esigenze strutturali e di esercizio dell'attività accademica;

visto il Piano triennale di sviluppo per l'Università 1994-1996 predisposto dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e sul quale è stato espresso, condizionato, parere favorevole da parte della competente Commissione della Camera, e che prevede, all'articolo 9, l'autorizzazione al riconoscimento dell'autonomia, in particolare, ma non solo, per

le sedi universitarie del Piemonte orientale (Novara, Vercelli, Alessandria), di Varese e Como, di Benevento e di Catanzaro;

nell'esigenza, comunque, di prevedere equi criteri di ammissibilità e di valutazione per le sedi universitarie gemmate, ai fini del riconoscimento della loro autonomia, evitando strumentalizzazioni e conflitti territoriali nella individuazione delle specifiche sedi;

### impegna il Governo

a prevedere, nella definitiva stesura del Piano triennale di Sviluppo per l'Università 1994-1996 l'opportunità, chiaramente esplicitata, del riconoscimento dell'autonomia nel corso del 1996 e comunque nell'arco della valenza temporale del Piano, e senza oneri finanziari aggiuntivi per lo stesso anno da parte dello Stato, per le sedi universitarie gemmate, per le quali il Comitato di coordinamento territorialmente competente abbia già espresso parere favorevole, e previa verifica della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 9, comma 2, del Piano triennale suindicato, con particolare riguardo per le sedi di Foggia e della Romagna, predisponendo i necessari strumenti normativi per la copertura di posti di docente e di ricercatore e per gli interventi che non siano materia di specifica competenza degli enti locali e di tutti i soggetti economici e sociali interessati.

(7-00547) « Lopedote, Gadaleta, Di Capua, Bonito, Mastroluca ».

#### La XI Commissione,

premesso che:

l'articolo 8 della legge n. 451 del 1994, in coerenza con gli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, ha previsto la elaborazione di un piano triennale anticipato dei lavori delle imprese del settore siderurgico pubblico e privato;

quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 451 del 1994 era esteso anche alle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti

di cui alla legge 15 maggio 1989 n. 181, di impiantistica industriale nel settore siderurgico;

l'impresa « Costruttori spa » rientra incontestabilmente nel settore dell'impiantistica industriale nel settore siderurgico, essendo già stata beneficiaria del piano di prepensionamento di cui alla legge 31 maggio 1984 n. 193, i cui requisiti di ammissione sono i medesimi della legge n. 451 del 1994;

appare incomprensibile l'esclusione disposta dal decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 della « Costruttori spa » e di altre imprese ubicate in tutta Italia;

in merito alle esclusioni previste dal decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, sono stati presentati ricorsi straordinari da parte della «Costruttori spa» sia da parte della rappresentanza dei lavoratori che della dirigenza dell'impresa. Analogamente altre imprese e rappresentanze di lavoratori in tutta Italia hanno presentato ricorsi straordinari:

i lavoratori della « Costruttori spa » che hanno chiesto di essere ammessi ai benefici previsti dall'articolo 8 della legge n. 451 del 1994 sono in totale 53 e complessivamente i lavoratori che hanno fatto ricorso straordinario sono circa 600:

appare improcrastinabile un intervento del Governo ed in particolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale allo scopo di dare una risposta concreta ad alcune centinaia di lavoratori che, qualora venisse meno, aggraverebbe la situazione occupazionale delle imprese del settore coinvolte e la possibilità di avviare programmi di ristrutturazione che evitino il licenziamento di migliaia di lavoratori;

#### impegna il Governo:

a programmare entro e non oltre 15 giorni un incontro con gli uffici direttivi e la rappresentanza dei lavoratori delle imprese del settore siderurgico che hanno presentato ricorso straordinario al decreto ministeriale del 7 dicembre 1994;

ad avviare una verifica delle possibilità finanziarie, allo scopo di sostenere economicamente l'eventuale copertura a sostegno della partecipazione ai benefici dell'articolo 8 della legge n. 451 del 1994 dei lavoratori che hanno presentato ricorso avverso al decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, evitando in questo modo l'aggravamento della crisi occupazionale delle stesse ed il licenziamento di migliaia di lavoratori.

(7-00548) « Cocci, Luigi Marino, Galdelli, Voccoli, Bertinotti, De Ange-

#### La VII Commissione.

esaminato il Piano triennale di sviluppo dell'università per il triennio 1994-1996;

considerato che nonostante il parere favorevole espresso, in proposito, dai comitati di coordinamento regionale, non sono state prese in considerazione per l'istituzione autonoma le università di Foggia, Nuoro, Lecco e Crema e per la gemmazione dall'università di Catania quella di Siracusa e dall'università di Palermo quella di Agrigento;

considerato altresì che nel parere espresso dalla Commissione sul suddetto Piano triennale non è stato possibile inserire tali istituzioni;

#### impegna il Governo

a proporre nel prossimo Piano triennale di sviluppo dell'università l'istituzione delle università di: Foggia, Nuoro, Lecco e Crema e le gemmazioni di Siracusa ed Agrigento tenendo presenti inoltre gli accordi di programma e la disponibilità sostanziale di farsi carico degli oneri relativi da parte della regione Sicilia e della provincia e del comune di Catania;

#### impegna inoltre il Governo

a prevedere l'istituzione di un centro di eccellenza in Catania, di tipo scuola normale o scuola superiore.

(7-00549) « Palumbo, Cova, Cartelli, Podestà, Burani Procaccini, Napoli, Pitzalis, Soro, Zen, Ciocchetti, Dell'Utri, Liuzzi ». xii legislatura - allegato B ai resoconti - seduta del 7 dicembre 1995

#### INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e della sanità, per sapere – premesso che:

la ispettrice nazionale del corpo infermiere volontarie della Croce rossa italiana è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consigli dei ministri, di intesa con i Ministri interessati:

risulta che vi è l'intendimento di sostituire l'attuale ispettrice nazionale signora Carla Pulcinelli;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cardia avrebbe avuto il 30 novembre 1995 un lungo colloquio con l'ispettrice nazionale, signora Pulcinelli, per chiederle di dare le dimissioni, che l'ispettrice avrebbe rifiutate perché avrebbe tradito la fiducia del Corpo e la solidarietà espressa nei suoi confronti;

l'attuale ispettrice nazionale signora Carla Pulcinelli ha esemplarmente svolto le sue funzioni come risulta dai giudizi positivi che sempre hanno accompagnato il suo operato;

in presenza della semplice notizia della sostituzione della signora Carla Pulcinelli sono al Governo giunti migliaia di fax e telegrammi di protesta con la richiesta di mantenerla nel suo incarico -:

se il Governo intenda davvero sostituire la signora Pulcinelli e per quali motivi.

(2-00807) « Di Muccio ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere – premesso che: la direttiva relativa a « Principi sull'erogazione dei servizi pubblici », emanata il 27 gennaio 1994 dall'allora presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi è un documento basilare per la ridefinizione del rapporto tra utente ed erogatore di un servizio pubblico;

la direttiva ribadisce i principi di uguaglianza, imparzialità e continuità nell'erogazione del servizio, e presenta carattere innovativo proprio nel precisare diritti che il cittadino può esercitare;

va mantenuta l'attenzione sull'azione del Governo per il miglioramento della qualità dei servizi -:

quali siano le misure programmate perché si operi nel rispetto della direttiva e per la sua reale effettività:

quali iniziative normative siano adottate o da adottare per vincolare enti ed amministrazioni pubbliche all'ottemperanza della direttiva stessa nel quadro della pubblica amministrazione, intesa come diritto dei cittadini alla efficienza dello Stato.

(2-00808) « Siniscalchi, Di Lello Finuoli, Trione, Cennamo, Sales, Scermino, Porcari, Ranieri, Gambale ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

l'articolo 8 della legge istitutiva del referendum, fissando i compiti di autentica di firma dei segretari comunali, individua nelle segreterie dei comuni l'unico luogo istituzionale a disposizione dei cittadini per la sottoscrizione dei quesiti referendari:

tali luoghi di raccolta delle firme, soprattutto quando la raccolta sia effettuata da organizzazioni politiche di cittadini che siano prive dell'appoggio di partiti di massa, o di organizzazioni sindacali, che, indipendentemente dall'interesse su-

scitato nei cittadini dai quesiti referendari, possano assicurare il raggiungimento del numero di firme previsto dalla legge con l'utilizzo delle proprie sedi e con il numero dei propri aderenti od iscritti, costituiscono uno strumento essenziale, unico ed insostituibile per assicurare ai cittadini il diritto costituzionalmente previsto di sottoscrivere i quesiti referendari;

nel corso delle raccolte di sottoscrizioni referendarie vanamente conclusesi rispettivamente alla fine del mese di giugno e alla fine del mese di settembre, erano stati rilevati dai comitati promotori numerosi casi di inadempienze da parte dei segretari comunali (mancata apertura degli uffici, orari di apertura ridotti o estremamente ridotti tali da rendere di fatto impossibile la sottoscrizione da parte dei cittadini, errori formali nelle procedure di autentica delle firme, mancata o tardiva restituzione ai comitati promotori dei moduli di raccolta delle firme);

tali inadempienze si erano verificate nonostante il Ministro dell'interno avesse diramato nel solo periodo luglio-settembre 1995 ben tre circolari indirizzate ai prefetti, nelle quali venivano dettagliatamente e con grande chiarezza precisati gli atti che i segretari comunali dovevano compiere per poter correttamente svolgere la funzione di autentica prevista dalla legge;

tali inadempienze sono state oggetto presso la Camera dei deputati di interrogazioni ed interpellanze parlamentari (4-12988 e 2-00627), peraltro rimaste prive di risposta, nonché oggetto di denunce penali presso le competenti Procure della Repubblica:

in tali comportamenti da parte di pubblici funzionari ad avviso degli interpellanti, si ravvisano casi di colpa, colpa grave e addirittura di vero e proprio dolo;

la documentazione relativa a tali comportamenti è stata consegnata nel corso di separati incontti sia al Ministro dell'interno che allo stesso Presidente della Repubblica; nel corso della campagna di raccolta delle firme sui 20 quesiti referendari attualmente in atto, su ciascuno dei quali alla data odierna già circa 300mila cittadini hanno apposto la propria firma, vengono riscontrati ulteriori comportamenti gravi da parte dei segretari comunali, che confermano i comportamenti già precedentemente rilevati, segnalati alle autorità competenti e in taluni casi denunciati all'autorità giudiziaria;

la manifestazione più eclatante di detti comportamenti è stata recentissimamente rilevata quando, in risposta ad una lettera circolare dei comitati indirizzata direttamente ai segretari degli 8.097 comuni italiani, con la quale si richiedeva l'invio il 20 di novembre di tutti i moduli sui quali a quella data fossero state apposte delle firme, alla data del 5 dicembre erano arrivati plichi solo da 3.007 comuni, mentre 5.090 segretari comunali non hanno ancora dato alcun riscontro alla richiesta dei comitati stessi;

i comuni che oggi stanno indebitamente trattenendo le firme di cittadini sottoscrittori, o comunque non danno alcun riscontro alle richieste del comitato promotore rappresentano il 63 per cento del numero complessivo dei comuni italiani, cui corrisponde una popolazione residente di oltre 35 milioni di cittadini;

le dimensioni delle conseguenze di tale comportamento da parte dei segretari comunali costituisce una lesione dei diritti costituzionali dell'intera comunità nazionale che si vede così privata in una parte tanto consistente della possibilità materiale di sottoscrivere le richieste referendarie —:

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di quanti si siano resi responsabili dei comportamenti rilevati e segnalati dai comitati promotori nel corso delle sopraindicate campagne già trascorse:

quali provvedimenti intendano adottare immediatamente, nel corso della campagna di raccolta firme attualmente in atto e che si concluderà nelle segreterie comu-

nali il 15 dicembre 1995, per evitare che sia vanificata la volontà dei 300mila cittadini che hanno sino ad ora sottoscritto i 20 quesiti referendari, e contestualmente sia violato il diritto alla gran parte dei cittadini italiani a sottoscrivere quesiti referendari:

quali provvedimenti, intendano adottare per assicurare un valore non meramente ordinatorio alle disposizioni già ripetutamente impartite dal Ministro dell'interno ai prefetti nelle quali vengono specificati i compiti dei segretari comunali; quali provvedimenti anche di carattere legislativo urgente, intendano adottare per evitare che errori formali nelle modalità di autentica delle firme effettuati dai pubblici funzionari si debbano tradurre nella privazione dei cittadini del loro diritto ad esercitare una funzione costituzionalmente riconosciuta, quale quella della sottoscrizione dei quesiti referendari.

(2-00809) « Strik Lievers, Vigevano, Calderisi, Vito, Taradash ».

\*

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

MASTELLA, D'ONOFRIO, BUTTI-GLIONE, MARONI, MARANO, DEL NOCE, STORACE, GIOVANNI BIANCHI e BAS- SANINI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se risponda al vero il fatto della soppressione, a decorrere dal prossimo 22 dicembre, della trasmissione « Linea 3 » della RAI-3, senza che sia stata inserita nel palinsesto del 1996, ritenendo che la trasmissione medesima rappresenta una utile sede di confronto tra diverse culture politiche e di approfondimento di temi di attualità.

(3-00828)

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CALLERI. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali. – Per sapere – premėsso che:

a seguito della legge 1497 del 1939 i vincoli in essa contenuti sono stati estesi con il noto decreto Ronchey del 1993 a tutta una serie di territori, compresa l'area a ovest della Flaminia in cui vi è tutto il territorio comunale di Sacrofano;

un siffatto strumento, pur emanato a fini di tutela ambientale, non individua specifici siti da preservare, ma si estende in modo indiscriminato su un'intera area comunale, di fatto congelandone ogni iniziativa pubblica o privata –:

se, almeno, al di là della necessità di rivedere i principi informatori del citato decreto alla luce della situazione odierna, non sia il caso di promuovere un monitoraggio sulle aree suddette per ridefinire, in modo corretto e con logica elasticità, i siti assolutamente intoccabili da quelli che possono essere di nuovo utilizzati per opere di interesse pubblico, la cui valutazione non può essere lasciata solo all'insindacabile giudizio del Ministro per i beni culturali. (5-01910)

MURATORI. – Ai Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro. – Per sapere – premesso che:

il sottoscritto ha presentato precedentemente numerose interrogazioni inerenti il rapporto tra l'Ente poste e la società ELSAG del gruppo FINTECNA, rapporto per il quale alla società ELSAG è stato affidato un appalto di 500 miliardi per il miglioramento dei tempi di consegna delle raccomandate postali e di altri servizi; a distanza di molti mesi e nonostante la gravità degli eventuali fatti descritti non è pervenuta ancora alcuna risposta in merito:

nella seduta del 6 ottobre 1995 il sottoscritto ha presentato ulteriore interrogazione (5-01686) in merito alle notizie secondo cui l'Ente Poste si accinge ad una parziale privatizzazione di gestione di servizi concedendoli alla società ELSAG:

in questi giorni la stampa italiana ha riportato interviste del Ministro Gambino e del presidente dell'Ente poste Enzo Cardi, in cui pubblicizzano « La carta della qualità dei servizi » ed altri servizi esterni che garantiranno la consegna della posta in tempi particolarmente celeri —:

se risponda a verità che starebbe per nascere, all'uopo, una nuova società denominata POSTEL, con capitale misto tra Ente poste ed ELSAG-FINMECCANICA ed a capo della stessa dovrebbe essere posto quale amministratore delegato l'ingegner Camia dirigente della FINMECCANICA, e l'ingegner Maurizio di Sarra, dirigente dell'Ente poste, in qualità di direttore generale:

se l'ingegner Maurizio di Sarra sia lo stesso che nella posizione attuale di capo della area logistica dell'Ente poste deve provvedere al pagamento dei 300 miliardi di competenze che l'Ente poste deve ancora versare alla società ELSAG per attrezzature non ancora completamente collaudate;

se la costituenda società postale sarà costituita da cinque « dirigenti scelti » dall'organico dell'Ente poste e da quattrocento unità da assumere all'esterno;

quali siano i motivi « pubblici » per cui si voglia cedere una importante fetta di mercato della distribuzione della posta nonostante le migliaia di miliardi spese in questi ultimi anni per migliorare tale servizio e se non si ritenga opportuno, a tale scopo indire una gara CEE per valutare le migliori offerte, oppure se sia già intrinseca la volontà di affidare alla Soc. ELSAG tale importante business;

se il Ministro del tesoro non ritenga opportuno chiedere un'immediata relazione ai revisori dei conti dell'Ente poste allo scopo di rendere pubblici e più trasparenti i fatti suesposti. (5-01911)

VINCENZO BASILE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Per sapere – premesso che:

il giorno 5 dicembre presso il circolo della stampa è stato presentato il nuovo quotidiano Napoli Notte:

la nascita di un quotidiano in una realtà, come quella napoletana, rappresenta un importante evento sociale e culturale nel campo dell'informazione;

il nuovo Napoli Notte ha una linea editoriale non omologata al volere del fronte che gestisce l'informazione in Campania ed in particolare della sede RAI di Napoli;

la RAI ed in particolare il TG regionale campano ha completamente ignorato tale evento -:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare nell'ambito dei propri poteri nei confronti dei responsabili della rete regionale RAI:

se risulti quali siano stati i motivi che hanno determinato la decisione di non dare tale notizia certamente rilevante per l'editoria e l'informazione a Napoli.

(5-01912)

GRATICOLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nella città di Milano, per denunciare i gravi problemi di microcriminalità, è sorto un comitato spontaneo di venditori ambulanti operanti sul mercato scoperto di viale Papiniano;

il comitato spontaneo ha denunciato alla Procura della Repubblica quanto segue:

- a) la presenza di decine di borseggiatori che derubano indisturbati la clientela del sopra citato mercato cittadino che, oramai sconfortata, denuncia soltanto una parte dei reati subiti;
- b) il costante aumento di persone che non appartenendo al contesto commerciale del mercato, sottraggono furtivamente mercanzia ed attrezzature degli operatori commerciali mettendo in pericolo l'incolumità fisica degli operatori e dei clienti;
- c) una ormai insostenibile presenza di venditori abusivi che, nella più totale illegalità e in evasione a tutte le leggi fiscali, vendono merce di dubbia provenienza, marchi contraffatti, audiovisivi contraffatti, sigarette di contrabbando, etc.;
- d) le aggressioni e le minacce subite da quegli operatori che cercano di opporsi a questo dato di fatto;

questa situazione si protrae da anni lasciando cadere nel vuoto le proteste e le denunce in materia;

il suddetto comitato spontaneo ha raccolto, tra i soli operatori commerciali operanti sul mercato di viale Papiniano, oltre 200 firme;

la raccolta firme proseguirà in tutti i 94 mercati milanesi -:

quali misure di prevenzione e repressione siano state adottate dalle forze preposte per contrastare la microcriminalità radicata nella zona;

se il mancato intervento delle forze preposte alla repressione e alla prevenzione dei fatti sopra citati, non sia da considerarsi volontaria omissione al fine di favorire l'attività di organizzazioni dedite ad attività illecite. (5-01913)

GRATICOLA. — Al Ministro dell'interno.

— Per sapere – premesso che:

alle persone che vengono riconosciute invalidi civili viene erogato un beneficio

economico da parte del Ministero dell'interno attraverso la Prefettura:

all'interrogante è giunta segnalazione scritta da parte del centro diritti del cittadino di Cesano Boscone (Milano) - Via Turati 6, che detta erogazione avviene con ritardi fino a quattro anni dal momento del riconoscimento dell'invalidità da parte dell'apposita Commissione;

il detto ritardo nell'erogazione dei benefici economici va a peggiorare la situazione di grave disagio di persone e famiglie già duramente provate -:

quali siano le cause dei gravi ritardi nell'erogazione dei benefici agli invalidi civili;

se il ritardo sia limitato alla Provincia di Milano o diffuso su tutto il territorio nazionale:

quali misure siano state adottate in passato e quali si intendano adottare nell'immediato futuro per ovviare ai detti gravi ritardi. (5-01914)

GRATICOLA. - Al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea. - Per sapere - premesso che:

la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), definisce i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio e all'articolo 9, comma 1, lettera a) prende in considerazione le « attività professionali »;

che all'articolo 1, lettera f), della citata direttiva si parla di « attività professionale regolamentata » con riferimento anche a quella esercitata dai membri di un'associazione:

che nel nostro Paese le associazioni non sono operative così come stabilito dalle disposizioni comunitarie -:

quali iniziative ritiene opportuno prendere per sanare tale lacuna e risolvere la problematica in oggetto. (5-01915)

GRATICOLA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

con decisioni nn. 143/144/145 del 1991 il TAR della Toscana in riferimento ad una controversia relativa alla concessione per un Ipermercato Standa sito in Pisa, dichiarava, pur rilevando macroscopiche violazioni, il ricorso irricevibile, sotto il profilo urbanistico, poiché presentato oltre i 60 giorni dall'approvazione del piano particolareggiato, mentre annullava la concessione commerciale ritenendo che l'operato dell'amministrazione comunale fosse stato «finalizzato ad aggirare un espresso divieto del piano commerciale », precisando inoltre che l'attuazione del piano regolatore generale, che testualmente recita: « area per la prioritaria scelta di un centro commerciale da riservare in via esclusiva alla piccola e media distribuzione ed alla rete al dettaglio in sede fissa con contemporanea preclusione all'apertura di grandi strutture di vendi-

#### il TAR sottolineava alcuni principi:

che il piano commerciale non può in alcun caso modificare le previsioni del piano regolatore generale;

che l'area oggetto dell'intervento è destinata dal piano regolatore generale alla piccola e media distribuzione con contemporanea preclusione per la grande distribuzione:

che la struttura prevista rientra sicuramente nella grande distribuzione;

nonostante quanto sopra il Sindaco avrebbe presentato e fatto approvare in Consiglio comunale un nuovo piano commerciale che prevederebbe l'apertura dell'Ipermercato Standa nella suddetta area espressamente destinata alla piccola e media distribuzione;

analogo comportamento avrebbe adottato la Giunta regionale Toscana;

in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, attesa da ormai quattro anni, numerose denunce sarebbero state presen-

tate da privati cittadini senza che la Magistratura ordinaria ritenesse opportuno un qualsiasi intervento -:

se quanto in premessa risponda al vero e gli interrogati Ministri ne siano a conoscenza;

se il competente Ministro non ritenga opportuno avviare un'indagine ispettiva al fine di rilevare eventuali comportamenti omissivi dei magistrati;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di tutelare l'interesse dei cittadini dall'eventuale comportamento illegittimo degli amministratori. (5-01916)

VIVIANI, BRUNALE, VANNONI, CENNAMO, CAMPATELLI, INNOCENTI, VIGNI e TATTARINI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 560 del 1993 obbliga gli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica a vendere gli stessi ai soggetti in possesso dei requisiti previsti; in tale ipotesi rientrano anche gli alloggi di proprietà dello Stato gestiti dalle ATER (ex IACP);

la procedura prevede l'approvazione di un piano di dismissione da parte delle regioni interessate come condizione preliminare;

lo Stato ha presentato un piano per la vendita di 618 alloggi in provincia di Grosseto, regolarmente approvato dal consiglio regionale toscano con delibera n. 616 del 28 dicembre 1994;

l'ATER, in qualità di ente gestore, ha prodotto tutti gli ulteriori adempimenti nei confronti dei soggetti interessati, raccogliendo oltre 500 disponibilità all'acquisto;

l'impegno dell'ATER sostanziato anche da un costante rapporto con la direzione compartimentale del territorio (Toscana e Umbria) del ministero delle finanze in data 31 luglio 1995 e in data 26 ottobre 1995 rimasto invaso, rischia di naufragare, con grave danno dei diritti dei

soggetti interessati, per alcuni dei quali, in età avanzata, il rischio è più che reale;

sembrerebbe che una delle cause dei ritardi e delle mancate risposte sia riconducibile al fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'approvazione della legge, non ci sarebbe ancora sufficiente chiarezza sulle procedure conclusive da adottare (trattativa privata o altro);

è inaccettabile che proprio lo Stato determini intralci e difficoltà burocratiche per l'attuazione di una legge che avrebbe benefici effetti sotto vari profili: sociale, finanziario e del mercato immobiliare -:

se non ritenga utile, a tutela dei diritti degli utenti e degli interessi dello Stato, una urgente iniziativa per accertare le cause delle attuali ingiustificate lentezze e per definire rapidamente procedure semplificate che consentano lo sblocco della situazione e una rapida conclusione.

(5-01917)

TATTARINI, VIVIANI, VIGNI, NAR-DONE, OLIVERIO e PAOLONI. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

in data 13 luglio 1977 con decreto ministeriale si costituivano una serie di riserve naturali « biogenetiche » nel patrimonio della ex ASFD, fra le quali i « tomboli di Follonica » nei comuni di Follonica e Gavorrano (GR) e Scarlino (GR):

l'articolo 2 di detto decreto stabilisce che dentro il perimetro delle riserve è consentito l'accesso... per l'attuazione dei disciplinari previsti con legge;

nelle aree interessate alla « riserva » del comune di Scarlino esistono situazioni di fatto e previsioni urbanistiche da realizzare, ora in fase di approvazione da parte della regione Toscana, che rischiano di essere ingestibili nel primo caso e inattuabili nel secondo senza la definizione dei disciplinari previsti dall'articolo 2;

proprio su questo punto si registra un ritardo assoluto da parte del ministero e

degli organi competenti che rischia di bloccare un progetto di sviluppo di un vasto comprensorio e di creare un conflitto istituzionale con la regione Toscana e il comune di Scarlino;

la CRTA della regione Toscana infatti, in data 18 ottobre 1995, in sede di esame del PRG del comune di Scarlino, così si esprime al punto 2 della bozza di parere: « l'attuazione delle previsioni è da definire e disciplinare in base a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 13 luglio 1977 » —:

se non ritenga utile assumere una urgente iniziativa volta a sbloccare il ritardo, negli adempimenti di cui all'articolo 2, insopportabile e dannoso per le competenze istituzionali e per le aspettative di sviluppo delle comunità locali. (5-01918)

TATTARINI, VIVIANI, VIGNI, NAR-DONE, OLIVERIO e PAOLONI. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 si individuava il castello di Belagaio (Comune di Roccastrada-Grosseto) fra i beni demaniali esclusi dal trasferimento dalla regione Toscana;

la regione Toscana presentava ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica;

- il Tar-Lazio, in data 7 aprile 1986, con decisione n. 500, accoglieva la richiesta della regione Toscana;
- il Ministro delle risorse agricole e forestali in data 23 luglio 1986 presentava ricorso avverso alla decisione del Tar al Consiglio di Stato;

la regione Toscana dichiarava, successivamente, la sua disponibilità ad un accordo extragiudiziale; la disponibilità fu recepita dal Ministro delle risorse agricole e forestali tanto che venne prodotta richiesta di sospensiva al Consiglio di Stato dell'esame del ricorso e vennero incaricati funzionari delle due istituzioni di provvedere alla definizione della possibile intesa;

tale intesa sembra dispersa nel mare della indifferenza politica e delle difficoltà burocratiche, come segnala una nota del Ministro delle risorse agricole e forestali del 6 febbraio 1993, che pone l'esigenza di un parere del Ministero dell'ambiente e del Comitato nazionale delle aree protette (legge n. 431 del 1991);

il passaggio alla regione Toscana del bene richiamato consentirebbe, di intesa con il comune di Roccastrada, la realizzazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale teso allo sviluppo di una area collinare che altrimenti rischia una crescente marginalizzazione;

il passaggio alla regione Toscana risponde altresì allo spirito e alla lettera delle norme di cui alla legge n. 491 del 1993 di riforma del Ministro delle risorse agricole e forestali largamente disattese;

se non ritenga urgente assumere una iniziativa che:

accerti le cause del blocco della soluzione di un problema che si trascina da 17 anni e l'iter dei « lavori »;

promuova una più rapida definizione della intesa con la regione Toscana.

(5-01919)

ALOISIO, CAMOIRANO e DI ROSA. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa. — Per sapere — premesso che:

nel gennaio del 1993 la gestione della Piaggio SpA viene affidata alla Alenia-Finmeccanica con la nomina dell'ingegner Mannu quale amministratore delegato e la sostituzione dei massimi vertici dell'azienda:

il risanamento intrapreso dalla nuova amministrazione passa attraverso un forte ricorso alla mobilità e alla cassa integrazione;

nonostante tali passaggi, la gestione Finmeccanica, tuttavia, non riesce ad ottenere un significativo miglioramento dell'azienda, nonostante l'avanzata tecnologia dell'aereo P180, più volte richiamata dall'allora amministratore delegato, anche in sedi qualificate quali apposite riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

proprio per tale avanzata tecnologia, in tali sedi viene definito un programma di vendita dell'aereo P180 a diversi settori della pubblica amministrazione;

nonostante tale programma, nel novembre del 1994, la IAM Piaggio viene posta in amministrazione straordinaria e, quindi, commissariata;

nel frattempo l'ingegner Mannu viene nominato amministratore delegato della Siae Marchetti;

nel contesto degli aiuti al settore aeronautico previsti dalla legge n. 644 del 1993, compare uno specifico stanziamento di 100 miliardi di lire finalizzato al settore dell'ala fissa, con precisazione, in sede di dibattito parlamentare al Senato e alla Camera, che tale finalizzazione deve intendersi rivolta a sostenere la tecnologia della IAM Piaggio;

nonostante gli impegni assunti dal Governo, parte di tali fondi risulta tuttora inutilizzata, con pena di decadenza dello stanziamento;

nel maggio 1995, presso il ministero dell'industria viene predisposto un programma di rilancio della IAM Piaggio, che tuttavia esclude la costruzione e commercializzazione degli aerei P180 per assenza di presupposti necessari;

durante l'esame di una risoluzione presso la X Commissione della Camera, il Sottosegretario all'industria professor Zanetti afferma l'impossibilità di collocare sul mercato gli aerei P180 per carenza di tecnologia e di reingegnerizzazione; nell'ottobre del 1995 viene presentato il piano per l'impegno di fondi nel settore aeronautico in cui la Piaggio è scarsamente presente, se non in un progetto che vede la Macchi SpA quale capofila —:

per quale motivo le istituzioni che fino al 1994 erano interessate all'acquisto di 40 velivoli abbiano perso quasi del tutto tale interesse:

per quale motivo non venga presa in considerazione la richiesta di 12 aerei da parte dell'Aeronautica militare;

in che modo il ministero dell'industria intenda attivarsi nei confronti della IAM Piaggio per l'acquisizione dei velivoli in via di completamento;

se non intendano verificare gli adempimenti compiuti in qualità di amministratore delegato e successivamente dall'ingegner Mannu, già amministratore delegato della IAM Piaggio. (5-01920)

NADIA MASINI, SODA, ZANI e ANGE-LINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

gli accertamenti e le valutazioni della sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato per alcune situazioni lavorative sono spesso fonte di copioso contenzioso;

per evitare il più possibile detto contenzioso e per fare adottare a tutte le sedi periferiche dell'INPS criteri uniformi dell'azione amministrativa nella fase del decentramento, deciso dalla legge n. 88 del 1989, la Direzione Generale dell'INPS ha diramato la circolare n. 179/8 dell'agosto 1989 nella quale sono contenuti alcuni criteri da seguire negli accertamenti della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, fra i quali si può leggere che « oltre che nei confronti dei soci addetti ad attività amministrativa, le norme relative ai lavoratori subordinati sono state sempre applicate dall'Istituto, sulla base di diret-

tive ministeriali, anche nei confronti dei Presidenti di cooperative la cui nomina non abbia comportato concreta e sostanziale modificazione alla loro originaria posizione di lavoratori, sia per quanto attiene alla normale attività presentata per conto delle Cooperative, da essi rappresentate, sia per quanto riguarda il trattamento economico e la ripartizione degli utili, che non devono differenziarsi da quelli degli altri soci.

Sulla base del verificarsi delle condizioni sopradette, pertanto, i presidenti di tali enti cooperativistici sono soggetti agli obblighi assicurativi come i lavoratori subordinati »;

secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti il criterio dell'accertamento in concreto della subordinazione è valido anche per il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto mero estensore nei confronti dei terzi di una volontà non sua, che egli ha solo contribuito a formare:

in base agli orientamenti citati, gli Uffici riscossione contributi e vigilanza dell'INPS sono più volte intervenuti per contestare la mancata iscrizione all'INPS di soggetti componenti Consigli di amministrazione, o anche di presidenti che non fossero amministratori unici -:

se sia a conoscenza dei gravi provvedimenti adottati dall'INPS di Forlì in data 17 ottobre 1995, contro il signor Benedetti Sanzio, per diversi anni presidente-dipendente dell'Associazione bieticoltori di Forlì e per alcuni anni amministratore della città di Cesena. L'INPS di Forlì ha disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente tra il signor Benedetti e l'Associazione bieticoltori di Forli ed ha quindi annullato i contributi previdenziali per i periodi 1º aprile 1969-31 dicembre 1971 e 27 settembre 1980-30 settembre 1988, ha stabilito che venivano così a mancare i presupposti di legge per il collocamento in aspettativa sia a norma dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 sia a norma della legge n. 816 del 1985 ed ha cancellato altri 11 anni e 11 mesi di contributi (nel complesso sono stati annullati più di 25 anni di contributi) e, infine, ha revocato la pensione concessa al signor Benedetti Sanzio dal 1º gennaio 1994 chiedendo la restituzione della pensione riscossa per circa due anni. Il signor Benedetti Sanzio, dopo una intera vita lavorativa, spesa anche a favore della comunità locale, si trova senza lavoro, senza pensione, con un residuo di contributi accreditati che non gli permetteranno di godere neppure di una pensione minima;

se, prima di adottare un così grave provvedimento, l'INPS di Forli abbia tenuto conto dei criteri di uniformità indicati dalla Direzione generale dell'INPS fin dal 1989 e della costante giurisprudenza che esiste in materia; se abbia acquisito lo Statuto dell'associazione bieticoltori dal quale risulta che il Presidente del consiglio direttivo dell'Associazione ha solo rappresentanza legale verso terzi e non concentra su di sé i poteri di deliberazione, di controllo, di comando, di disciplina e di spesa, e il regolamento regionale interno delle associazioni bieticole dal quale risulta l'inquadramento contrattuale degli addetti agli organi associativi, ivi compreso il Presidente:

per quali motivi, il centro operativo di Cesena abbia sospeso in via definitiva a partire dal 1º novembre 1995, il pagamento della pensione al sig. Benedetti Sanzio, senza tenere conto dell'articolo 443 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che stabilisce chiaramente che non si può procedere in questo senso se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti, e in questo caso, pende già ricorso amministrativo;

per quali motivi il centro operativo di Cesena abbia già predisposto non solo la sospensione della pensione al Sig. Benedetti Sanzio, ma anche la notifica per la restituzione della pensione riscossa dal 1º gennaio 1994 al 31 ottobre 1995, senza tenere conto dell'articolo 52 della legge n. 88 del 1989 che prevede il recupero di dette somme solo nel caso in cui risulti dolo dell'interessato, mentre è evidente che in questo caso sia da accertare da che parte stia il dolo;

se non ravvisi nel comportamento dell'INPS di Forlì qualche incoerenza non

solo rispetto alle direttive in precedenza adottate dal Ministero del lavoro e della Direzione dell'INPS, ma anche rispetto ad altri casi in cui gli Uffici di vigilanza dell'INPS sostengono l'esatto contrario di quanto sostenuto in questa circostanza;

quali iniziative urgenti intende adottare affinché il maggiore istituto previdenziale – l'INPS – non continui ad avventurarsi in contenziosi giuridici costosi e in gran parte perdenti e affinché sia garantita la certezza del diritto alla previdenza a cittadini che ritenevano, a ragione, di avere acquisito tale diritto. (5-01921)

SETTIMI. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Per sapere – premesso che:

nei prossimi giorni dovrebbe concludersi la vendita da parte dell'Efim delle

aziende del gruppo Alumix alla multinazionale ALCOA;

dalla vendita resterebbero escluse alcune aziende tra cui « Il tubettificio europeo » con i due stabilimenti di Anzio e di Lecco:

l'azienda « Tubettificio europeo » è stata richiesta da altri acquirenti i quali, da quello che risulta, non avrebbero ancora presentato un piano di utilizzazione e investimento —:

se non ritenga di dover ottenere garanzie da parte di chiunque sia l'acquirente di comprovate solidità finanziarie, di uno sviluppo delle produzioni e della occupazione tramite un fattibile piano industriale, di un mantenimento dei siti e dei livelli occupazionali. (5-01922)

\* \* \*

xii legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 7 dicembre 1995

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

MARENGO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere – premesso che:

la legge 26 giugno 1967 n. 458 regola il trapianto di rene tra persone viventi;

l'articolo 8 della summenzionata legge dello Stato recita: « il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore;

l'articolo 5 recita: « Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermità; è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita»;

dopo 28 anni il Ministero della sanità non ha ancora emanato il previsto regolamento e i donatori volontari continuano a subire le conseguenze di un atto di generosità volontaria, mal ripagato anche sotto l'aspetto morale dalle istituzioni -:

quali iniziative intenda promuovere affinché ai donatori volontari di organi e, nel caso specifico, di rene, vengano riconosciuti i benefici che la legge dello Stato prevede, come nel caso del signor Alfredo Calvo di Torre a Mare (Ba), che da 28 anni attende una risposta tangibile dallo Stato.

(4-16683)

MARENGO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'Amministrazione dei Monopoli dello Stato ha stipulato con la Philip Morris, con sede in Richmond (USA), in data 24 dicembre 1993 un contratto di licenza per la produzione e la vendita di sigarette Marlboro. II contratto è in vigore sino al 30 giugno 1996 e sono in corso con la suddetta societa accordi per la rinegoziazione;

sulla base di tale contratto (articolo 7) l'amministrazione dei monopoli paga alla Philip Morris una royalty del 25 per cento del prezzo richiesto dal fornitore;

le royaltyes pagate sono al netto di imposte, tasse, deduzioni, oneri o ritenute presenti e «future» così come recita la lettera F del citato articolo 7;

tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e della convenzione tra il Governo italiano e quello degli USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985), l'amministrazione dei monopoli avrebbe così operato: per quanto riguarda l'IVA le somme sono state pagate al netto dell'imposta; per quanto riguarda invece l'imposizione sul reddito, sarebbe stata operata solo una ritenuta del 10 per cento ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera C, della già citata convenzione sulle doppie imposizioni:

si sarebbe operato nel presupposto che la Philip Morris non avrebbe una stabile organizzazione in Italia, mentre risulterebbe che la stessa società che ha in Italia un mercato di vendita certamente superiore al 50 per cento dell'intero mercato nazionale dei prodotti da fumo, utilizzerebbe la Interbata SpA con sede in Milano e che la stessa sarebbe partecipata dalla Fabrique de tabac reunies SA con sede in Losanna e dalla stessa Philip Morris;

in relazione a quanto sopra, si renderebbe necessario accertare se la Interbata possa essere considerata stabile organizzazione in Italia della Philip Morris -:

in considerazione del fatto che ci si potrebbe trovare di fronte ad una elevata evasione fiscale, quali provvedimenti intenda mettere in atto perché siano effet-

tuate scrupolose verifiche da parte del nucleo della polizia tributaria finalizzate a chiarire quanto sopra e per conoscere il parere dell'amministrazione dei monopoli dello Stato. (4-16684)

MARENGO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

nonostante le reiterate promesse di intervento governativo, il teatro Petruzzelli, gravemente danneggiato dall'incendio doloso del 27 ottobre 1991 è ancora lì a testimoniare il grave disinteresse delle istituzioni:

lo stesso Ministro dei beni culturali, nel maggio del c.a., ebbe ad esprimere alla stampa l'impegno irrinunciabile del Governo al recupero della famosa e gloriosa struttura, riferimento culturale di tante generazioni e simbolo di una imprenditoria che ha segnato la storia di tante città italiane;

il tetro Petruzzelli, meta di esponenti del mondo dell'arte e della cultura di tutto il mondo, assicurava lavoro a centinaia di famiglie –:

quali provvedimenti intenda predisporre il Governo affinché alla città di Bari venga restituito un così grande teatro come segno di una inversione di tendenza che ha privilegiato in passato altre analoghe strutture del centro nord. (4-16685)

MATTEOLI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

la Ferroleghe SpA della provincia di Massa Carrara, produttrice del Ferro-Cromo, una lega usata in siderurgia, viene ceduta nel 1992 dalla Montedison SpA;

nel 1993 l'azienda viene nuovamente ceduta ed i nuovi proprietari, con il ricatto del licenziamento, costringono i lavoratori a rinunciare al trattamento di fine rapporto (TFR) a favore di due nuove società opportunamente costituite per prendere in affitto gli impianti;

dopo pochi mesi anche queste due nuove società cessano la loro attività e che i dipendenti vengono pagati, in alcuni casi, con assegni di conto corrente senza fondi;

recentemente una nuova società (MPS Srl) rileva ancora una volta in affitto gli impianti e che dal 28 agosto 1995 praticamente ogni attività si blocca;

praticamente dopo tre anni di manovre con società che hanno operato come scatole cinesi i dipendenti sono senza lavoro e senza CIG;

la proprietà continua ad operare attraverso la costituzione di società incrociate, presentando piani di sviluppo aziendale che si dimostrano alla prova dei fatti impraticabili -:

se intendano intervenire, ciascuno per la parte di competenza, per mettere ordine in una fabbrica che, attraverso operazioni, che appaiono spurie, non solo non riesce a decollare, ma ha fatto inutilmente rinunciare ai dipendenti al TFR. (4-16686)

ONNIS. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

con nota prot. 13765, del 20 novembre 1995, inviata al Ministero per i beni culturali ed ambientali, la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari ha proposto l'annullamento, ai sensi dell'articolo 1, legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'autorizzazione regionale (N.O. R.A.S. n. 9706, del 23 ottobre 1995) relativa alla realizzazione di un complesso alberghiero in Fluminimaggiore (CA), località Sant'Angelo;

risulta, peraltro, che la stessa Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari avrebbe partecipato all'elaborazione del progetto relativo al suddetto complesso alberghiero,

formulando, in occasione di diversi incontri con i tecnici e gli assessori regionali competenti, proposte ed indicazioni, accolte e trasfuse nel progetto assentito. Non può intendersi, dunque, quali sopravvenute considerazioni di « legittimità e, più in generale, di ordine tecnico-paesaggistico » possano ora giustificare la proposta di annullamento dell'autorizzazione regionale già concessa;

la località prescelta per l'edificazione del complesso alberghiero è fatta salva dai P.T.P. ed è situata a grande distanza dal mare, cosicché sarebbe in ogni caso salvaguardata la bellezza e l'integrità della costa. Nella stessa provincia di Cagliari, invece, si è consentita la realizzazione di strutture alberghiere imponenti, prossime al mare, come è avvenuto nella zona di Nora, ove, tra l'altro, potrebbe eventualmente ipotizzarsi la sussistenza di un interesse storico-archeologico;

nella stessa area di Fluminimaggiore, circa quindici anni or sono, sono stati chiusi quattro cantieri minerari, con inevitabile aggravamento della crisi occupazionale, e la realizzazione dell'albergo in località Sant'Angelo dovrebbe costituire un segnale di incoraggiamento per i giovani residenti;

pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, legge 30 luglio 1990, n. 221, che ha modificato l'articolo 1 legge 3 febbraio 1989, n. 41, la realizzazione del complesso alberghiero a Fluminimaggiore ed il reimpiego di manodopera (cinquanta unità) sono ammessi a fruire del finanziamento statale, quale contributo in conto capitale, per il complessivo importo di lire 4.884.715.000, concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale 20 dicembre 1991. Il termine di ultimazione dell'investimento dovrà scadere il prossimo 20 dicembre ed il ritardato avvio dei lavori, in conseguenza della proposta di annullamento dell'autorizzazione regionale, determinerebbe la perdita del contributo, rendendo irrealizzabile l'opera. Considerando che nessuna inerzia può certamente imputarsi alla società Sant'Angelo srl, o alla competente Amministrazione regionale, è indispensabile differire, per un tempo congruo, la scadenza del termine di ultimazione dell'investimento;

l'annullamento dell'autorizzazione regionale, da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali, vanificherebbe la suddetta iniziativa turistica, precludendo un'importante occasione di sviluppo economico e disattendendo le favorevoli prospettive delineate al momento della chiusura dei cantieri minerari —:

se non ritenga di provvedere con urgenza sulla proposta di annullamento formulata dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, respingendo tale proposta e consentendo la realizzazione del progetto assentito con N.O.R.A.S. n. 9706 del 23 ottobre 1995;

se non ritenga di differire, per un tempo congruo, e comunque non inferiore a due anni, la scadenza del termine di ultimazione dell'investimento, in relazione al contributo in conto capitale concesso con decreto ministeriale 20 dicembre 1991. (4-16687)

CAVALIERE e MENEGON. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

nella notte fra il 30 novembre e il 1º dicembre 1995 una falla si è aperta nell'oleodotto che da Porto San Leonardo, a ridosso di Porto Marghera, porta il petrolio delle navi cisterna ai depositi dell'Agip e c'è stato un prolungato versamento di greggio nello specchio d'acqua che circonda Venezia. La macchia nera si è estesa per chilometri ed è arrivata fino all'imboccatura del porto fra le isole del Lido e di Pellestrina, inquinando buona parte della laguna. Ancora non si può dire con certezza quanto liquido sia finito in acqua ma si parla di un quantitativo oscillante fra le tre e le otto tonnellate di greggio;

non sono ancora stati accertati i danni alle colture di mitili nella zona di Malamocco, le cui strutture avrebbero trattenuto il greggio per circa mezzo metro di altezza:

dopo una breve indagine il sindaco di Venezia, in una conferenza stampa, ha rivelato che a provocare la falla nell'oleodotto subacqueo è stata la draga perforatrice di una ditta, la Geotecnica veneta, che stava compiendo sondaggi senza aver chiesto la necessaria autorizzazione. Essa infatti ha perforato la camicia protettiva di reti metalliche e cemento provocando una scalfitura al tubo di acciaio: un piccolo foro di neanche due centimetri che è bastato a causare la fuga di petrolio;

il consorzio Venezia Nuova, fino a poco tempo fa concessionario unico per lo Stato nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, aveva elaborato un progetto operativo per trasferire a Trieste lo scarico del greggio che sarebbe poi stato trasportato con un nuovo oleodotto al Petrolchimico di Porto Margliera, con un costo complessivo valutabile oltre i settecento miliardi;

la ditta Geotecnica veneta, proprietaria della draga che ha causato l'incidente, risulterebbe essere destinataria di lavori in subappalto da parte del consorzio Venezia Nuova:

tenendo conto dell'attività svolta, appare evidente che la ditta Geotecnica veneta conosca nei minimi dettagli il fondale della laguna di Venezia e in particolare la posizione dell'oleodotto danneggiato, e risulta quindi difficile credere alla tesi dell'incidente:

da indiscrezioni risulterebbe che la notte dell'incidente, la draga della ditta Geotecnica veneta abbia segnalato via radio la presenza di un ostacolo e da terra le sia stato comunicato di continuare la perforazione;

da un punto di vista squisitamente ambientale, appare inoltre evidente che se si considera pericoloso un oleodotto lungo undici chilometri, si dovrà considerare an-

cora più pericoloso l'oleodotto progettato dal consorzio Venezia nuova che prevede un'estensione superiore ai cento chilometri, con evidenti rischi inoltre per l'economia turistica del litorale dell'Alto Adriatico -:

quali iniziative intendano adottare, se quanto sopra risulti corrispondente al vero, per accertare come sia potuto accadere un fatto di tale gravità e per evidenziare eventuali reati perseguibili penalmente:

se intendano disporre un'immediata indagine per verificare se l'incidente sia stato provocato volontariamente, con l'obiettivo di creare dell'allarmismo, per favorire la realizzazione del progetto di trasferimento della sede petrolifera al quale sono legati notevoli interessi economici;

quali misure intendano predisporre per risarcire i danni causati alle colture di mitili danneggiate. (4-16688)

CALLERI. - Al Ministro dell'interno. -Per sapere – premesso che:

la criminalità di ogni tipo ormai dilaga nel nostro Paese;

nelle aree metropolitane e nei grossi centri urbani la micro e la macro-criminalità è in netto aumento, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine:

risultano impegnati nel servizio di scorta quasi un terzo dell'organico in servizio operativo -:

se il Governo non ritenga sia giunto il momento di ridisegnare in modo drastico e convincente la mappa delle forze dell'ordine ancora oggi assegnate al servizio di scorta, distogliendole così da attività e compiti le cui carenze ricadono sull'intera collettività e sull'immagine di quanti con spirito di sacrificio e generosità operano per tutelare la vita e i beni di tutti i cittadini. (4-16689)

GAMBALE. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Per sapere – premesso che:

al confine tra i comuni di Pollena Trocchia e Massa di Somma, in provincia di Napoli, in via Cimitero-cupa Valente, il ponte che consente l'attraversamento dei due regi lagni è chiuso al traffico da circa un anno:

tale chiusura è fonte di notevoli disagi per i cittadini dei comuni di Pollena, Massa e Cercola, e di notevoli ingorghi al traffico;

mesi fa alcuni ignoti eliminarono le barriere che impedivano il passaggio, peraltro immediatamente ripristinate -:

a chi competa la manutenzione del ponte;

se sia stato elaborato un piano di recupero del ponte e se, a tale scopo, siano stati stanziati dei fondi;

quali siano i tempi previsti per la riapertura di un'opera tanto importante per la zona. (4-16690)

CALLERI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della sanità. – Per sapere – premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, ex articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto, doveva promuovere una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti citati nella legge n. 257/1992;

il 17 marzo 1995 è stato emanato il decreto legislativo n. 114, in attuazione delle direttive e riduzione dell'inquinamento causato dall'amianto -:

quale sia lo stato di attuazione delle citate normative ed in particolare di quelle;

a) sulla conferenza di cui all'articolo 7 della legge n. 257/1992 e sulla relazione di sintesi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 114/1995;

b) sui lavori e sulle proporzioni della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

se inoltre, tenuto conto delle notizie che giungono sulla persistenza dell'utilizzo nelle strutture e nei mezzi (carrozze ferroviarie, navi, eccetera), il Governo ritenga sia il caso di procedere ad un monitoraggio degli interventi realizzati e soprattutto da realizzare, predisponendo un osservatorio finalizzato che consenta ai Ministri interessati di riferire entro 3 mesi al Parlamento, prima che vengano prodotti ulteriori danni per la salute pubblica.

(4-16691)

CERULLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

il reparto volanti di Roma dovrebbe avere in dotazione 169 autovetture; di queste, 37 sono state poste fuori uso;

delle restanti 132, circa 70 al giorno sono ferme perché soggette a manutenzioni varie;

le autovetture disponibili, quindi agli effetti dell'impiego in servizio, giornalmente risultano essere soltanto 62:

per un ottimale espletamento del servizio « 113 », si dovrebbe poter disporre, ogni giorno, di un minimo di 90/100 auto da dividersi nell'arco dei 4 turni giornalieri di servizio delle volanti; per cui allo stato appare evidente l'impossibilità di poterlo attuare;

se risulta veritiero, quanto riferito, gli equipaggi che debbono assumere il turno di servizio non possono iniziare il servizio stesso, se non rientrano quelli del turno precedente;

tale situazione comporta che nel lasso di tempo in questione, alcune zone cittadine rimangono prive della vigilanza delle pattuglie del « 113 »;

a fronte di ciò, al 31 ottobre 1995, la Questura di Roma risulta aver speso ben 3 miliardi e 800 milioni per riparazioni au-

tovetture e che altri 500 milioni sono stati destinati al pagamento dei fornitori più esposti -:

se ritenga che, oltre all'avvenuto ridimensionamento del personale, non piu sufficiente ad assicurare la distribuzione sul territorio della Capitale di un congruo numero di volanti, in un periodo di maggiore necessità di controllo del territorio stesso, non si rischia di arrivare ad un blocco, anche parziale, dei servizi di pronto intervento per mancanza di autovetture:

se esista la reale volontà, da parte della questura di Roma e del competente Ministero dell'interno, di potenziare i servizi di prevenzione. (4-16692)

TANZILLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'ambiente. — Per sapere – premesso che:

in una precedente interrogazione (4-16068) sono state segnalate alcune incongruenze in merito alle competenze attribuite ai vari enti di regolare l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone limitrofe del parco nazionale d'Abruzzo;

a tutt'oggi esiste una assurda confusione normativa;

tale confusione è resa palese anche da una recente missiva proveniente dall'ente parco con la quale, dopo aver evidenziato le varie fasi e le fonti normative che giustificano una competenza del suddetto ente, in merito alla regolamentazione dell'attività venatoria, si stigmatizza l'operato della provincia di Frosinone la quale invita i cacciatori ad ignorare la vigente normativa:

tuttavia, sempre ad opera dell'ente parco, dopo aver criticato l'operato della provincia, al fine di consolidare un clima di collaborazione tra le varie amministrazioni, si dichiara che possa essere consentito « l'esercizio della caccia ai naturali dei comuni del versante laziale del parco e della zona di protezione esterna »; quest'ultima circostanza, oltre ad aumentare la confusione, ripropone un inaccettabile discrezionalità nella concessione di diritti riconosciuti a tutti, in quanto non si chiarisce il perché i cacciatori residenti al di fuori dei comuni limitrofi non possano espletare l'esercizio di attività venatorie;

tutto ciò, come sempre, ricade sugli ignari cittadini cacciatori che, di fatto, sono impossibilitati ad espletare con tranquillità un diritto riconosciuto per legge -:

quali provvedimenti i ministri interrogati, intendano adottare per ristabilire
con urgenza un minimo di certezza del
diritto e come intendano intervenire per
ostacolare una gestione personalistica e
discrezionale di enti che sono chiamati ad
offrire servizi usufruibili indistintamente
da tutti. (4-16693)

LUCCHESE. – Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

nessun taglio è stato operato nella spesa clientelare ed assistenziale;

continuano i finanziamenti a pioggia per gli enti inutili, i centri « pseudo culturali », i patronati, satellitì dei sindacati tradizionali, i centri sindacali del vecchio apparato partitico, i giornali di partito (anche di quei partiti non più in vita);

non si è voluta tagliare neanche la spesa corrente della difesa, e non si è voluto dimezzare l'organico, che risulta il doppio rispetto agli altri paesi europei; non si è riusciti a dimezzare il numero dei giovani di leva, il cui costo per la casse dello Stato è notevole;

se il Governo abbia mai pensato che con un taglio netto della spesa inutile ed improduttiva avrebbe potuto risolvere il problema dell'acqua, che angustia tutto il sud del Paese e la Sicilia in particolare. Quella massa enorme di denaro che viene dissipata in modo che l'interrogante ritiene indegno, poteva servire per effettuare gli

interventi necessari per dare acqua a tutto il Sud e risolvere un antico e grave problema, che – oltre alle sofferenze inferte alle popolazioni – ne ostacola il decollo economico. (4-16694)

LUCCHESE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

tante persone bussano alle porte degli enti per ottenere un appartamento in affitto e si tratta soprattutto di giovani coppie;

gli enti non hanno ancora ricevuto le dovute disposizioni da parte del Ministero del lavoro e quindi non concedono appartamenti in affitto;

oltretutto i vari enti registrano perdite per mancati introiti, che ammontano a svariati miliardi ogni mese -:

i motivi per i quali non abbia disposto la ripresa degli affitti degli appartamenti da parte degli enti pubblici;

se il Governo non ritenga di mettere in moto il meccanismo per cui gli enti possano riprendere a concedere in affitto gli appartamenti di loro proprietà;

se i privilegiati, cioè coloro che godevano di grandi e belli appartamenti a prezzi « politici », abbiano lasciato la casa di proprietà dei vari enti o se paghino il prezzo di mercato ed abbiano versato – come sarebbe giusto – gli arretrati. Sarebbe illogico ed assurdo che i « privilegiati » continuassero ad abitare le case degli enti a prezzi irrisori, continuando a gravare sui pubblici bilanci; il Governo ha il dovere di intervenire tempestivamente e con la dovuta energia, se non vuole essere complice di un enorme danno alle casse del pubblico erario. (4-16695)

BARRA. – Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente. – Per conoscere – premesso che: la legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991, prevede, all'articolo 21 comma 2, che la vigilanza sulla gestione delle aree protette, prevista dal precedente comma 1, è esercitata dal corpo forestale dello Stato e che, entro sei mesi, con apposito decreto si sarebbero dovute individuare le strutture ed il personale del corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco, con modalità da stabilire dal medesimo;

i dipendenti degli enti parco possono svolgere i poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministero dell'ambiente;

tale previsione normativa non è mai stata attuata e, pertanto, molti enti parco sono ancora in attesa dell'assegnazione delle guardie forestali, con le quali ottemperare ai previsti compiti di vigilanza e sorveglianza;

dalla mancata attuazione della legge sono derivati gravi disagi, che tuttora perdurano, sia per l'eccessivo carico di lavoro affidato al personale degli enti stessi, sia per l'impossibilità di svolgere adeguatamente i compiti istituzionalmente assegnati;

in particolare, in Basilicata, gli organi di gestione del parco del Pollino — uno dei più grandi ed importanti d'Europa — non riescono a dare piena e adeguata attuazione ai programmi di intervento proprio per carenza di personale, con grave pregiudizio per la preservazione e tutela di un patrimonio naturale di inestimabile valore e per gli interessi socio-economici del territorio —:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per dare esecuzione agli obblighi sanciti dalla legge, affinché i notevoli disagi relativi allo svolgimento dei compiti assegnati ai soggetti individuati nella legge del 6 dicembre 1991 n. 394 vengano alleviati e si possano concretizzare gli scopi enunciati dalle precitate disposizioni legislative. (4-16696)

GIULIO CONTI e GRAMAZIO. - Ai Ministri della difesa e della sanità. – Per sapere - premesso che:

in data 1º dicembre 1993 il maggiore della CRI signor Petriaggi Claudio riceveva ordine di trasferimento dall'autoparco centrale CRI dove prestava servizio, al terzo settore operativo militare CRI con incarico non corrispondente alle sue competenze;

per tale motivo lo stesso ricorreva al TAR Lazio ottenendo sentenza favorevole con decorrenza 13 maggio 1995, conseguente reintegro in servizio presso l'autoparco centrale CRI e comunque senza ottenere l'attribuzione della responsabilità di funzionario delegato come invece stabilito dal TAR Lazio -:

se risponda a verità che il dirigente del comitato provinciale di Roma della CRI abbia comunicato, in occasione di una riunione tenuta il 4 dicembre 1995 con le rappresentanze sindacali ed in assenza dell'interessato, di aver ricevuto l'ordine di porre «a disposizione» il maggiore Petriaggi;

chi, all'interno della CRI, e per quale motivo, avrebbe preso tale decisione.

(4-16697)

MARENGO. – Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:

il Ministero delle finanze ha bandito nel 1991 un concorso pubblico a 2.937 posti di assistente tributario di VI qualifica funzionale, ripartendone la maggior parte (oltre 2.500) fra le regioni del nord, ed i residui 400 tra quelle del centrosud tra cui 82 in Puglia e 21 in Campania;

le prove sono state ultimate il 22 novembre scorso e risulterebbe che il Ministero avrebbe intenzione di modificare la distribuzione dei posti, accorpando gli 82 previsti in Puglia alla Campania, che così ne avrebbe 100:

considerato che tale presunto prov-

se avesse concretezza in quanto gli organici degli uffici finanziari pugliesi non presentanto esuberi come quelli campani e nell'area lavorativa immediatamente inferiore è stato sopperito alla carenza di personale facendo svolgere ai quinti livelli mansioni superiori: le condizioni di disoccupazione della Puglia verrebbero quindi appesantite da questo ulteriore illogico provvedimento -:

se risultino fondate le notizie per cui la Puglia sarebbe privata di 82 posti di lavoro e quali siano le ragioni di tale discutibile provvedimento. (4-16698)

MANZONI. – Al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:

nella marina di Campo di Mare, comune di San Pietro Vernotico (BR), a pochissima distanza dalla battigia, il provveditorato alle opere marittime di Bari, su finanziamento dell'Enel, fece erigere sei barriere frangiflutti per una estensione di mare di oltre un miglio « per la salvaguardia del centro urbano », senza tenere conto delle gravi conseguenze ambientali che illustri esperti avevano previsto e che, purtroppo, si sono verificate a distanza di appena tre anni dall'intervento;

la costruzione dei frangiflutti, infatti, ha causato il totale degrado dell'ambiente essendone stati alterati gli elementi naturali: l'acqua del mare, prima tersa e cristallina, per effetto della mancanza del naturale ricambio, è diventata acquitrinio verdastro maleodorante; il fondale, in conseguenza, è divenuto melmoso e le alghe che vi allignano vanno in putrefazione emanando un puzzo nauseabondo; la sabbia, prima altamente quarzifera e di un colore biondo caldo, si è trasformata in un terriccio grigiastro e in molti punti ha addirittura preso il posto dell'acqua, tanto che i frangiflutti possono essere raggiunti a piedi:

gli effetti di tale alterazione sono vedimento risulterebbe grave e immotivato | stati, ovviamente, disastrosi: rinunzia alla

balneazione, sofferenza nel sostare sulla battigia, calo del movimento turistico, fuga dei residenti dalle proprie dimore;

il centro urbano di Campo di Mare, sorto unicamente in funzione della bellezza della marina e della salubrità dell'aria su un costone che sovrasta la distesa del mare, costituito da centinaia di villette, assistito da numerose attività commerciali, meta di migliaia di turisti, rischia, per un intervento definito « a salvaguardia », il definitivo degrado, il depauperamento delle risorse impegnate, l'abbandono —:

quali urgenti provvedimenti intendano adottare atti a ripristinare le condizioni ambientali della marina di Campo di Mare, affinché i cittadini usufruiscano di un bene naturale non violentato. (4-16699)

BARRA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere — premesso che:

a seguito del terremoto del novembre del 1980, in Basilicata — per effetto dell'articolo 32 della legge 219 del 1981, sono state realizzate otto aree industriali localizzate a Isca Pantanella, Vitalba, Balvano, Baragiano, Nerico, Melfi, Viggiano e Tito;

l'attività di gestione e di manutenzione delle aree suddette è stata affidata inizialmente in concessione alla Castalia SpA, la quale ha continuamente svolto tale compito fino al 31 ottobre 1991, data in cui la gestione e la manutenzione delle aree, degli impianti e di tutte le infrastrutture esistenti sono state assunte – fino al 31 ottobre 1994 – dal consorzio gestione servizi di Potenza nel quale, alla Castalia, veniva comunque riconosciuto un ruolo prevalente;

più recentemente, per effetto di successivi e più volte reiterati decreti-legge, la gestione diretta delle aree e degli impianti veniva trasferita ope legis al consorzio per lo sviluppo industriale di Potenza con il conseguente accollo di rilevanti oneri finanziari, nonostante che la proprietà continuasse ad essere mantenuta dal Ministero dell'industria;

senza tenere in alcun conto i progetti gestionali predisposti dal consorzio, il Ministro dell'industria ha elaborato criteri di ripartizione dei fondi che penalizzano fortemente il consorzio ASI di Potenza, al quale sono stati assegnati 600 milioni, insufficienti a coprire i costi di gestione degli impianti e delle infrastrutture che l'ASI sopporta per conto del Ministero;

questo comportamento del Governo e del Ministero dell'industria avrà come conseguenza l'impossibilità di assicurare i servizi necessari alle aziende sorte con la legge 219 del 1981, e di dare risposte positive alle nuove richieste di insediamento che in questo periodo vengono sottoposte all'attenzione del consorzio;

inoltre, non potendo il consorzio ASI di Potenza mantenere gli obblighi contrattuali assunti, almeno 80 delle 125 unità dipendenti dell'AIP (che gestisce i servizi delle aree industriali) corrono il rischio di trovarsi a breve senza lavoro;

tutta la questione dell'industrializzazione della legge 219 del 1981, in Basilicata necessita di un'azione decisa e di una forte presa di posizione del Governo anche in merito alla utilizzazione delle aree revocate e delle strutture non funzionanti —:

quale sia lo stato attuale degli insediamenti nelle aree industriali della Basilicata e quali misure il Governo sta approntando per una piena utilizzazione delle aree e degli impianti;

se il Ministro in interrogato non ritenga necessario organizzare con urgenza, così come richiesto dalla regione Basilicata e dal consorzio ASI di Potenza, un tavolo istituzionale di trattative che affronti tutti i problemi connessi alle aree industriali sorte per effetto della legge 219, ivi compresi quelli della gestione e della manutenzione, individuando soluzioni in grado di farle decollare per contribuire alla ri-

presa economica ed occupazionale delle zone colpite dal terremoto del 1980.

(4-16700)

BARRA. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. – Per conoscere – premesso che:

l'arenile di Metaponto, frazione del comune di Bernalda (MT), a seguito delle avversità atmosferiche e le conseguenti mareggiate verificatesi durante la scorsa estate è stato fortemente danneggiato perché eroso ulteriormente rispetto alle passate stagioni balneari;

tale danneggiamento sta compromettendo l'esercizio e l'attività degli stabilimenti balneari per il prossimo anno e, di conseguenza, di tutti gli operatori turistici perché è, purtroppo, realistico prevedere, anche quest'anno, il ripetersi di siffatto fenomeno, ormai divenuto ciclico, che sta determinando l'erosione progressiva delle coste del mar Ionio —:

quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano intraprendere al fine di non compromettere la tutela di un bene pubblico, qual è la spiaggia di Metaponto Lido, e di salvaguardare le attività imprenditoriali interessate, stante anche la loro rilevanza per il sostegno dell'economia del comune di Bernalda. (4-16701)

BARRA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:

nel comune di Bernalda (MT) la principale arteria di comunicazione urbana, a causa della conformazione del territorio, è la S.S. 407 denominata « Basentana », la quale collega il centro abitato alle proprie frazioni agricole, turistiche, artigianali e industriali;

alla preminente rilevanza della suddetta strada statale non corrisponde, però, un adeguato svincolo che, consentendo una agevole comunicazione tra centro urbano e zone esterne, favorirebbe anche la salvaguardia dell'incolumità pubblica; infatti, in tale arteria confluiscono quotidianamente gli abitanti di Bernalda che si recano a lavorare nell'area industriale sita in Val Basento e nella frazione di Metaponto; detto traffico, unitamente a quello agricolo che si immette (su tale arteria), con automezzi del tutto particolari, determina disagi e pericolo per la sicurezza degli automobilisti;

inoltre, in estate lo svincolo, oltre a porsi al servizio di un abitato di circa 12.000 abitanti, servirebbe a tutelare gli oltre 30.000 viaggiatori che formano il flusso turistico stagionale;

attualmente, invece, si determinano code, disagi e pericoli dovuti alla insufficienza e alla pericolosità dell'incrocio esistente, in quanto la S.S. n. 407 riceve e smaltisce il traffico da e per l'autostrada del sole, l'utenza diretta al mare (litorale jonica), nonché il traffico alimentato da tutti i comuni che gravitano sulla valle del Basento e dal capoluogo di provincia (Matera);

al fine di ridurre tali problemi, l'ente di governo locale ha effettuato uno studio che ha evidenziato che la creazione di uno svincolo di tipo « a trombetta » con doppia entrata ed uscita dall'abitato, relativamente ad ogni senso di marcia, potrebbe porre fine ai problemi sopraindicati;

il costo stimato per la realizzazione di tale opera stradale è di circa 5 miliardi, insostenibile dal comune, dichiarato dissestato fino al 1998 -:

se il Ministro, alla luce delle problematiche suesposte, intenda prendere in considerazione l'urgenza di realizzare la suddetta opera al fine di porla in un programma di sviluppo che, oltre a sostenere gli interessi socio-economici della comunità di Bernalda, concorra alla salvaguardia dell'incolumità pubblica. (4-16702)

LANDOLFI. — Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:

con concessione rilasciata dalle Ferrovie dello Stato SpA il consorzio ITAL-

COCER è impegnato nella realizzazione di un cavalcavia per la soppressione del passaggio a livello che insiste sul Km 162,347 della linea Roma-Napoli (via Cassino) in località 5. Felice nel Comune di Tora e Piccilli (Ce):

il progetto esecutivo prevede un tracciato in parte sviluppato in trincea e in parte in rilevato;

il suddetto tracciato, tenuto conto dell'ingombro del rilevato, passa a circa 15 metri dai fabbricati e addirittura a 5 metri da uno di essi costituendo in tal modo un serio pericolo per la pubblica e privata incolumità;

il cavalcavia attraversa anche zone previste dal PRG come C1 e C2;

in ripetuti incontri con i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato e del consorzio ITALCOCER, i residenti, supportati anche da pareri tecnici di parte, hanno proposto di apportare una piccola variante al progetto -:

se non si ritenga opportuno ordinare l'immediata sospensione dei lavori per consentire di apportare la variante al tracciato e, di conseguenza, evitare il permanere del pericolo per la privata e pubblica incolumità:

se sia stato previsto un indennizzo per gli artigiani che saranno costretti ad abbandonare la zona interessata dalla realizzazione del cavalcavia. (4-16703)

LANDOLFI. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Per conoscere – premesso che:

all'inizio del 1995 presso il Ministero dell'industria è stata costituita una commissione per l'esame di offerte di consulenze relative al monitoraggio dei programmi d'iniziativa comunitaria (PIC) denominati Konver e Prisma;

risulta all'interrogante che della suddetta commissione facciano parte il dirigente superiore della DPGI del Ministero, dottoressa Concetta Manca, il dottor Alessandro Carlizzi, il dottor Carlo De Vincentiis ed il dottor Antonello Lapalorcia -:

- a) se e quando sia stata formalizzata la costituzione della suddetta commissione;
- b) dove e quando sia stato pubblicato il bando di gara relativo agli incarichi di consulenze;
- c) se risponde al vero che le società interpellate per i succitati programmi PIC siano solo tre, e precisamente: ISRI Srl, NOVA Srl ed ECOTER Srl, tutte di Roma;
- d) in caso affermativo, perché non sia stato diffuso un normale bando di gara con la pubblicazione dei requisiti richiesti per l'attribuzione degli incarichi, atteso l'elevato importo degli stessi;
- e) se risponda al vero che vincitrice di entrambi i succitati programmi PIC sia stata la ISRI Srl;
- f) a quanto ammonti l'importo complessivo di tali consulenze. (4-16704)

MARENCO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il signor Mariano Persico, nato a Randazzo (Catania) il 9 novembre 1920 e residente in Genova, Via Cellini n. 5/7, ha presentato in data 23 novembre 1994, alla direzione regionale delle entrate per la Liguria, istanza di recesso dal ricorso avanzato dalla stessa direzione regionale in data 11 agosto 1994 alla commissione tributaria centrale, avverso la decisione n. 213 ottobre 1994 del 27 aprile 1994 della commissione tributaria di 2º grado di Genova:

in merito a detto ricorso presentato dalla direzione regionale delle entrate per la Liguria alla commissione tributaria centrale il signor Persico rileverebbe le seguenti incongruenze:

1) l'errore della direzione nel sostenere che le ritenute alla fonte effettuate sull'indennità di buona uscita, erogata dal-

l'ENPAS al signor Persico, risalgono all'anno 1977, in quanto – da documentazione che sarebbe stata allegata all'istanza di recesso in questione e che comunque sarebbe già stata in possesso dell'amministrazione finanziaria in quanto già inserita nel modello n. 740 del 1983 del signor Persico – si desume che l'ultima parte della suddetta indennità è stata erogata dall'ENPAS con delibera n. 40848-816951 del 4 marzo 1982 comunicata con lettera raccomandata del 16 marzo 1982;

- 2) da quanto sopra esposto può desumersi alla data di presentazione di ulteriore istanza di rimborso, il 4 ottobre 1984, il termine di 18 mesi dalla data di versamento delle ritenute non era ancora decorso e pertanto torna applicabile l'articolo 4, comma 1, della legge n. 482 del 1985, richiamato dalla direzione regionale delle entrate per la Liguria nel proprio ricorso, in quanto alla data di entrata in vigore della legge stessa (1º ottobre 1985), era stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, entro i termini dallo stesso previsti, non essendo trascorso il termine per proporre il ricorso alla commissione tributaria di 1º grado. inoltrato successivamente in data 24 febbraio 1989:
- 3) per tali il signor Mariano Persico ha chiesto alla direzione regionale delle entrate per la Liguria di recedere dal proprio ricorso e di accogliere l'istanza di rimborso, già ritenuta valida dalle pronunzie delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado -:

se quanto affermato dal signor Persico corrisponda al vero;

quale esito abbia avuto l'istanza in oggetto. (4-16705)

VASCON. – Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale. – Per sapere – premesso che:

sono più di cento gli infermieri extracomunitari che lavorano presso l'azienda per i servizi sanitari n. 1 triestina: si tratta di lavoratori sloveni, croati, ma anche polacchi ed albanesi;

- a fronte di tale numero di extracomunitari impiegati, altrettanti infermieri italiani sono stati licenziati dopo aver prestato da otto mesi ad oltre tre anni di servizio continuativo:
- i provvedimenti di licenziamento hanno provocato drammi sociali che coinvolgono tante famiglie triestine;

tale situazione è a dir poco sconcertante, e non si capisce con quale criterio si privilegino cittadini stranieri a scapito di lavoratori nazionali, data la cronica carenza di posti di lavoro su tutto il territorio nazionale —:

- 1) quali motivi abbiano provocato il licenziamento di tanti infermieri dell'azienda sanitaria n. 1 di Trieste;
- 2) in base a quali provvedimenti legislativi siano stati assunti gli infermieri extracomunitari;
- 3) quali siano i parametri che vengono applicati nell'assunzione di un lavoratore straniero piuttosto che uno italiano;
- 4) se non si ritenga doveroso, alla luce della situazione precaria che coinvolge tante famiglie di Trieste, bloccare immediatamente i contratti degli infermieri extracomunitari e contestualmente provvedere alla sollecita riassunzione degli italiani a vario titolo licenziati o senza lavoro per fine contratto. (4-16706)

TRIONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente. – Per sapere – premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 veniva dichiarato, a far data dall'11 febbraio 1994, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della regione Campania;

con propria ordinanza il prefetto di Napoli delegato ex OPCM 7 ottobre 1994,

disponeva la chiusura di alcune discariche imponendo la provincializzazione dello smaltimento rifiuti e quindi l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di aree di stoccaggio provvisorio;

il Consorzio di bacino SA1, in modo arbitrario ed univoco, senza consultare l'assemblea o il consiglio di amministrazione, individuava nei comuni di Sarno, Nocera Inferiore e Pagani i siti dove realizzare speciali forme di smaltimento nonché discariche controllate di 1ª categoria;

per il comune di Sarno il sito dove allocare tale discarica veniva individuato nella fascia pedemontana e precisamente nel Vallone Santa Lucia;

tale individuazione, per quanto concerne non solo la città di Sarno ma l'intero agro sarnese-nocerino, è da ritenersi inidonea e sconsigliabile per le seguenti motivazioni:

a) è stato registrato ed accertato un vasto e complesso fenomeno di subsidenza che ha causato, e continua a causare, ingenti danni al patrimonio immobiliare, con pericolo di crolli, ed alle strutture esistenti. Tale preoccupante fenomeno, che ha provocato vivo allarme nelle popolazioni dell'Agro, è stato studiato dal professor ingegner Giuseppe Ricceri dell'università di Padova per conto della MOVEFER e dal professor Leonardo Cascini dell'università di Fisciano per conto della ex Asmez;

b) in tutta la zona pedemontana della città di Sarno persistono captazioni di acqua potabile che, per il tramite dell'acquedotto campano, provvedono all'approvvigionamento idrico di una vastissima area della provincia di Napoli oltre, naturalmente, quella locale. Tale zona oltre ad essere classificata come zona sismica di III categoria, è soggetta a vincolo idrogeologico;

c) l'intera fascia pedemontana ove trovasi il Vallone Santa Lucia è sottoposta a vincolo della sovrintendenza dei beni culturali e ambientali; d) vi è una palese violazione delle disposizioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 19982, n. 915 che, per ragioni di sicurezza, impongono che una discarica sia ubicata lontano dai punti di approvvigionamento di acqua ad uso potabile;

tali considerazioni e difficoltà, oggettivamente e scientificamente accertate, rendono la città di Sarno, e l'intero agro sarnese-nocerino, area ad alto rischio ambientale, con gravissimo pericolo per la salute e la incolumità pubblica delle sue popolazioni, così come evidenziato nel pubblico convegno tenutosi a Sarno il 2 dicembre 1995 ed organizzato dal Centro culturale della Valle del Sarno « Proposte ambientali »;

in data 24 novembre 1995, il Servizio geologico nazionale, a seguito di un ulteriore sopralluogo in località Vallone Santa Lucia ha espresso, a quanto è dato di sapere, parere sfavorevole alla localizzazione di una discarica, seppur provvisoria, parere negativo espresso anche dal servizio geologico dell'amministrazione provinciale di Salerno —:

se non ritengano di dovere intervenire, ognuno per la parte di propria competenza, presso il prefetto di Napoli, quale Commissario straordinario per la emergenza rifiuti in Campania; il prefetto di Salerno; il presidente della regione Campania; il presidente dell'amministrazione provinciale di Salerno affinché dichiarino inidonea la allocazione di una discarica emergenziale di stoccaggio provvisorio o definitivo nelle incisioni montane e specificatamente nel Vallone Santa Lucia in Sarno, se in generale nell'intero territorio dell'agro sarnese-nocerino e adottino tutti i provvedimenti necessari e conseguenziali ad evitare un disastro ecologico di proporzini catastrofiche qualora dovesse verificarsi l'inquinamento delle falde acquifere superficiali e sotterranee o alluvionamenti, inondazioni, smottamenti perdurante il preoccupante fenomeno della subsidenza.

(4-16707)

MARINO BUCCELLATO, GIOVANNI MARINO e LUCCHESE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Menfi, sito nella Valle del Belice, due cittadini hanno intrapreso da venti giorni, per protesta, lo sciopero della fame, anche in rappresentanza di 50 famiglie interessate alle sorti di quella zona sita in centro storico e definita « isola di interesse ambientale »:

nella zona sorge il palazzo Viviani che nel lontano 1977 già doveva essere acquisito dal comune di Menfi e che a distanza di 28 anni detto palazzo è in uno stato di assoluto abbandono e degrado e nella impossibilità di alcuna operazione di restauro e conservazione;

l'amministrazione comunale di Menfi ha approvato una variante al piano particolareggiato « isola di interesse ambientale », il quale prevede per palazzo Viviani il restauro conservativo a spese dei proprietari, i quali non possono, allo stato attuale, neppure attingere agli appositi fondi in quanto, a suo tempo, non hanno provveduto, non certo per loro dimenticanza ma per la specificità del caso, a presentare progetto e relativa domanda. Oggi da parte degli interessati, quindi, si chiede l'autorizzazione alla demolizione e alla ricostruzione di nuove abitazioni –:

se sia a conoscenza di questa incresciosa ed annosa vicenda di cui si è occupata la stampa nazionale;

quali siano gli interventi che intende attuare per sanare questa situazione che penalizza circa 50 famiglie del comune di Menfi. (4-16708)

ALOI, VALENSISE e COLOSIMO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

se sia al corrente della legittima diffusa preoccupazione dei dipendenti della TELECOM (ex SIP) della Calabria dei quali si prevede la riduzione del numero, oltre che il trasferimento di un non esiguo contingente degli stessi in altre regioni d'Italia con tutte le conseguenze in termini di difficoltà logistiche e finanziarie che ciò verrà a comportare;

se non ritenga, ove si stesse per adottare siffatto provvedimento, di dover soprassedere all'iniziativa che, oltre a determinare situazioni di grave disagio al personale interessato ed alle famiglie dello stesso, finirebbe per incidere, nel caso della riduzione del numero dei dipendenti, su una già precaria situazione occupazionale regionale, mentre determinerebbe uno sradicamento del personale trasferito dal proprio tessuto sociale, essendo preferibile che servizi di questo tipo siano svolti in stretto collegamento con la realtà socioterritoriale locale. (4-16709)

BALDI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in data 19 ottobre 1995 con decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 novembre 1995, il Ministero delle finanze ha individuato le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali dell'anno 1996;

nel dispositivo del suaccennato decreto 19 ottobre 1995 il Ministero delle finanze nella individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie ha fra l'altro, accennato alla rivelanza nazionale o internazionale delle stesse; il loro collegamento con avvenimenti sportivi; alla capacità di richiamare la massima partecipazione di pubblico e, quindi, dei potenziali acquirenti dei biglietti; sempre nel dispositivo del Decreto si fa altresì esplicita menzione, fra le diverse prioritarie esigenze, alla più ampia presenza delle tradizioni locali;

nell'elenco delle manifestazioni, cui collegare le lotterie nazionali nel 1996, non compare la lotteria nazionale Centomiglia del Garda;

detta lotteria abbinata alla regata velica disputatasi nel 1995 sulle acque del

lago di Garda ha in pieno atteso al dispositivo del Decreto Ministeriale di cui trattasi in quanto:

ha valorizzato a livello internazionale il comprensorio benacense ed il più affascinante dei suoi sports, la vela;

sono stati venduti oltre 1.500.000 biglietti:

la regata velica in oggetto si è disputata sulle acque del lago di Garda per la 45ª volta:

il ritorno d'immagine per la promozione turistica del lago di Garda, fuori dei confini nazionali, è stato più che notevole -:

se non ritenga opportuno inserire, fra le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali dell'anno 1996, anche la 46a edizione della Centomiglia del Garda.

(4-16710)

STORACE. - Al Ministro dell'interno. -Per sapere:

se corrisponda a verità ciò che ha denunciato il presidente della XX circoscrizione di Roma, Marco Clarke, secondo cui il difensore civico regionale, nonostante la nomina ed il gettone di presenza pari a quello di un consigliere regionale, non risponde neanche al telefono evidenziando una sistematica assenza. (4-16711)

MASTRANGELO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere premesso che:

con sentenza 1466 del 1983, è stato stabilito che: « Negli appalti di 00.pp., qualora l'esecuzione dei lavori sia stata ritardata per colpa dell'amministrazione, all'impresa appaltatrice può essere accreditato, a titolo di risarcimento del danno, l'importo corrispondente alla quota percentuale di alea sul prezzo dell'opera detraibile dei maggiori costi (pari nella specie al cinque per cento ex articolo 1 decreto legge 6 dicembre 1947 n. 1501), se e nella l'attuale situazione, ha scarsissime possi-

proporzione in cui l'incremento dei costi si sia verificato nel periodo di protrazione dei lavori imputabili alla mora della amministrazione »:

di uguale tenore sono i lodi n. 8 del 14 marzo 1984 del Presidente Giacchetti e n. 5 del 19 gennaio 1988 del Presidente Santaniello -:

se il Governo sia orientato al rispetto della sentenza e dei lodi arbitrali e, di conseguenza, ad accogliere le richieste delle imprese che si trovino nelle condizioni di aver ricevuto danni per ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a colpe da addebitare alla amministrazione pubblica. (4-16712)

MASTRANGELO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. - Per conoscere premesso che:

l'embargo a cui è sottoposto da circa cinque anni l'Irak, nel tempo è diventato pressoché totale, in quanto, non consentendo l'esportazione del petrolio, preclude, di conseguenza, le possibilità di acquisto di generi alimentari e medicinali:

detta sanzione sta provocando gravi situazioni di assoluto disagio alla popolazione ed in particolare a bambini, donne e anziani;

oltre ad una elevata percentuale di gente denutrita, negli ospedali non sono più diagnosticabili e conseguentemente non curabili disfunzioni tiroidee, cancro e leucemia:

in massima parte, e purtroppo anche quelli sui bambini, gli interventi chirurgici vengono ormai effettuati senza anestesia;

i neonati, soprattutto prematuri, se fortunati, devono condividere la stessa incubatrice, normalmente in condizioni igieniche e di funzionamento precarie, con le conseguenze, facilmente intuibili, generate da dette situazioni;

la maggior parte dei neonati, stante

bilità di sopravvivenza, con un aumento attuale della mortalità infantile dieci volte superiore a quello registrato in passato;

ormai, per la mancanza in quantità adeguata di cibo, medicinali ed apparecchiature sanitarie, si contano diverse centinaia di decessi quotidiani;

prendendo atto di una realtà che rappresenta un ulteriore capitolo vergognoso nella storia di questa società, la quale nell'accreditarsi «civile» dimostra purtroppo esattamente l'opposto, altre nazioni hanno «scongelato» i conti bancari del Governo irakeno, vincolando tale decisione all'acquisto esclusivamente presso produttori nazionali, di medicinali ed alimentari;

presso alcune banche italiane risulterebbero « congelati » conti per un importo presunto di circa centottanta milioni di dollari, di proprietà del Governo irakeno, al quale, dall'inizio dell'embargo, non sarebbe stato riconosciuto alcun interesse attivo:

quali siano gli istituti bancari nazionali, con i relativi importi, depositari dei conti « congelati » di proprietà del Governo irakeno;

quale sia stata, in questi anni, l'eventuale destinazione d'uso e l'ammontare degli interessi bancari maturati dagli stessi;

se il Governo italiano, in attesa della fine dell'embargo, in considerazione dell'estremo stato di disagio della popolazione irakena e nel più assoluto rispetto del diritto di proprietà, non ritenga doveroso ed opportuno allinearsi ad altre nazioni, « scongelando » dette somme per un utilizzo vincolato all'acquisto, esclusivamente presso produttori nazionali di generi alimentari, medicinali ed attrezzature sanitarie;

se gli istituti bancari nazionali, depositari delle cifre già menzionate, non ritengano ubbidire ad un dettato morale che li porterebbe a quantizzare ed ufficializzare le cifre corrispondenti agli interessi maturati, destinandole immediatamente all'acquisto di generi di prima necessità da inviare al popolo irakeno. (4-16713)

GAMBALE, CENNAMO, GIARDIELLO, MANGANELLI, COMMISSO e MONTI-CONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

continuano in tutta Italia le proteste degli studenti contro la manovra finanziaria e per il diritto allo studio;

tale protesta si articola in assemblee permanenti, autogestione, occupazione degli istituti, cortei in varie città, e comunque è sempre rimasta pacifica, non violenta e certamente non finalizzata ad acuire lo scontro sociale:

a tale mobilitazione degli studenti, in alcune città si è contrapposto l'intervento dell'autorità giudiziaria e della forza pubblica:

in alcuni casi, come a Napoli, sono stati addirittura denunciati gli studenti per interruzione di pubblico servizio, occupazione di strutture pubbliche;

se il Ministro dell'interno, più volte sollecitato, anche direttamente con interventi in aula, non ritenga ormai urgente un suo intervento per chiarire la posizione del Governo in merito a tutta la vicenda:

se, soprattutto, non ritenga di dover, pur nel rispetto della legalità, garantire il diritto alla protesta legittima degli studenti italiani, che stanno manifestando per il miglior funzionamento della scuola statale. (4-16714)

BOLOGNESI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Vernazza (SP) esiste una sezione distaccata della scuola media statale « E. Fermi » di Monterosso e, per l'anno scolastico in corso, è aperta la classe terza:

il prossimo anno è prevista l'iscrizione di un numero superiore a cinque alunni alla classe prima;

alcuni di questi alunni provengono da frazioni remote del comune di Vernazza;

la conformazione orografica ed il sistema viario del comune, che è ubicato all'interno della comunità montana nel comprensorio delle Cinque Terre, rendono estremamente gravosi e lenti gli spostamenti: l'unico scuolabus a disposizione del Comune è costretto a raccogliere insieme i bambini che frequentano le scuole elementari e quelli delle medie percorrendo un itinerario tortuoso ed i cui tempi di percorrenza, in condizioni climatiche ottimali, non sono mai inferiori ai 40-50 minuti;

gli alunni dovrebbero, in alternativa, per recarsì a scuola nel plesso di Monterosso, prendere il treno, ma, a seguito delle misure di ristrutturazione decise dalle Ferrovie dello Stato, la stazione di Vernazza, per la quale passano ad alta velocità treni a lunga percorrenza, è incustodita e con le sale d'aspetto chiuse e ciò espone i bambini a gravissimi rischi per la sicurezza e l'incolumità;

uno dei nuovi alunni iscritti alla prima media è portatore di handicap e non è autonomamente in grado di salire sul treno senza un accompagnatore, che il Comune non è in grado di garantire;

mentre sono in corso progetti, a livello nazionale e comunitario, di valorizzazione del territorio delle Cinque Terre, con ingenti stanziamenti, il cui presupposto è, ovviamente, la presenza di una popolazione residente sul territorio stesso, non si possono assumere misure il cui esito comporti lo sradicamento e la emigrazione della popolazione stessa per mancanza dei servizi pubblici essenziali;

le disposizioni di cui al decreto ministeriale 131 del 1994, così come quelle contenute nella ordinanza ministeriale n. 315 dello stesso anno, consentono ai provveditori agli studi la costituzione di classi in deroga ai limiti minimi stabiliti dalla

norma, in considerazione delle esigenze dei comuni montani e di specifiche condizioni di disagio -:

se non ritenga opportuna la predisposizione di un progetto che, assicurando l'indispensabile mantenimento dell'attività didattica della sezione distaccata della scuola media « E. Fermi » di Vernazza, garantisca la continuità educativa tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, evitando rischi e disagi ai bambini e scongiurando il pericolo che essi si trovino materialmente nell'impossibilità di proseguire nella scuola dell'obbligo. (4-16715)

CERULLO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

con lettera prot. n. 15423/A del 22 dicembre 1994 il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici faceva presente – in ordine al programma straordinario di edilizia residenziale previsto dall'articolo 18 della legge 203/91 – che «l'operatore deve impegnarsi a non trasferire ad altro soggetto la realizzazione del programma» –:

come abbia potuto consentirsi, in relazione ad intervento da eseguirsi nel comune di Piacenza, la sostituzione del soggetto attuatore fallito Ceci SpA di Parma con la cooperativa PC 74;

chi abbia dichiarato, o comunque accertato, che l'intervento de quo è « strettamente necessario » alla lotta alla criminalità organizzata, così come richiesto dalla precitata normativa. (4-16716)

CERULLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

a seguito di bandi concorsuali per la concessione di alloggi riservati ad appartenenti alle forze di Polizia furono assegnati appartamenti ubicatì in Roma Via Rosina Anselmi, 43 e Via Giuseppe De Marini, 21;

tali assegnazioni dovevano essere subordinate al possesso di determinati requisiti.

Appartamenti di Via Rosina Anselmi, 43.

Scala « C », interno 1, primo piano – assegnatario Tarulli – saltuariamente vi abita il suocero; scala « G », interno 5, terzo piano – assegnatario Mazzucco – subaffittato; scala « H », interno 7 – assegnatario Castagna – non occupato dall'assegnatario; scala « I », interno 4 – libero – assegnato e rifiutato; scala « L », interno 5 – subaffittato alla famiglia Russo Lungamier Mura; scala « N » – assegnatario Calabrese – trasferito a Lecce – subaffittato; scala « O » – assegnatario Cinardi – trasferito a Rieti – subaffittato.

Appartamenti di Via Giuseppe De Marini n. 21.

Gli appartamenti sottocitati, dopo dieci anni dall'assegnazione, non risultano aver consumato energia elettrica, come si può evincere dalla lettura dei contatori, per cui si deduce che l'abitazione non è occupata:

interno 60 – assegnatario Adolesso – contatore 00020 KW; interno 28 – assegnatario Cerrato – contatore 00196 KW, pensionato e fruente di alloggio di servizio presso commissariato « Tuscolano »; interno 63 – assegnatario Serra – contatore 3873, abita a Ciampino –:

se risponda al vero, che taluni degli assegnatari abbiano perso tali requisiti perché titolari e occupanti di alloggi privati nella capitale e/o in provincia o perché ormai in congedo, si sono trasferiti in altri comuni, e che quindi abbiano subaffittato tali appartamenti anche ad estranei all'amministrazione;

se risponda al vero che, benché informata l'amministrazione non ha tuttora assunto alcun provvedimento in merito;

se sia veritiero che i suddetti alloggi siano tuttora in uso a soggetti privi degli anzidetti titoli. (4-16717)

MARENCO e LO PORTO. — Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere – premesso che:

malgrado nel recente passato da più parti siano state assunte iniziative volte al rilancio della cantieristica navale di Palermo, nel corrente anno 1995 detti cantieri hanno potuto contare su commesse per non più di una diecina di navi, quasi tutte di piccolo tonnellaggio;

sino ad oggi da parte della Fincantieri si sono avute poco più che generiche rassicurazioni, senza che tuttavia si siano fatti concreti passi avanti per fare di Palermo un polo della moderna cantieristica nel Mediterraneo:

tale stato di cose rischia di divenire gravemente pregiudizievole per il futuro occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati presso i cantieri navali di Palermo -:

quali iniziative si intendano assumere per agevolare in concreto il rilancio dei suddetti cantieri navali, onde consentirne lo sviluppo economico e produttivo, nonché la salvaguardia e la crescita dei livelli occupazionali. (4-16718)

GAMBALE. – Ai Ministri dell'interno e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

la ditta Alfa Program di Alfa sas di Ermiglia S. & C., con sede legale in Udine, alla via Nardini 27, attiva nel campo delle pensioni assicurative e collegata all'azienda tedesca Bayerische, organizza periodicamente dei seminari per formare operatori finanziari —:

se la ditta Alfa Program possegga le necessarie autorizzazioni per esercitare regolarmente tale attività;

se i contratti da essa stipulati con i clienti e i propri promotori finanziari siano conformi alla vigente normativa. (4-16719)

SCOZZARI, DI LELLO FINUOLI, LU-MIA, RIZZA, GRASSO, DI STASI, NO-VELLI, GAMBALE, MANGANELLI e DA-NIELI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

in alcuni comuni della provincia di Agrigento, Enna e Caltanissetta continua l'emergenza idrica;

un guasto al dissalatore di Gela (fermo per 8 giorni) ha determinato un grave ritardo nella distribuzione dell'acqua in provincia di Agrigento, con disservizi e inaccettabili ripercussioni nei confronti dei cittadini siciliani;

- il Governo regionale non è stato in grado di intervenire immediatamente, attivando le fonti idriche della condotta di Favara-Burgio e della diga Garcia dove attualmente sono invasati oltre venti milioni di metri cubi di acqua inutilizzati;
- il Governo regionale non è stato in grado di rispettare i protocolli d'intesa, infatti non è stato attuato l'immediato impiego delle fonti alternative in casi di emergenza;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 1995 n. 2408, considerato il periodico stato di crisi di alcune regioni, ha dato poteri speciali nominando il Presidente della Regione Siciliana commissario delegato per la gestione delle acque;

in base alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio (n. 2408 del 1995) venivano conferiti al prefetto di Agrigento (articolo 3) specifici poteri per l'effettuazione di alcuni lavori, che puntualmente ed efficacemente sono stati eseguiti in tempi rapidissimi;

in sei mesi il Governo regionale non ha prodotto i risultati sperati, ne tanto meno sono stati eseguiti i lavori previsti nell'ordinanza presidenziale, mentre in Sardegna vi è stata l'immediata attivazione del Governo regionale;

in base all'articolo 13 ultimo comma citata ordinanza presidenziale (n. 2408 del 1995), il commissario governativo, ossia il Presidente della Regione siciliana, avrebbe dovuto riferire periodicamente ogni due mesi, sull'attuazione dell'ordinanza indicata:

il Governo regionale ed in particolare il Commissario unico per le acque (in base ai poteri conferitigli), non è stato in grado di fronteggiare l'emergenza idrica -:

se intenda intervenire revocando immediatamente i poteri speciali conferiti al Presidente della Regione siciliana onorevole Matteo Graziano, nominato commissario governativo delegato (ai sensi dell'articolo 13 e ss. Ord. Pres. Cons. Min. n. 2408 del 1995), ed attribuirli ai Prefetti delle citate province siciliane, così come è stato fatto al G7 di Napoli —:

se risulta a verità che il commissario governativo onorevole Matteo Graziano non ha mai riferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, violando l'articolo 13 citato, e quali provvedimenti intenda assumere. (4-16720)

INCORVAIA. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Per conoscere – premesso che:

il comune di Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento, è stato escluso dal primo programma per la metanizzazione dei comuni meridionali, deliberato dal CIPE nel 1981:

inserito successivamente nel secondo programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, deliberato il 25 ottobre 1984, il comune, anche per la irresponsabile negligenza degli amministratori pro tempore, non è riuscito a superare le difficoltà procedurali emerse;

il metanodotto attraversa la città, che però, unica tra i comuni del circondario, non è metanizzata e resta priva della rete di distribuzione e della preziosa sostanza energetica;

il sindaco di Palma di Montechiaro, professor Rosario Gallo, ha rimesso ora in moto le procedure per la realizzazione

della rete, sollecitando l'impresa, che aveva avuto la concessione e con la quale era stato stipulato il contratto nel 1991, a predisporre il progetto esecutivo, che risulta già in corso di redazione e dovrebbe essere portato all'approvazione entro questo mese;

con nota del 23 novembre 1995, il sindaco ha anche chiesto al Ministero dell'industria e al presidente della regione siciliana il finanziamento dell'opera, essenziale per lo sviluppo della città;

Palma di Montechiaro ha una popolazione di circa trentamila abitanti, di cui seimila registrati all'AIRE, con ottomila disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, ed è città, nota in tutta Europa per i gravi problemi economico-sociali e di legalità, che finalmente sta seriamente lottando per entrare nella normalità, e chiede la necessaria attenzione —:

se intenda aderire alla richiesta del sindaco di Palma di Montechiaro, e operare perché si finanzi la rete di metanizzazione del comune di Palma di Montechiaro. (4-16721)

TANZARELLA. – Ai Ministri della pubblica istruzione e al Ministro di grazia e giustizia. – Per sapere – premesso che:

l'articolo 2 della legge n. 350 del 1958 prevede l'istituzione del titolo di specializzazione di insegnanti di scuola carceraria, conseguito al termine di un corso organizzato dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero di grazia e giustizia, creando il ruolo speciale degli insegnanti carcerari ed affidando la scuola nelle carceri ai maestri;

i maestri possiedono, quindi, uno status giuridico ben definito e hanno l'obbligo della permanenza nel ruolo speciale di 10 anni:

per la scuola media, invece, dopo l'introduzione dell'obbligo scolastico fino a 14 anni, non esiste una normativa specifica; i docenti non hanno *status* giuridico, essendo utilizzati nelle carceri a comple-

tamento delle ore di lezione della scuola normale, non hanno specializzazione, in sostanza in tali scuole si supplisce alla lacuna normativa con i corsi delle 150 ore per i lavoratori;

nelle carceri italiane a fronte di un numero sempre maggiore di detenuti (molti dei quali extracomunitari) mancano insegnanti, con grande sproporzione tra numero di detenuti e docenti;

risulta che in alcuni casi scuole carcerarie siano state chiuse o per mancanza di personale, o per inadeguata pubblicizzazione fra le persone detenute sia extracomunitari (circa il 50 per cento) sia quelli desiderosi di richiamo scolastico; ciò è accaduto a Latina, a Cagliari e a Lucca (in quest'ultima città però la situazione sembra essersi risolta), i cui provveditori agli studi, in ossequio alle leggi finanziarie, hanno eliminato la scuola proprio dove è più necessaria;

ad interrogazione presentata il 26 aprile 1995 (n. 4-09470), sulla necessità e l'urgenza dell'organizzazione dei corsi specifici per insegnanti carcerari, il Ministro competente ha affermato nella nota di risposta del 17 luglio 1995: « ... si informa che questa amministrazione, accertate le condizioni di fattibilità, ha già avviato le procedure per l'adozione del provvedimento ministeriale necessario per organizzare gli appositi corsi di specializzazione... »;

a tutt'oggi, però, non risultano essere stati banditi né corsi di aggiornamento né di specializzazione, nonostante sembri che tutto sia pronto e il provvedimento ministeriale prossimo all'attuazione;

in molte parti d'Italia non sono stati ancora nominati insegnanti per coprire i numerosi posti vacanti, anche se sforniti di specializzazione, in attesa che venga bandito il nuovo concorso —:

se i ministri in indirizzo non ritengano giunto il momento di affrontare il problema della rieducazione del detenuto in modo radicale, con sostegni economici e

morali, ma anche con insegnanti organizzati e istruiti, come avviene in molte altre nazioni civili:

se non ritengano ormai indifferibile adottare i provvedimenti ministeriali per bandire i corsi di aggiornamento e specializzazione:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per ripristinare la scuola dell'obbligo a Latina e Cagliari, sia elementare che media, sia come corso di educazione fisica che come corso di alfabetizzazione o di educazione permanente per adulti detenuti. (4-16722)

TANZARELLA, GIANNOTTI, CALDE-ROLI, SAIA, NARDINI, CORNACCHIONE MILELLA, GIACCO, LUMIA, MASELLI e RINALDI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il dottor Tola Artan, nato a Peshkopi Dibra (Albania), in Italia dal 1992 grazie ad una chiamata nominativa come collaboratore domestico con contratto biennale corrispondente ad un permesso di soggiorno biennale concesso per lavoro subordinato, e il dottor Victor Chaiter, nato a Riga (Lettonia), in Italia dal 1991 grazie ad una chiamata nominativa come lavoratore dipendente con un permesso di soggiorno valido fino al 1997, entrambi in possesso del diploma di laurea in medicina conseguito nel loro paese d'origine e del diploma di laurea in medicina e chirurgia regolarmente conseguito in Italia, avendo superato l'esame di Stato, sono abilitati all'esercizio della professione;

il dottor Artan e il dottor Chaiter si sono rivolti all'Ordine dei medici della provincia ove risiedono;

la richiesta del dottor Artan, presentata in data 28 dicembre 1994, è stata respinta dal Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici di Caserta con delibera n. 2/2 e) del 2 marzo 1995 sulla base dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 39/1990, dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

n. 233/1946 e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950, in quanto non risulta fornito di un permesso di soggiorno in Italia quale lavoratore autonomo e non risultano accordi di reciprocità e/o commerciali tra lo Stato italiano e quello albanese;

al dottor Chaiter, all'atto di presentazione della domanda d'iscrizione, l'Ordine dei medici di Roma ha richiesto un permesso di soggiorno anteriore al dicembre 1989, mentre l'Ordine dei medici di Frosinone ha richiesto la cittadinanza italiana in aggiunta al permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

il parere n. 856/1995 del Consiglio di Stato ha condiviso la tesi del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri circa il carattere « transitorio » dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 39/ 1990 che prevede l'iscrizione negli albi professionali in deroga alle disposizioni che richiedono il requisito della cittadinanza italiana ovvero l'esistenza della condizione di reciprocità, limitando l'ambito di applicazione della norma ai cittadini extracomunitari già presenti sul territorio italiano alla data del 31 dicembre 1989, mentre il Ministero di grazia e giustizia considera a « regime » la predetta norma -:

se il Ministro intenda prendere provvedimenti per sanare una situazione di palese ingiustizia considerato che la ratio generale della legge n. 39/1990 risiede nella facilitazione di un inserimento il più possibile qualificato degli extracomunitari in Italia, che si pianifica con appositi decreti annuali (articolo 2), e il decreto n. 489/1995 non ha previsto nulla al riguardo. (4-16723)

STORACE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

da notizie di stampa (Corriere della sera) si apprende che un posto letto in un dormitorio pubblico costa al comune di Roma 900 mila lire al mese -:

se ciò corrisponde a verità;

in caso di risposta affermativa, se siano allo studio soluzioni che permettano spese minori e maggiore efficienza dei pubblici servizi. (4-16724)

STORACE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

un'inchiesta curata dall'automobile club di Milano, ha evidenziato un bilancio negativo sull'insegnamento della sicurezza stradale tra le discipline scolastiche;

da questa indagine sono emerse le carenze di un'insufficiente formazione dei docenti e la necessità di strumenti didattici specifici, in quanto quelli delle scuole sono inadeguati od addirittura inesistenti;

questi dubbi sono stati confermati anche dalla recente conferenza sul traffico di Stresa:

l'educazione stradale nelle scuole è lasciata alla libera iniziativa dei collegi dei docenti;

questi ultimi in rari casi si sono mossi di comune accordo con i provveditori e le amministrazioni provinciali, come nel caso di Bologna, Novara e Bergamo;

spesso è stata l'iniziativa e la buona volontà dei singoli insegnanti a supplire alle lacune del programma ministeriale -:

per quali motivi i programmi ministeriali oltre a non definire gli strumenti di insegnamento e le risorse abbiano lasciato ampia facoltà ai colleghi dei docenti nel determinare le ore da destinare all'insegnamento;

quali soluzioni si intendano adottare per consentire alla materia dell'insegnamento della sicurezza stradale di avere carattere omogeneo ed organico nella scuola italiana;

se siano stati approntati, e per quale data, gli strumenti didattici specifici per l'insegnamento dell'educazione e della sicurezza stradale. (4-16725) STORACE. — Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

se risulti quali siano e a quanto ammontino le spese sostenute dall'ATAC, l'azienda municipale dei trasporti capitolina, per la manutenzione degli automezzi del proprio parco macchine. (4-16726)

STORACE. — Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere:

se siano a conoscenza che il parco macchine dell'ATAC, azienda municipale capitolina di trasporti, ha un'età di 11,1 anni, costituendo quindi un'insidia quotidiana alla cittadinanza romana. (4-16727)

STORACE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che i lavoratori in cassa integrazione del consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone non percepiscono l'indennità della cassa stessa ormai da sei mesi, pur avendone pieno diritto, in quanto sono stati a loro prorogati gli ammortizzatori sociali per un altro anno a partire del maggio 1995. (4-16728)

STORACE. — Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere:

se risulti al Governo se il comune di Roma abbia intenzione di acquistare nuovi autobus per il trasporto pubblico e se eventualmente fra questi dovessero esserci degli autobus Inbus costruiti dalla IVECO, gli stessi che hanno causato degli incidenti gravissimi e mortali in passato. (4-16729)

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. — Per sapere — premesso che:

e della siin Germania e nel Regno Unito la (4-16725) legislazione che regola il flusso degli im-

migrati e ne combatte l'illegalità è diventata più efficace attraverso procedure più snelle ed espulsioni più rapide;

il Governo di Bonn ha introdotto una serie di controlli atti a verificare se effettivamente il rifugiato corra seri pericoli di natura personale nella sua patria di origine;

in Inghilterra si stanno disponendo alcune norme restrittive per ridurre il numero di richieste di asilo che, nella maggior parte dei casi, più che persecuzioni politiche o motivi religiosi, nascondono indigenza ed il bisogno di un lavoro;

delle 19 mila domande pervenute al Regno Unito nei primi sei mesi di quest'anno solo il 10 per cento rappresentavano casi reali di rifugiati;

in Italia, la polizia di Stato riesce solo ad intercettare il dieci per cento dei clandestini che circolano a Roma, un dato questo che rispecchia quello nazionale;

anche quando si riesce ad individuare chi soggiorna senza permesso, la procedura per arrivare all'espulsione è talmente complicata che offre mille scappatoie a chi tenta di evitare il ritorno a casa;

vi sono stranieri espulsi dall'Italia quattro o cinque volte, come il caso dei colombiani arrestati per traffico di droga, espatriati grazie alla legge che permette la scarcerazione e il ritorno a casa per chi deve scontare pene inferiori a tre anni e tornati in Italia abusivamente:

risulta all'interrogante che in Italia esiste un traffico dei falsi bosniaci e somali, i quali per motivi umanitari ottengono automaticamente il permesso di soggiorno -:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

per quali ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia proceduto a intensificare i controlli sul fenomeno dell'immigrazione clandestina; se intendano potenziare gli agenti delle forze dell'ordine preposti al controllo dell'immigrazione clandestina;

quali iniziative intendano assumere per impedire che tale increscioso fenomeno abbia a continuare;

se non ritengano di effettuare gli opportuni controlli presso le aziende e gli istituti che impiegano immigrati clandestini:

se il Governo intenda rivedere le procedure per l'esame delle richieste di asilo nonché quelle per il riconoscimento dello *status* di rifugiato nel corso degli ultimi cinque anni al fine di accertare se sussistano effettivamente le motivazioni addotte. (4-16730)

SIGONA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

- a Rosolini (SR) proseguono gli atti vandalici collegati al racket dei taglieggiamenti in danno di commercianti; l'ultimo episodio della serie risale a martedì 5 dicembre con l'incendio di un camion pieno di mobili della ditta arredamenti Pulino:
- a Rosolini non c'è Commissariato di Polizia, non c'è Polstrada, non c'è Guardia di finanza; per 23.000 abitanti c'é un organico di otto Carabinieri più un ausiliario -:

per quali motivi un territorio così popoloso e vasto viene lasciato alla mercé della malavita;

per quali motivi non si incrementi l'organico di Carabinieri, preso atto che per economizzare non si istituiscono Commissariati di polizia nei territori e comuni ove è presente l'Arma dei Carabinieri.

(4-16731)

SIGONA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

molti docenti del cosiddetto doppio canale da anni sono in attesa che si liberino i posti per accedere ai ruoli;

molti di questi docenti, i più anziani in particolare, sono danneggiati dal metodo di valutazione dei titoli in quanto diverso da quello previsto dall'OM n. 371 del 29 dicembre 1994, sicché tra le graduatorie provinciali per incarichi e supplenze e quelle del doppio canale esistono vistose differenze in quanto non è unificato il punteggio per il servizio prestato tra le medie inferiori e quelle superiori –:

se non ritenga doveroso legittimare il servizio prestato nei vari ordini di istruzione del II grado inferiore e superiore con ordinanza che modifichi i punteggi dei docenti inseriti nel doppio canale e li uniformi a quanto previsto dall'OM n. 371 del 29 dicembre 1994. (4-16732)

ROTUNDO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere – premesso che:

la regione Puglia con nota del 1° dicembre 1995 dell'assessorato all'industria, commercio e artigianato, ha comunicato al Ministro dell'industria che dai risultati della ricognizione dei fabbisogni finanziari relativi alle iniziative promosse dalle imprese artigiane presentati entro il 21 agosto 1992, 815 domande di artigiani pugliesi non sono state approvate per mancanza di copertura finanziaria pari a circa 125 miliardi:

lo stesso assessorato all'industria della regione Puglia, contrariamente ai dati forniti al Ministero, rispondendo ad una interrogazione dei consiglieri Dipietrangelo e Frisullo, in data 3 ottobre 1995, affermava che i progetti giacenti erano 946 per investimenti ammontanti a 190,6 miliardi;

tale blocco ha già prodotto gravissimi danni, considerato che le imprese artigiane costituiscono un comparto produttivo fondamentale nell'economia della Puglia e del Salento;

molte delle imprese in questione, avendo fatto conto sulla concessione dei benefici previsti dalla legge n. 64 del 1986 si trovano in enormi difficoltà verso le banche, alle quali pagano interessi esosi e rischiano di non farcela;

in attuazione dell'accordo in sede di Unione Europea, tali provvidenze possono essere concesse entro e non oltre il prossimo 31 dicembre, non potendo più, a partire dal 1996, gli stati membri concedere tali benefici alle imprese delle aree depresse in quanto incompatibili con il mercato comune —:

se i dati forniti dalla giunta regionale pugliese siano veritieri e puntuali;

se il Governo non ritenga urgente, e comunque entro il 31 dicembre 1995, di dover provvedere ad assicurare la necessaria copertura finanziaria affinché tutte le domande presentate possano essere evase positivamente, consentendo al settore dell'artigianato di uscire dall'attuale stato di crisi. (4-16733)

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi, a quanto si apprende da articoli di stampa, a un giovane di 23 anni, Arturo Scarabotti, cieco dalla nascita e accompagnato costantemente dal suo cane addestrato per la guida dei non vedenti, è stato vietato l'ingresso in un cinema romano proprio perché in compagnia del cane;

lo stesso giovane faceva presente al direttore del cinema, sito in via Giulio Cesare, che un'apposita legge prevede l'ingresso ai non vedenti accompagnati dal proprio cane nei locali aperti al pubblico;

un esponente delle forze dell'ordine, intervenuto poi, affermava che il cinema non può esere considerato un locale aperto al pubblico, poiché una volta iniziato lo spettacolo si chiudono le porte;

# xii legislatura - allegato B ai resoconti - seduta del 7 dicembre 1995

il giovane citato si reca spesso al teatro e non ha mai avuto alcun ostacolo all'ingresso -:

se non ritenga di voler chiarire ulteriormente la legge che garantisce, o dovrebbe farlo, i non vedenti e se sia a conoscenza di altri casi di discriminazione e, in tal caso, quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili. (4-16734)

PINTO, CICU e MASSIDDA. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere – premesso che:

è stato erogato un finanziamento pubblico di oltre 43 miliardi a favore della compagnia italiana di sviluppo immobiliare (CISI) per la realizzazione di un impianto per il riciclaggio di pneumatici, resti di gomma e caucciù morbido ad Ogliastra in provincia di Cagliari;

tale stabilimento, denominato « fantasma » in un lungo articolo di un diffusissimo quotidiano della Lombardia, dovrebbe procedere, allorché sarà funzionante, al riciclaggio di circa 50 mila tonnellate all'anno di materiale gommoso usato:

la stessa associazione Assogomma è contraria all'iniziativa e non nasconde i timori che l'intera operazione può rivelarsi una vera e propria grande speculazione ai danni della collettività locale;

nei confronti di questa discutibile iniziativa sono stati sollevati, nelle sedi competenti, inquietanti interrogativi, da varie associazioni e sindacati di categoria come Legambiente, CGIL e da alcuni consiglieri regionali, rimasti a tutt'oggi senza nessuna risposta;

chiarimenti e delucidazioni non sono stati forniti né dal sindaco di Tortoli, né dall'assessore regionale all'industria, né da quello all'ambiente —:

se l'iniziativa predetta sia compatibile con le norme vigenti in materia di tutela

ambientale e se non si ravvisi l'opportunità di predisporre nell'ambito dei poteri ministeriali una indagine che, in tempi brevi, accerti in tutti gli aspetti la fattibilità e credibilità industriale, economica e finanziaria del progetto approntato, al fine di evitare una dispersione di risorse finanziarie che meglio potrebbero essere impiegate per lo sviluppo economico della Sardegna. (4-16735)

PECORARO SCANIO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:

il 19 novembre e il 3 dicembre 1995 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Nola (NA), alla cui competizione hanno concorso 10 liste (una undicesima non è stata accettata perché fuori termine per soli tre minuti);

per la presentazione delle liste nel comune di Nola occorrono « da non meno di 250 e di non più di 800 elettori... », come recita l'articolo 3, comma e) della legge n. 81/1993;

nessuna delle liste ha raccolto più di 350 firme per la presentazione delle stesse -:

se corrisponda al vero che alcune liste abbiano raccolto firme di elettori che avevano sottoscritto altre liste;

qualora ciò risultasse vero e considerato che l'articolo 20 della legge n. 361/1957 recita che « nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista... », quali provvedimenti intenda adottare in merito. (4-16736)

LENTI, VALPIANA, BELLEI, PISTONE, MORONI, NARDINI, CARAZZI e DILI-BERTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che risulta all'interogante che:

con ordinanza interna di servizio s.n. cat. H2/95 del 27 ottobre u.s., il questore di Belluno ha disposto che una funzionaria « assente dall'ufficio per maternità, cessi le funzioni di Capo di Gabinetto

e si fa riserva di indicare la nuova destinazione appena avrà fatto rientro in sede »;

la disposizione, prescindendo dalle considerazioni sulla sua legittimità ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle lavoratrici madri, appare umanamente odiosa, in quanto colpisce la funzionaria in uno dei momenti più importanti della sua vita, umiliandola ingiustamente e violando rozzamente diritti garantiti alla donna dalla Costituzione italiana;

è norma che, in questi casi, la funzionaria assente conservi comunque l'incarico, soprattutto nel caso in cui manifesti la volontà di rientrare in servizio -:

se il Questore di Belluno abbia comunicato l'ordinanza al dipartimento della P.S. Direzione centrale del personale e, in caso positivo, per quale motivo, a distanza di quasi un mese, non si registrino gli auspicabili interventi tendenti a neutralizzare questa sorprendente quanto censurabile iniziativa;

se non ritenga il Ministro di intervenire affinché non solo a Belluno ma in tutti gli uffici della polizia di Stato vengano rigorosamente fatte rispettare le regole a tutela della maternità. (4-16737)

NESPOLI, PEZZELLA, LANDOLFI, COLA, SIMEONE, VINCENZO BASILE, MORMONE e COLUCCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere:

se sia vero che tre anni fa il Banco di Napoli ha proceduto all'assunzione di circa 60 invalidi civili risultati essere figli di parenti di sindacalisti e dirigenti della banca stessa, consentendo, già allora il forte sospetto di falsità nelle invocate invalidità;

se convengano, alla luce dei fatti che drammaticamente sono emersi in questi giorni e denominati « invalidopoli », nella necessità di rendere pubblici i nominativi degli assunti grazie alle disposizioni legislative a tutela delle cosiddette categorie

protette e verificare, ad oggi, la sussistenza dei requisiti richiesti. (4-16738)

PEZZOLI, PATARINO e MARENCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e della sanità. — Per sapere — premesso:

che l'organizzazione mondiale della sanità ha recentemente dichiarato che nell'Europa occidentale, in particolare in Italia, sono in forte aumento i casi di tubercolosi, malattia che, sempre per l'OMS, è potenzialmente la più letale per l'uomo;

che nel nostro Paese l'incremento della malattia tra gli extracomunitari è pari a 100 per cento e che ad oggi sono stati accertati circa ventimila casi;

che le forze dell'ordine, più d'ogni altro, sono a forte rischio di contagio, soprattutto nel momento in cui trasportano nelle auto di servizio cittadini extracomunitari:

che negli ultimi anni alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine hanno contratto la malattia venendo a contatto, nell'ambito della loro attività di servizio, con cittadini extracomunitari malati di TBC -:

quali norme igienico-sanitarie siano state predisposte per tutelare i rappresentanti delle forze dell'ordine dal rischio di contrarre tale pericolosissima malattia;

quali misure di prevenzione si stiano predisponendo affinché in Italia la tubercolosi, che sembrava un problema superato, non torni a diffondersi. (4-16739)

PEZZOLI e PATARINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

innumerevoli circolari ministeriali hanno, negli anni, riproposto e regolamentato l'uso delle divise della polizia di Stato, in particolare la circolare n. 559/A/1/753 M.8.14/174 del 30 maggio 1995 circa l'uso del « berretto rigido »;

nella realtà i principi ispiratori e le ragioni di ordine pratico non vengono rispettati ed attuati;

quasi la metà dei capi previsti dalle 43 tabelle del D.M. 19 febbraio 1992 non sono mai stati distribuiti agli operatori della polizia di Stato;

l'alta qualità merceologica, richiamata dallo stesso decreto ministeriale, è ormal pura utopia;

la quantità di capi richiesta dagli uffici di distribuzione è sempre la metà di quella che poi viene assegnata;

- il personale acquista personalmente, per senso del dovere, capi di vestiario obbligatorio che l'amministrazione non fornisce (vedasi i maglioni);
- a fronte del divieto di indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'amministrazione, la quasi totalità del personale dovrebbe essere sanzionata in quanto non rispetta tale divieto per il fatto che l'obbligatorio materiale d'equipaggiamento (ad esempio il cinturone bianco in cuoio al cromo con spallaccio ed accessori) non viene più fornito, da anni, costringendo il personale ad acquistarlo, ripararlo e/o integrarlo;

l'amministrazione, tra il materiale d'equipaggiamento obbligatorio, spesso si dimentica di fornire il « correggiolo reggipistola » e quindi il personale, che comprende il rischio connesso alla mancanza di tale accessorio, provvede ad acquistarlo presso i negozi specializzati o presso gli spacci di consumo degli uffici di P.S. —:

se a fronte delle innumerevoli e spesso contraddittorie circolari ministeriali citate in premessa, dello stato vergognoso d'approvvigionamento del personale di P.S., non si debba esplicitare correttamente l'uso delle divise ed in particolare dei copricapi;

se non ritengano opportuno intervenire con le più opportune iniziative per:

- a) conoscere quali siano i costi che l'Amministrazione dello Stato ha sopportato per lo studio, la predisposizione, la stampa e la trasmissione a tutti gli uffici interessati delle suddette circolari ministeriali:
- b) provvedere a rispondere adeguatamente alle richieste ed alle esigenze del personale di P.S. perché possa operare con mezzi e strutture efficienti contro la criminalità organizzata, a difesa del cittadino. (4-16740)

NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. --Per sapere - premesso che:

il questore di Belluno, in data 27 ottobre u.s., ha espressamente disposto che una funzionaria « assente dall'ufficio per maternità, cessi le funzioni di Capo di Gabinetto », riservandosi « di indicare la nuova destinazione appena avrà fatto rientro in sede »;

la disposizione, prescindendo dalle considerazioni sulla sua legittimità ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle lavoratrici madri, colpisce una funzionaria in uno dei momenti della sua vita -:

quali urgenti iniziative intenda adottare affinché venga ripristinato il rispetto della normativa vigente a tutela della maternità. (4-16741)

PARLATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per conoscere:

a quale titolo abbiano patecipato al convegno organizzato all'Excelsior di Roma da una struttura privata (Business Italy) martedì 21 novembre, i dirigenti e funzionari ministeriali nonché rappresentanti di istituti pubblici per illustrare: « Il nuovo sistema di incentivi per l'intero territorio nazionale: le opportunità di investimento per le imprese »; la quota di iscrizione per partecipare a tale convegno è di lire 1.500.000 più IVA, per persona; è appena il caso di ricordare che i suddetti

presidenti di enti o dirigenti ministeriali avrebbero il dovere di ufficio di fornire gratuitamente e costantemente tutte le informazioni sui « nuovi incentivi per gli investimenti industriali »; anzi, in assenza di agevolazioni per gli interventi nelle aree deboli da oltre tre anni, avrebbero dovuto organizzare conferenze itineranti in tutte le regioni interessate;

se la presenza esclusiva a tale convegno di direttori generali, che di norma negano qualsiasi risposta telefonica anche ad organizzazioni di categoria, avvenga a titolo oneroso per la struttura che promuove il convegno, pagato molto caro dai singoli partecipanti. (4-16742)

PARLATO. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che:

con l'atto ispettivo n. 4-01189 dell'11 settembre 1987, l'interrogante richiese, argomentandolo adeguatamente, perché dopo l'opposizione del vincolo sulla « bellissima ed... orrenda » Villa Fersen, conosciuta anche come villa Lysis in Capri, nessun intervento di recupero e di restauro dal degrado fosse stato effettuato;

all'atto ispettivo non pervenne risposta per tutta la X Legislatura;

nella XI l'interrogante ha riproposto la medesima interrogazione il 20 novembre 1992, al n. 4-08118;

frattanto si è appreso che è iniziato il restauro conservativo che però potrebbe divenire anche pericolosamente... « interpretativo » della Villa, architetto Marcello Quiriconi, « garante » del proprietario (il finanziere messicano Patrick Mechoulan) Roger Pevrefitte;

si è inoltre affermato che, ove concorressero anche risorse pubbliche, la villa potrebbe essere in qualche modo anche aperta al pubblico... ma in tutto questo continua a difettare, stante il silenzio seguito agli atti ispettivi citati e la niuna notizia in ordine al ruolo di controllo della Sopraintendenza sui lavori a farsi, la presenza dello Stato -:

quali motivi abbiano impedito per otto anni e tuttora impediscano, la risposta agli atti ispettivi;

se i progetti di intervento edilizio, di restauro conservativo (e non interpretativo) di arredo e quanto altro connesso, siano stati preventivamente sottoposti alla Sopraintendenza e da questa autorizzati e seguiti passo passo;

se l'intervento di pubbliche risorse nel restauro sia possibile ed a quali condizioni, anche relativamente al successivo, ovviamente regolamentato, accesso pubblico alla villa ad opere terminate.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-09350 del 12 gennaio 1993.

(4-16743)

PARLATO. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che:

nel 1985 il Ministero per i beni culturali e ambientali, riconoscendone i valori architettonici e culturali, appose il vincolo di legge su Villa Lysis, meglio conosciuta con il nome del suo eccentrico costruttore, Fersen, sita nell'isola di Capri;

già nel 1982, dinanzi all'incipiente degrado, il comune di Capri assunse ua atto deliberativo con il quale si chiedeva al Ministro stesso di consentirgli di procedere all'acquisizione del romantico edificio, con annesso parco, realizzato nel lontano 1905, e denso di memorie culturali ed ambientali, sottolineate anche dalle significative testimonianze di Norman Douglas;

il degrado dell'affascinante edificio e del parco ha raggiunto limiti intollerabili sicché in queste ultime settimane nomi della cultura e della politica hanno sotto scritto una petizione volta alla acquisizione, al restauro ed alla valorizzazione

dell'edificio, anche a seguito di una interessante mostra fotografica realizzata presso la libreria « La Conchiglia » di Capi, su immagini del fotografo francese Gerald Bruneau —:

quali iniziative intenda assumere perché non venga disperso il valore ambientale e culturale dell'immobile in parola ed esso, una volta acquisito e restaurato, possa esser destinato – come altre ville capresi (si pensi a quella di Malaparte) abbandonata al degrado – ad arricchire il circuito culturale dell'isola:

se a tale ultimo riguardo il ministro ritenga che la costituzione di un ente Ville Capresi, analogo a quello delle ville Vesuviane del'700, possa rispondere alle necessità di recupero e di gestione delle ville e dei palazzi capresi densi di memorie artistiche, storiche, architettoniche, culturali ed ambientali.

Quanto procede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-01189 dell'11 settembre 1987 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-08118 del 30 novembre 1992 e di notizie stampa secondo le quali la villa sarebbe stata venduta senza che il Ministro esercitasse il diritto di prelazione anche con il concorso di soggetti pubblici o privati che si sarebbero resi disponibili ove invitati. (4-16744)

PARLATO. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, commercio ed artigianato e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

il 18 novembre 1986 – esattamente nove anni orsono! – l'interrogante presentava l'atto ispettivo n. 4-18407 con il quale chiedeva urgenti e vigorosi interventi volti a far cessare l'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dalla centrale elettrica della SIPPIC sull'isola di Capri; l'interrogante non aveva risposta;

l'interrogante ripresentava l'atto nella successiva legislatura il 9 marzo 1988, al n. 4-05118, essendo tutt'altro che cessati gli inquinamenti denunciati;

il 17 ottobre 1988 rispondeva - finalmente - il ministro dell'ambiente che riferiva di aver nominato una commissione scientifica presieduta dal professor Angelino e che a questa commissione era stata sottoposta una relazione scientifico previsionale a firma dell'ingegner Agostino Scognamiglio - capo presso l'istituto Motori del C.N.R. di Napoli - su incarico della SIPPIC e che questa aveva già intrapreso « una campagna di investimenti per la realizzazione dell'opera finalizzata alla riduzione dei fenomeni inquinanti», sì che aveva: « 1) costruito speciali marmitte silenziatrici, applicate ai gruppi di potenza più elevata: 2) realizzato cabine fono-isolanti e fono-assorbenti intorno ad ogni gruppo di potenza per ridurre al minimo le emissioni sonore all'interno ed all'esterno della centrale » ed altro ancora attinente alla sicurezza;

senonché, dopo che il 29 agosto scorso il loro portavoce, Costanzo Ruocco aveva scritto inutilmente al Ministro dell'ambiente, l'8 settembre 1992 oltre duecento cittadini di Capri, residenti nei pressi della Centrale, hanno presentato un esposto al Sindaco di Capri, ed al Comando dei Carabinieri ed al Commissariato di P.S. di Capri, lamentandosi « che sono costretti a sottostare al pericoloso inquinamento ambientale derivante dalla fuoriuscita di smog da motori mal funzionanti; sono costretti a pulire e ripulire i vetri e i muri, a rifare i bucati ecc. più volte al giorno per il deposito di fumo dovuto all'attività della predetta centrale;

che sono costretti a sopportare l'inquinamento acustico provocato dal rumore assordante dei macchinari obsoleti e non in regola con le vigenti norme in materia;

che sono costretti, per il combinato delle cause su esposte, a chiudersi in casa ermeticamente anche se le condizioni atmosferiche consiglierebbero finestre e porte spalancate », e chiedendo opportuni e tempestivi interventi;

il comune di Capri, per parte sua, ricevuto l'esposto, lo trasmetteva l'11 settembre alla USL 44 Servizio di Controllo dell'inquinamento ambientale, ma ad oggi nulla assolutamente è cambiato —:

se dopo i lavori effettuati dalla SIP-PIC a seguito delle denunce dell'interrogante, ne sia stata mai controllata la congruità rispetto all'obiettivo di eliminare l'inquinamento e quale sia stato l'esito;

come abbia potuto continuare o riprendere, nonostante gli interventi che si afferma esser stati svolti, l'intollerabile inquinamento atmosferico ed acustico da parte della SIPPIC;

perché nessuna delle autorità preposte sia intervenuta per reprimere il fenomeno prima che si accumulasse la rabbia dei cittadini e insorgesse la loro sacrosanta protesta;

quali accertamenti abbiano effettuato e quali denunce alle autorità giudiziarie abbiano inoltrato i Carabinieri e la P.S;

lo SCIA della USL 44 quali interventi abbia ordinato;

cosa intenda fare il Governo il cui pregresso intervento è stato aggirato o è stato sottovalutato o è stato ignorato o è stato inutile, per risolvere definitivamente l'intollerabile duplice caso di inquinamento – che dura imperterrito da sei anni – dovuto alla solita SIPPIC la cui arroganza si spiega con la copertura che le hanno dato e le danno esponenti politici locali e nazionali, del tutto indifferenti ai disagi che i disservizi molteplici della società procurano ai cittadini dell'isola di Capri.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-07835 del 17 novembre 1992.

(4-16745)

PARLATO. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere — premesso che:

con interrogazione n. 4-05118 del 9 marzo 1988 (che reiterava quella n. 4-18508 del 18 novembre 1986, che non aveva avuto risposta) l'interrogante, riprendendo il contenuto della lettera del 7 ottobre 1986 a firma del dottor Saverio Barbati, capufficio stampa della RAI, chiedeva che fossero svolti interventi volti ad impedire intollerabili emissioni acustiche e fumogene dal generatore di energia elettrica della SIPPIC posto alla Marina Grande di Capri;

con nota del 17 ottobre 1988 il ministro dell'ambiente comunicava che a suo tempo era stata nominata una commissione che aveva presentato una relazione in proposito;

aggiungeva la nota ministeriale quanto segue:

- « L'ingegnere Agostino Scognamiglio capo presso l'Istituto motori del CNR di Napoli, su incarico della SIPPIC, predisponeva una relazione scientifica previsionale, sottoposta al vaglio della Commissione ministeriale. L'impresa, successivamente, intraprendeva una campagna di investimenti per la realizzazione di opere finalizzate alla riduzione dei fenomeni inquinanti. Nell'ambito del suddetto programma ha:
- 1) costruito speciali marmitte silenziatrici, applicate ai gruppi di potenza più elevata;
- 2) realizzato cabine fono-isolanti e fono-assorbenti intorno ad ogni gruppo di potenza per ridurre al minimo le emissioni sonore all'interno ed all'esterno della centrale:
- dotato i gruppi di potenza di ulteriori dispositivi di sicurezza »;
- il 23 aprile 1989 Il Giornale pubblicava una lettera a firma del « Comitato cittadini » di Capri, che reiterava puntualmente gli stessi rilievi avanzati dal dottor Barbati il 7 ottobre 1986, i contenuti dell'interrogazione del primo dei sottoscritti datata 18 novembre 1986 e quelle del successivo atto ispettivo dell'8 marzo 1988, tra l'altro affermando e così smentendo

in toto la risposta del ministro dell'ambiente del 9 marzo 1988 come sopra riportata – che « i reclami legittimi degli abitanti della zona sono rimasti sempre inascoltati » e comunque dimostrando la costante attualità del problema –:

se si intenda chiarire definitivamente quale sia la verità dei fatti, essendo pervenute evidentemente al Governo dichiarazioni non veritiere o comunque essendo stati predisposti interventi inefficaci o addirittura non eseguiti affatto e se non si ritenga di intervenire per un recupero del ruolo svolto dal Governo, evidentemente raggirato, a giudizio dell'interrogante, insieme agli abitanti di Capri, da mendaci o comunque non veritiere affermazioni, che testimoniano solo quanto sia divenuta intollerabile ed inquinante la gestione della produzione di energia elettrica da parte della SIPPIC di Capri.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-13972 del 7 giugno 1989 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-20300 del 25 novembre 1993.

(4-16746)

PARLATO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere – premesso che:

tra i mali maggiori dell'isola di Capri, a giudizio dell'interrogante, vi è senza dubbio la SIPPIC che, tra l'altro, fornisce (o dovrebbe fornire) l'energia elettrica ai comuni di Capri ed Anacapri;

la erogazione è del tutto saltuaria, interrotta come è da continue ed improvvise sospensioni che causano danni rilevanti non solo all'immagine dell'isola ma a tutte le sue attività: da quelle ricettive ai pubblici servizi, a quelle commerciali mentre la stessa tensione – quando la corrente elettrica c'è – è soggetta a sbalzi con danni agli utensili, macchine, apparecchiature elettriche, elettrodomestici –:

quali siano le cause di tale irregolare funzionamento e come si intenda intervenire per risolvere il problema, ancora più grave trattandosi di garantire le forniture di energia ad un'isola che vive tutti i problemi della sua condizione geografica e non può essere ulteriormente penalizzata dal disservizio di chi agisce con l'arroganza di chi è indisturbato nel suo ruolo di privato monopolio e se, anche a tal riguardo, si vogliono svolgere le opportune riconsiderazioni di tale immeritato privilegio.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-13958 del 7 giugno 1989 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-20302 del 25 novembre 1993.

(4-16747)

CHIAROMONTE e CORDONI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e della funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

con ordinanza interna di servizio S.N. cat. F. 2/95 del 27 ottobre u.s. il questore di Belluno ha disposto che una funzionaria « assente dall'ufficio per maternità cessi le funzioni di capo di Gabinetto e con riserva di indicare la nuova destinazione appena avrà fatto rientro in sede »;

la legge 1204 del 1971 non consente discriminazioni in ragione della maternità -:

quali atti si intendano assumere per rimuovere questa disposizione in palese contrasto con la legislazione vigente;

quali atti di vigilanza e di ispezione si intendano adottare affinché quel provvedimento sia reso nullo e si prevengano provvedimenti simili specialmente nella Pubblica amministrazione. (4-16748)

TURRONI, EMILIANI, CORNAC-CHIONE MILELLA, LORENZETTI, BAN-DOLI e GERARDINI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

mercoledì 29 novembre 1995 è stato perforato l'oleodotto di 11 km che nella laguna di Venezia collega l'attracco petrolifero di S. Leonardo con la raffineria dell'AGIP di Porto Marghera;

tale falla nell'oleodotto è stata provocata dalla ditta Geotecnica Veneta che lavorava a carotaggi in laguna su incarico del Genio Civile Opere Marittime pare senza aver avuta alcuna autorizzazione per tali lavori;

tale evento è stato individuato e provvisoriamente tamponato solo dopo 48 ore e su segnalazione di pescatori-allevatori;

nel frattempo il petrolio greggio si è diffuso nella laguna centrale e meridionale (sono già state raccolte otto tonnellate di prodotto emulsionato), inquinando una vastissima superficie lagunare, gli allevamenti di mitili e le acque nelle quali si pratica la pesca lagunare, depositandosi in parte sia verso la gronda lagunare di terraferma (a ovest) sia verso i lidi (lato est prospiciente l'Adriatico);

altri sversamenti di idrocarburi in laguna si sono verificati nel 1976, 1979, 1981 e 1985:

la legge speciale per Venezia n. 171 del 1973 e gli indirizzi governativi del 1975 prevedono di « vietare ulteriori nuovi insediamenti o ampliamenti della attuale capacità di raffinazione », il « progressivo completamento della rete degli oleodotti », la « conseguente sostituzione del traffico petrolifero con quello commerciale », « la graduale conversione dei sistemi di approvvigionamento nel quadro del piano petrolifero nazionale »:

la legge speciale n. 139 del 1992 ribadiva (all'articolo 3) la priorità degli interventi per la « sostituzione del traffico petrolifero in laguna »;

ancora in data 15 marzo 1995 il consiglio comunale, in un documento appro-

vato con voto finale unanime, rilevava « che nulla sia stato fatto in questa direzione », « possibili fin d'ora la dismissione dei depositi costieri (non connessi al fabbisogno della struttura produttiva e al fabbisogno locale) con dismissione del traffico petrolifero relativo agli stessi e a realizzazione delle infrastrutture e attrezzature che consentano la dismissione del trasporto con bettoline in laguna »;

i Piani territoriali regionali (PTRC e PALAV) e il progetto preliminare di PTP (approvato nell'aprile 1995) prevedono la futura eliminazione di tali attività, considerano gli impianti esistenti collocati in zona impropria destinata parte a Parco perilagunare e parte ad attività terziarie;

nonostante tutto ciò gli interessi presenti in tale settore premono per il mantenimento dei depositi petroliferi costieri, per il rinnovo della concessione per le attività di raffinazione in scadenza nell'anno 2000 e per la conferma e il rafforzamento dell'attracco petrolifero di S. Leonardo (cosa che comporterebbe la conferma e il consolidamento anziché la rimozione deì profondì fondali nel Canale dei petroli e alla bocca di porto di Malamocco, riconosciuti come principali cause del dissesto idromorfologico e del processo di erosione del bacino lagunare);

quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di:

individuare e sanzionare con la massima severità i responsabili dell'accaduto:

individuare e attuare nel più breve tempo possibile sistematici controlli delle attività e degli impianti, nuove norme per la prevenzione e la sicurezza in rapporto a possibili eventi accidentali, strutture e condizioni di monitoraggio per l'allarme e l'intervento in tempo reale, procedure per l'autorizzazione di qualsivoglia intervento in laguna;

disporre in tempi brevi che continuino a pervenire a Marghera solo gli idrocarburi necessari per l'attività degli impianti di tale area, dirottando su altri porti rifornimenti per aree geografiche più a sud (come Mantova) o più a nord-est

(come il Friuli-Venezia Giulia e l'Austria) con la conseguente progressiva dismissione dei depositi costieri;

avviare fin d'ora i primi lavori sperimentali (attesi da decenni) per ridurre l'impatto del canale dei petroli, per sanare le voragini determinatesi alle bocche di porto, per modificare le forme geometriche e geografiche dei moli foranei e delle bocche di porto, garantendo i fondali necessari per l'attività portuale (-11, -12 metri);

avviare al più presto le opere per un sistema di approvvigionamento che non comporti l'ingresso di navi petroliere in laguna;

avviare iniziative per potenziare le attività portuali-commerciali a sostituzione delle attività di traffico petrolifero;

avviare iniziative per la collocazione di nuove attività produttive, di ricerca e applicazione tecnologica, terziarie nella parte più interna delle aree liberate dai depositi costieri;

predisporre fin d'ora le condizioni generali perché la concessione dell'attività di raffinazione alla scadenza nell'anno 2000 non venga rinnovata e perché gli impianti di attracco del porto petrolifero di S. Leonardo vengano dismessi e demoliti. (4-16749)

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

in data 6 dicembre 1995 il dirigente dell'ufficio amministrativo contabile del commissariato del Governo nella regione Lazio, recandosi presso la tesoreria provinciale dello Stato, veniva a conoscenza che i fondi sugli ordini di accreditamento disposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su tutti i capitoli di spesa gestiti dal commissariato del Governo nella regione Lazio risultavano indisponibili a seguito di pignoramento promosso da un creditore contro la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale condizione, oltre a creare gravi disfunzioni a livello ammini-

strativo, comporta l'impossibilità di erogare al personale dipendente emolumenti accessori e arretrati già da tempo maturati dallo stesso. Questa situazione inoltre è resa ancora più grave dall'avvicinarsi della data di chiusura del corrente esercizio finanziario, che comporterebbe, automaticamente notevoli ritardi nel pagamento delle competenze dovute. Da ciò deriva un gravissimo stato di disagio e malcontento fra tutto il personale;

se intenda accertare di chi siano le responsabilità di una così grave e inaudita disfunzione e procedere tempestivamente ad adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di risolvere positivamente la questione prospettata. (4-16750)

BOLOGNESI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

in data 24 ottobre 1995 la direzione generale servizi di medicina sociale - divisione VI, emanava la circolare n. 500.6AG13/1371/900, avente quale oggetto le prestazioni di riabilitazione a bambini cerebrolesi con applicazione del metodo « Doman »:

in tale circolare veniva considerata la rilevanza dei risvolti umani e sociali del problema determinato dalla disparità di trattamento da parte delle regioni nei confronti delle famiglie dei minori cerebrolesi. in ordine ai rimborsi delle spese sostenute per le metodiche riabilitative proprie del Doman, per viaggi di cura all'estero e per l'assistenza domiciliare dei pazienti. Infatti, nella stessa, veniva evidenziato come regioni quali il Lazio, la Liguria e la Sardegna ammettessero trattamenti riabilitativi esplicabili con le predette metodiche mentre, al contrario, altre quali Marche e Toscana si comportassero in maniera difforme:

dopo circa due mesi dall'emanazione della circolare ci si attendeva che tutte le regioni si attenessero alle indicazioni in essa contenute, nelle more della conclusione dei lavori della Commissione ad hoc costituita presso il Ministero della sanità

per valutare i risultati clinici e osservazionali derivanti dall'applicazione del metodo Doman;

tale circostanza che corrispondeva allo spirito ed alla lettera, non è stata però rispettata da molte regioni;

in particolare la regione Lombardia rifiutava l'autorizzazione al trasferimento all'estero del piccolo De Byase Deyan, adducendo il giudizio negativo del centro di riferimento regionale neurologico « C. Besta » sul metodo Doman;

analogamente si è comportata la regione Calabria, nel caso della minore Francesca Sculco, così il Veneto nel caso del piccolo Davide Petri, adducendo pareri di altri istituti di riferimento a livello regionale —:

quali iniziative intenda adottare, in attesa di una definitiva soluzione della questione, ai fini di una corretta applicazione da parte delle regioni della circolare in questione, risparmiando a famiglie già tanto colpite un'ulteriore inutile vessazione ed evitando di continuare a perpetrare, aggravandole, le disparità di trattamento fra i bambini delle diverse regioni che erano state all'origine della stessa circolare. (4-16751)

RODEGHIERO. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:

nel marzo del 1992 è stato bandito un corcorso a complessivi 180 posti per la nomina alla qualifica di perito TLC, ramo radio-elettronico con mansioni di radiotelefonista;

il concorso è stato espletato nello stesso anno 1992;

i vincitori di tale concorso non sono stati mai assunti non si sa per quali ragioni -:

se il Ministro non ritenga opportuno chiarire a tutti i vincitori del concorso per quali ragioni non si è ancora provveduto

alla loro assunzione, disattendendo in questo modo le aspettative di chi con grandi sacrifici ha vinto il concorso;

se non ritenga inoltre opportuno prendere tutte quelle iniziative necessarie per accertare le responsabilità civili e penali di coloro che hanno bandito un concorso risultato tanto inutile quanto costoso per l'intera collettività. (4-16752)

RODEGHIERO. — Ai Ministri della difesa, dell'interno e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere – premesso che:

l'aeroporto di Padova è classificato civile statale ed in seguito al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 gennaio 1995, n. 1/15, è autorizzato al collegamento di linea intraeuropeo;

la società Aeroporto civile di Padova Spa (a capitale prevalentemente pubblico), eroga servizi aeroportuali a velivoli *charter*, commerciali, privati e a voli per trasporto di pazienti gravi e di organi per trapianti;

la suddetta società eroga anche il servizio antincendio 3º categoria ICAO con personale stipendiato e abilitato a spese della società stessa, che di conseguenza gravano sull'erario visto che la società è comunque finanziata in parte da enti pubblici locali;

all'aeroporto civile di Padova, oltre a quello erogato dalla società di gestione, sono attivi altri due servizi antincendi espletati rispettivamente dall'aeronautica militare e dal reparto aviazione esercito;

il servizio erogato dalla società di gestione risulta essere estremamente dispendioso in rapporto al volume di traffico e sovrabbondante con quello gestito in particolare dall'aeronautica militare;

la legge 23 dicembre 1980, n. 930, all'articolo 3, stabilisce che « nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi » —:

se il Ministro non ritenga opportuno prendere in considerazione la possibilità di

consentire all'aeronautica militare, ove già operativa, di concorrere al servizio antincendi negli aeroporti minori in casi particolari:

se inoltre il Ministro non ritenga necessario dare concreta attuazione alla legge su richiamata al fine di evitare da una parte, l'interruzione dei pubblici servizi (cosa che può accadere laddove non esistono disposizioni affinché il servizio antincendio erogato dalla società di gestione, possa essere temporaneamente sostituito da quello erogato ad esempio dall'aeronautica militare), e dall'altra, per evitare uno spreco di denaro pubblico dovuto alla sovrapposizione di più servizi, tra loro scoordinati e con nessuna possibilità di impiego alternativo o integrativo. (4-16753)

NOVELLI, DANIELI, MANGANELLI e GAMBALE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. – Per sapere – premesso che:

l'impiccagione dello scrittore nigeriano Ken Saro Wiwa e degli altri oppositori al regime militare del generale Sani Abacha, ha destato gravissimo turbamento nell'opinione pubblica mondiale;

unanime condanna è stata espressa dai governi democratici ed anche dal Vaticano, che hanno posto al bando la Nigeria;

le compagnie petrolifere come la Shell, sono state accusate di avere le mani sporche del sangue degli impiccati il 10 novembre scorso: Ken Saro Wiwa, Saturday Dobee, Felix Nuate, Nordu Eawo, Paul Levura, Daniel Gbokoo, Barinem Nubari Kiobel, John Kpuinen, Baribur Bera, tutti appartenenti all'etnia degli Ogoni;

in un reportage apparso il 19 novembre scorso sul « Sunday Times », il fratello più giovane di Ken Saro Wiwa, il dottor Owen Wiwa, ha dichiarato che un esponente della Shell ha offerto la sua influenza sul regime militare per far liberare Saro Wiwa, solo se i leader degli Ogoni avessero fermato la loro campagna inter-

nazionale contro le attività della Shell nel delta del Niger, terra letteralmente « violentata » dalle compagnie per estrarre il petrolio;

dopo quella che gli interroganti ritengano una strage legalizzata che ha assassinato lo scrittore ogoni ed otto compagni, le compagnie petrolifere, tra le quali l'Agip del gruppo ENI, hanno rafforzato un'intesa con il governo di Lagos, per l'estrazione del gas naturale;

secondo notizie non smentite apparse sulla stampa (Avvenimenti n. 46 del 1995), all'impresa partecipano la Nigerian Liquefied Natural Gas (di cui la Shell ha il 24 per cento delle azioni), il governo di Lagos (49 per cento), l'Elf (15 per cento), l'Agip (10 per cento) più partner minori;

mentre le compagnie petrolifere italiane presenti in Nigeria sono la Nigerian Agip Oil Co, l'Agip Nigeria Plc, la Saipem Nigeria Ltd, tutte del gruppo Eni, azienda di proprietà dello Stato italiano;

alcune associazioni di consumatori hanno chiesto ad Agip ed Eni di ritirarsi dalla Nigeria, ma non sono state degnate della seppur minima considerazione e perciò starebbero per organizzare un boicottaggio dei prodotti Agip e Shell -:

se risponda al vero che aziende del gruppo Eni abbiano firmato accordi con il regime militare di Sani Abacha successivamente alla impiccagione degli Ogoni;

se dopo l'unanime condanna del mondo intero, laddove alcuni governi risulta stiano considerando la necessità di un embargo contro la Nigeria, sia moralmente utile per aziende dell'ENI continuare gli accordi commerciali con la giunta militare di Sani Abacha che si sta macchiando di crimini gravissimi;

se sia eticamente e moralmente corretto chiedere ai consumatori italiani che si approvvigionano di prodotti Agip, azienda leader nel settore della distribuzione dei carburanti con oltre 7.000 stazioni di servizio, di finanziare un regime militare per niente pentito dei crimini commessi, ma che ha annunciato altre esecuzioni di oppositori per i primi mesi dell'anno venturo. (4-16754)

NOVELLI, DANIELI, MANGANELLI e GAMBALE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia. – Per sapere – premesso che:

l'articolo 8 della legge n. 64 del 1° marzo 1986 stabilisce che le aziende di credito debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascuna operazione bancaria tassi uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località d'insediamento o della loro sfera di operatività territoriale;

da una recente ricerca effettuata da Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), emerge invece che le banche, praticano tassi differenziati sia sui depositi che sugli impieghi;

sempre da tale ricerca, effettuata elaborando i dati dell'ultimo bollettino statistico della Banca d'Italia, il n. 18 del settembre 1995, si evince che i tassi sui prestiti per operazione in conto corrente, costano in media, circa il 12 per cento nelle regioni del centro nord ed oltre il 14,5 per cento, in quelle del mezzogiorno, mentre conti correnti e depositi a risparmio vengono retribuiti in media, al 4,7 per cento nel sud, contro il 5,3 per cento nel nord del paese;

elaborando il totale complessivo dei prestiti che le banche hanno effettuato (impieghi) ad un tasso medio ponderato del 12,35 per cento nel centro nord, del 14,48 nel sud e nelle isole, Adusbef ha calcolato in 3.547,6 miliardi di lire il maggiore esborso che è stato pagato dal mezzogiorno al sistema bancario; in 1.249,3

miliardi il minore introito sui depositi in conto corrente, con un evidente danno complessivo valutato 4.797 miliardi di lire;

da tale evidente, illegittima prassi, che viola la legge 64/1986, un imprenditore del nord non ha alcun interesse ad allocare la propria azienda nel mezzogiorno, mentre l'imprenditoria meridionale viene palesemente discriminata dal sistema bancario a causa del differenziale dei tassi praticati che configura, oltre ad un danno economico, una fattispecie di concorrenza sleale;

l'articolo 6 del Trattato di Maastricht vieta espressamente una più generale discriminazione in base alla nazionalità degli Stati membri della Ce ed ancor più in base all'appartenenza ad un'area geografica di una stessa nazione —:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per rimuovere tali palesi discriminazioni del sistema bancario, che penalizza il meridione d'Italia;

se tale politica di praticare nel meridione tassi di interesse più alti sugli impieghi bancari, più bassi sui depositi, non costituisca violazione del trattato di Maastricht, e se tale fattispecie, da censurare con urgenza, non assuma particolare gravità in concomitanza del semestre italiano alla presidenza della UE;

se il sistema bancario non concerti tale discriminazione perseguendo una politica di « cartello » che inibisce, nei fatti, la libera competizione tra le banche;

poiché, nonostante tale differenziale dei tassi che allarga la forbice tra i saggi attivi (impieghi) e quelli passivi (depositi), le banche meridionali di proprietà del tesoro siano sull'orlo del fallimento e non si ritenga necessario rimuovere quegli amministratori che hanno dimostrato scarsa capacità nell'esercitare il credito, obbedendo più a logiche clientelari che a corretti principi di competenza, preparazione, etica professionale. (4-16755)

PISTONE, BARZANTI e MARCO RIZZO. — Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere – premesso che risulta agli interroganti che:

quaranta aderenti ai gruppi neofascisti e neonazisti disciolti per effetto del decreto Mancino del 1993, hanno partecipato il giorno 5 dicembre all'assemblea convocata presso l'aula «Tuminelli» di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma, per la formazione di un sedicente « sindacato degli studenti »;

l'aula è stata concessa dal preside di giurisprudenza e dal rettore de « La Sapienza » Giorgio Tecce a poche ore dalla richiesta, presentata a firma anche del figlio di Adriano Tilgher, noto militante di estrema destra;

già dieci giorni prima i « neonazisti » avevano volantinato per l'assemblea del 5, con volantini dal testo delirante, nella facoltà di giurisprudenza, una volta in quindici inacappucciati, un'altra in quaranta riconoscibili, fra cui i fratelli Andreini, noti agitatori neonazisti;

il 2 mattina una delegazione del coordinamento universitario dei collettivi si è recata al commissariato dell'Università per notificare il presidio democratico antifascista del 5 scorso e per avvisare della pericolosità dell'iniziativa fascista, precisando e richiedendo un intervento informativo sul rettore Tecce:

di ciò gli studenti avevano già parlato il giorno 1° dicembre, durante l'autogestione del dipartimento di psicologia, con il commissario di San Lorenzo, signor La Ratta:

il presidio ha raccolto centinaia di persone e non è venuto a contatto né con il « cordone sanitario » della celere (schierato interposto solo alla fine dell'assemblea fascista e comunque presente sul viale dell'Università solo dalle ore 9), né con i fascisti:

questi ultimi si sono invece scontrati con la polizia fino alla facoltà di economia, a Castro Laurenziano, ferendo due vigilesse e gettando bombe carta -: a che titolo sia stato rilasciato dal rettorato il permesso di usufruire della sala dove si sono riuniti gli studenti di estrema destra;

se prima di concedere il permesso non si dovesse intraprendere un'indagine conoscitiva, tanto più che normalmente gli studenti per avere un'aula per riunirsi ricorrono necessariamente all'occupazione della stessa, in quanto le loro richieste avanzate, secondo la prassi, per averla in concessione, giacciono da anni senza risposta;

perché il rettore Tecce non abbia chiesto il cordone di sicurezza, prima della manifestazione nonostante fosse stato richiesto dagli stessi studenti di informarlo in merito alla pericolosità dell'iniziativa fascista;

quali responsabilità dirette si ritiene emergano da tali comportamenti; quali misure si intendano adottare nei confronti dei diretti responsabili;

se non ritengano che al riguardo sia ravvisabile una responsabilità per omissione d'atti d'ufficio e, in caso positivo, quali necessarie conseguenti iniziative intendano assumere. (4-16756)

DEVETAG. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere – premesso che:

nel 1994 è stato istituito, con il patrocinio del Ministero della pubblica istruzione, il CUD, Consorzio per l'università a distanza i cui scopi sono la progettazione, la produzione e la diffusione di materiali per l'insegnamento a distanza con sistemi multimediali integrati, con particolare riferimento al livello universitario; la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture per l'utilizzo dei materiali per l'insegnamento a distanza oltre allo sviluppo di metodologie e tecnologie appro-

priate ai sistemi educativi a distanza, il miglioramento di quelle in uso e la individuazione di nuovi campi di applicazione;

il CUD ha istituito a Feltre, presso l'istituto tecnico « L. Negrelli », per conto dell'università di Padova, il Centro studi di Feltre stipulando, per il conferimento degli incarichi di tutore, contratti di collaborazione;

a tutt'oggi i tutori non hanno ancora ricevuto dal CUD i compensi per il lavoro svolto negli anni accademici 1993/1994 e 1994/1995;

il 30 gennaio 1995 i tutori ricevevano dall'università degli studi di Padova una lettera del presidente del corso di diploma in ingegneria informatica e automatica nella quale venivano illustrate le cause che hanno determinato tale situazione tra le quali assume importanza notevole la mancata corresponsione dei fondi da parte della Regione Veneto all'università degli studi di Padova incaricata di pagare il CUD;

nella stessa lettera si ipotizzava il pagamento dei compensi verso marzo o al più tardi verso aprile e si prospettavano procedure più rapide per l'anno accademico 1994-1995;

in una successiva lettera, datata 15 maggio 1995, sempre il presidente del corso di diploma in ingegneria informatica e automatica spiegava le ragioni dell'ulteriore ritardo registrato nei pagamenti dei compensi, nonostante l'università di Padova avesse emesso nel marzo 1995 mandati di pagamento relativi alle fatture per l'anno accademico 1993-1994; la mancata corresponsione dei compensi viene attribuita al rifiuto della banca presso la quale il CUD si era appoggiato di effettuare i pagamenti per conto del CUD a causa della esposizione debitoria di quest'ultimo nei confronti della banca stessa;

la soluzione alternativa proposta per ovviare a tale problema consisteva nell'effettuare i pagamenti delle fatture che sarebbero state emesse non presso al banca ma presso il conto corrente postale intestato al CUD ed utilizzato dagli studenti per il pagamento del materiale didattico; tale proposta tuttavia non ha trovato concreta attuazione a causa, inizialmente, di un'agitazione dei dipendenti del CUD (agitazione che non ha consentito di effettuare i pagamenti con i soldi che nel frattempo erano pervenuti nel conto corrente postale suddetto) e in un secondo momento del pignoramento, della somma dovuta al CUD da parte dell'università di Padova, disposto dal tribunale a seguito di un'iniziativa legale intrapresa contro il CUD;

il Ministro per sanare i problemi economici del CUD emanava un decreto-legge (n. 483 del 18 novembre 1995), che assegnava un contributo straordinario di 3,5 miliardi per il 1995 a favore del consorzio per l'università a distanza riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1115 del 19 novembre 1986 -:

quali provvedimenti possano essere predisposti per conservare e potenziare il polo universitario di Feltre ponendo fine ad una situazione che non permette di svolgere al meglio e con serenità l'attività didattica e che non attribuisce ai docenti il giusto riconoscimento per l'attività prestata e se sia possibile, a fronte della situazione che si è venuta a creare a causa delle inadempienze economiche del CUD che, nonostante le difficoltà economiche, continua ad operare, verificare la reale situazione economica dello stesso ed in particolare se i finanziamenti ricevuti e la gestione delle risorse siano stati destinati al perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto della struttura;

se risulti al Ministro che i dipendenti delle regioni meridionali abbiano avuto regolare pagamento degli stipendi, mentre gli operatori legati all'università di Padova sono in attesa dello stipendio da ben due anni e mezzo;

e infine se risulti al Ministro che il deficit reale del CUD sia di circa 20 miliardi, una cifra ben superiore ai 3,5 miliardi stanziati con decreto-legge n. 483, in attesa di conversione da parte del Parlamento. (4-16757)

BOSISIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Airuno (LC) esiste un gravissimo problema ecologico, dovuto alla presenza di un deposito abusivo, abbandonato ed incustodito, di sostanze infiammabili e inquinanti;

tali sostanze, stoccate in 21 serbatoi, ammontano a circa 1.600 tonnellate, fuoriescono in parte dai serbatoi stessi, che si stanno corrodendo in conseguenza dell'assoluta mancanza di qualsivoglia intervento di riparazione o manutenzione;

la prima fuoriuscita di liquidi fu rilevata nel maggio 1990 dall'USSL 14 di Merate e provocò l'inquinamento della limitrofa roggia Bevera e di un tratto del fiume Adda, per cui l'USSL 14 emise nei confronti della ditta Petrol Dragon notizia di reato per scarichi nocivi non autorizzati;

l'amministrazione comunale, con le ordinanze sindacali n. 3 del 1992, n. 11 del 1993 e n. 5 del 1995, ordinò alla ditta Petrol Dragon una serie di adempienze, su richiesta anche della USSL 14 e dei vigili del fuoco: tali adempienze andarono in gran parte disattese;

nel maggio 1993 il comune di Airuno comunicò al ministero dell'ambiente, alla regione Lombardia, alla prefettura di Como e alla Procura della Repubblica di Lecco, che non potendo assumersi l'onere dello sgombero per carenza di capacità finanziaria, invitava gli enti statali a farsi carico dell'intervento;

da allora furono interessati alla vicenda: il Ministero dell'ambiente; la Regione Lombardia; la Prefettura di Como; la Procura della Repubblica di Lecco; l'Amministrazione provinciale di Como; l'Assessorato all'Ecologia di Como; l'Assessorato all'Ecologia di Lecco; l'Azienda USSL 8 di Merate; l'Assessorato all'Ecologia della Regione Lombardia; il Servizio di Igiene Pubblica della Regione Lombardia, ottenendo soltanto una sequela di sopralluoghi, analisi, palleggiamenti di competenze ma, di fatto, nessun intervento concreto atto ad interrompere la fuoriuscita di sostanze inquinanti, e neppure la messa in sicurezza del deposito, né l'installazione di un sistema antincendio, né il semplice presidio dell'accesso contro eventuali estranei o malintenzionati, al deposito stesso: quindi la situazione di pericolo è rimasta tale e quale;

venerdì 1° dicembre 1995, l'amministrazione comunale di Airuno (LC) ha organizzato un incontro pubblico avente per oggetto i problemi di svuotamento, smantellamento e bonifica del deposito di sostanze infiammabili e inquinanti di proprietà della ditta « Petrol Dragon »;

a tale incontro sono stati invitati i rappresentanti di vari enti e istituzioni: Prefettura, provincia, regione, azienda USSL 8, presidio multizonale di igiene e prevenzione;

nel corso della discussione è emersa la totale impossibilità da parte di comune, provincia e regione di risolvere il problema, per mancanza di soldi;

nel frattempo, mentre le istituzioni e gli enti preposti disquisiscono di procedure e producono esclusivamente risposte cartacee, tendenti a giustificare la loro impotenza, dai serbatoi ogni giorno fuoriescono liquami per effetto della corrosione, e vapori nocivi per l'« effetto polmone » conseguente all'escursione termica giorno/ notte;

tra tali sostanze, secondo le analisi effettuate, si evidenziano composti estremamente pericolosi per la salute dei cittadini, quali toluene, acetone, e addirittura la possibilità di formazione di fosgene, gas asfissiante impiegato per scopi bellici -:

se il Governo sia a conoscenza di tale situazione di pericolo;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della funzione pubblica e degli affari regionali, non intendano intervenire

direttamente e di concerto, affinché siano immediatamente effettuate almeno le misure preventive più urgenti atte a scongiurare un eventuale disastro ecologico ovverossia:

- 1) istituire da subito un presidio del deposito 24 ore su 24 onde evitare che chiunque possa avvicinarsi e commettere atti inconsulti con effetti devastanti dovuti al basso punto d'infiammabilità delle sostanze stoccate;
- dotare il deposito di un sistema antincendio, come previsto dalle leggi vigenti;
- 3) svuotare i serbatoi forati a causa della corrosione, a trasferire le sostanze presenti in contenitori idonei, in attesa che gli enti competenti definiscano le corrette procedure di neutralizzazione e smaltimento di tali sostanze, e le modalità di bonifica del terreno inquinato;
- se le risorse economiche necessarie alla soluzione di questo grave problema ambientale, peraltro stimate dagli esperti in non più di qualche miliardo di lire, non possaso essere reperite nel programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale del ministero dell'ambiente approvato dal comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 21 dicembre 1993; (Cap. I, 1.3. Obiettivi generali a) il risanamento delle aree particolarmente degradate ed inquinate b) l'eliminazione delle situazioni di grave rischio ambientale...):
- se, in caso contrario, non si ritenga opportuno delegare l'amministrazione comunale a provvedere direttamente a fronteggiare l'eccezionale emergenza, trasferendo immediatamente dalle casse erariali l'ammontare necessario, prelevato dalle quote Irpef e ICI versate dai cittadini di Airuno. (4-16758)

SALES, JERVOLINO RUSSO, DE SI-MONE, SCERMINO, TRIONE, CALVA-NESE e MATTINA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

- i piccoli Maria Rosaria, Gianluca ed Emanuele Tommasi, figli legittimi di Andrea e Giovannina Pepe, sono stati allontanati dal loro nucleo familiare, con provvedimento del tribunale dei minorenni di Venezia, una prima volta nell'aprile 1993 e poi nel novembre dello stesso anno;
- i tre minori furono dati in affidamento ai signori Peter e Petra Streloke, di San Germano dei Berici (VI);

il difensore della signora Pepe non ha mai potuto prendere visione degli atti giudiziari e delle relazioni relative alla situazione familiare della sua assistita poiché, essendo in corso un procedimento di adottabilità dei tre minori in virtù della legge 184/1983, non è possibile al difensore estrarre copia degli atti fino all'archiviazione del procedimento o fine dell'emissione del decreto dichiarativo dell'adottabilità;

in queste procedure non è garantita la difesa dei genitori naturali, in quanto qualsiasi azione difensiva viene espletata nella completa impossibilità di conoscere qualsiasi elemento processuale;

la legge 184/1983, infatti, non prevede l'assistenza obbligatoria di un difensore e le prove vengono acquisite senza alcuna garanzia del contraddittorio;

queste lacune legislative comportano la conseguenza che al momento dell'opposizione dell'eventuale decreto dichiarativo dell'adottabilità il tribunale ha ormai tutti gli elementi probatori acquisiti d'ufficio e senza alcuna possibilità difensiva da parte degli interessati;

pertanto, a tutt'oggi, il difensore della signora Pepe è nell'impossibilità materiale di conoscere in base a quali elementi probatori la sua cliente si è vista portare via i propri figli;

questa situazione, già di per sé incresciosa, e tuttavia ascrivibile a lacune legi-

slative, ha ultimamente avuto un epilogo a dir poco sconvolgente, in quanto la famiglia affidataria dei minori si è trasferita in Sardegna senza lasciare né l'indirizzo né il numero telefonico e portando con sé i minori:

sembra, tra l'altro, che i signori Streloke, contravvenendo ai dettami della legge 184/1983 che, all'articolo 5, prevede che l'affidatario deve favorire i rapporti con la famiglia d'origine del minore in vista del reinserimento dello stesso, abbiano sempre tenuto un comportamento di aperta ostilità nei confronti dei genitori legittimi dei minori loro affidati, tanto da originare una iniziativa presso il tribunale dei minori da parte del difensore e, in un secondo momento, una denuncia penale sporta dai genitori stessi alla Procura della Repubblica di Vicenza per la sottrazione dei figli;

è opportuno sottolineare, inoltre, che i procedimenti di sottrazione dei minori da parte dei tribunali sono molto spesso instaurati nei confronti di famiglie povere e bisognose di assistenza e che, per questo, il contesto sociale e le difficoltà economiche non consentono ai soggetti interessati di poter godere di adeguata assistenza legale —:

se non ritenga gravissima la violazione della legge compiuta dai coniugi Streloke e quali iniziative sono state prese dalle autorità preposte per rintracciarli, in modo da dare ai genitori legittimi la possibilità di vedere i figli;

se non ritenga che la medesima violazione pregiudichi per gli stessi Streloke la possibilità di continuare a tenere i minori in affidamento;

se non ritenga che l'impianto della legge 184/1983, decisamente inquisitorio e che non prevede alcuna garanzia per la difesa del cittadino che vi si trova sottoposto, vada completamente rivisto e quali iniziative siano state predisposte dal ministero per procedere ad un riforma della legge, riforma peraltro più volte annunciata nel corso degli ultimi anni. (4-16759)

CALDEROLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il giorno di lunedì 6 novembre 1995 il signor Lorenzo Dallari, telecronista di Tele + 2, stava effettuando in piazza vecchia di Città alta in Bergamo le riprese televisive della nota squadra di pallavolo sponsorizzata dalla ditta Foppapedretti;

il signor Dallari, durante la ripresa televisiva, veniva interrotto dal capo dei vigili urbani di Città alta, il tenente Micheletti, il quale accertava che la troupe televisiva risultava sprovvista del necessario permesso per le riprese e per l'occupazione del suolo pubblico di competenza del vigile;

il telecronista manteneva un atteggiamento ostile e di scontro nei confronti del responsabile dei vigili;

il permesso di autorizzazione alle riprese sul suolo è regolato dall'articolo 19 della legge n. 616 del 1977, e poteva essere comunque richiesta, seduta stante, presso l'ufficio dei vigili, distante dal luogo delle riprese circa 50 metri;

sia la squadra sportiva di pallavolo Foppapedreti, sia la televisione Tele + 2 risultano essere notoriamente collegate a rappresentanti del partito politico Forza Italia;

all'unisono i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia, con un'interpellanza al sindaco del comune di Bergamo, denigravano l'istituzione comunale accusando il tenente Micheletti di aver causato un episodio vergognoso e assurdo -:

se il telecronista o i responsabili della televisione Tele + 2 abbiano pagato la multa per la violazione commessa in base alla legge citata nella premessa;

se non si ritenga opportuno vigilare affinché non vengano eventualmente intrapresi atteggiamenti politicamente e strumentalmente punitivi nei confronti del responsabile dei vigili, il tenente Micheletti.

(4-16760)

DEL GAUDIO. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere – premesso che:

i livelli di disoccupazione di Torre Annunziata hanno superato di gran lunga i limiti di guardia, risultando tra i più alti del Paese, in seguito alla crisi di numerose industrie locali quali la Deriver, la Italtubi, la Scac, la Dalmine ecc., con conseguente stasi di tutta l'attività economica cittadina;

i circa 300 operai della Dalmine sono in cassa integrazione fino al dicembre 1995 senza che si conoscano le prospettive immediate né tanto meno quelle future della fabbrica;

le richieste di incontri dei lavoratori con i vertici aziendali sono state inspiegabilmente e ripetutamente disattese;

il gruppo Riva, da qualche mese ritenuto proprietario dell'azienda in attuazione della prevista privatizzazione, sembra non abbia perfezionato alcun accordo e risulterebbe solo proprietario dei macchinari e affittuario dell'area;

lo stesso gruppo, per la esuberanza dei costi rispetto ai guadagni, avrebbe deciso di dismettere la fabbrica:

mancati incontri, promessi e mai realizzati, con la task force governativa hanno prodotto l'accumulo di colpevoli ritardi nella soluzione della questione;

la situazione ha indotto stamani i dipendenti della Dalmine ad occupare l'autostrada Napoli-Salerno, con gravissimi disagi per gli utenti, per richiamare l'attenzione sulla crisi dell'azienda per la quale non si intravedono soluzioni -:

quali interventi intendano adottare allo scopo di dare alla vicenda uno sbocco favorevole alle aspettative di chiarezza sul futuro dell'azienda da parte dei lavoratori e con prospettive concrete di ripresa dell'attività produttiva in un'area veramente « esplosiva » dal punto di vista socio-economico e con alto tasso di criminalità.

(4-16761)

TANZARELLA, GAMBALE, CEN-NAMO, SCERMINO, CALVANESE, DIANA, DE ANGELIS, TRIONE, MATTINA, LA CERRA, MANGANELLI, VOZZA, GATTO e NARDONE. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianto e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che l'attuale vicepresidente della regione Campania, nonché assessore al bilancio, Antonio Girfatti, è tuttora presidente della camera di commercio di Caserta;

vana è stata ad oggi la speranza che il Girfatti risolvesse da solo questa gravissima sovrapposizione di cariche e di conflitto di interessi;

la legge 23 aprile 1981, n. 154 « Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale », all'articolo 3 stabilisce che: « Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune... »;

la legge 29 dicembre 1993, n. 580 « Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura », all'articolo 13. comma 2, stabilisce che: « Non possono far parte del consiglio: a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; .... »;

il dottor Girfatti, non solo è vicepresidente della Giunta regionale, ma addirittura assessore al bilancio;

numerosi sono stati i casi di presidenti di camere di commercio di varie province d'Italia che, una volta eletti,

hanno da soli rassegnate le dimissioni dalla presidenza -:

se il Ministro dell'industria intenda immediatamente destituire il Girfatti dalla carica fino ad oggi indebitamente ricoperta;

se il Ministro dell'interno intenda immediatamente chiedere al Girfatti l'opzione tra la carica di vicepresidente e assessore al bilancio della regione Campania e la carica di presidente della camera di commercio di Caserta;

quali omissioni abbiano permesso che in questi mesi ben due leggi venissero infrante. (4-16762)

# Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Strik Lievers ed altri n. 1-00197, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 25 ottobre 1995, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Mazzuca.

# Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione Pecoraro Scanio n. 4-15422, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'8 novembre 1995, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato La Cerra.

# INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

# INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALIPRANDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il ministero e numerosi enti ad esso correlati si servono di sedi in locazione da altri enti, società o privati -:

qual è l'elenco dettagliato delle sedi in locazione ad uso del ministero e degli enti;

quali sono gli enti locatori;

l'entità degli importi versati dai soggetti quale canone di locazione. (4-13289)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto si forniscono gli elementi richiesti in merito alle sedi staccate di questo Ministero, agli Enti locatari ed agli importi dei relativi canoni.

#### A) Amministrazione centrale.

L'insufficienza dei locali destinati in uso a questo Ministero ha costretto l'Amministrazione a rivolgersi ad Enti e privati per ottenere in locazione alcuni stabili necessari ad ospitare uffici ministeriali.

Pertanto, oltre alla sede centrale sita nell'immobile demaniale di Viale Trastevere n. 76/A e delle sedi distaccate, parimenti ubicate negli stabili demaniali di Via Ippolito Nievo e Via Napoleone III, questo Ministero occupa i seguenti immobili condotti in locazione:

- 1) Intero stabile sito in Roma Via Carcani, 61 di proprietà dell'INPDAP (Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) al canone per l'anno 1995 di lire 3.746.043.540.
- 2) Piani 13, 14, 15 e 16 + 329 metri quadrati adibiti ad archivio e 180 metri quadrati adibiti ad autorimessa di proprietà dell'ENPAM al canone annuo di lire

1.600.503.112, (oltre le spese di gestione da rimborsare a consuntivo – Palazzo Italia, Roma).

- 3) Il piano terreno del Palazzo delle Tradizioni Popolari di proprietà dell'Ente EUR. Il canone richiesto dall'Ente è di lire 388.466.400 (sul cui importo si attende il parere di congruità dell'UTE di Roma).
- 4) Immobile denominato « Villa Lucidi » sito in Monteporzio Catone di proprietà del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Il canone richiesto e quantificato dall'UTE è di lire 426.734.000.

### B) Amministrazione scolastica periferica.

Per le sedi degli Uffici scolastici periferici (Provveditorato agli studi e sovrintendenze scolastiche regionali) i relativi oneri sono a carico delle competenti amministrazioni provinciali.

# C) Istituti ed Enti vigilati.

Relativamente invece agli Enti vigilati dallo scrivente si elencano qui di seguito gli elementi richiesti.

Elenco degli Istituti di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi che usufruiscono, a vario titolo, di sedi di proprietà di enti, società o privati.

Spesa prevista per l'anno 1995.

#### IRRSAE Calabria.

Conduce in locazione un immobile di proprietà del signor Rosario Failla nato a Catania il 14 aprile 1921 residente Catanzaro, Via Vercillo, 3 di lire 90.000.000;

# IRRSAE Emilia Romagna.

Conduce in locazione un immobile di proprietà della Previdente emiliana immobiliare spa, con sede a Bologna in Via Nazario Sauro, 8 – partita IVA: 01066100379, lire 260.000.000.

#### IRRSAE Friuli-Venezia Giulia.

Usufruisce di locali di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia in comodato dall'aprile 1983, lire -.

#### IRRSAE Lazio.

Occupa, per la sede legale, locali situati in un immobile dell'Intendenza di finanza sui quali grava un'ordinanza di sfratto attualmente sospesa a seguito di impugnativa al TAR del Lazio. L'indennizzo attualmente richiesto dall'amministrazione finanziaria è di lire 326.400.000. Inoltre, l'Istituto ha recentemente stipulato un contratto di locazione per l'uso di ulteriori locali ove collocare la propria biblioteca, con la FINIMVEST Prima sarl con sede legale in Lussemburgo, 15 Boulevard Roosevelt. Partita IVA 03922341007, lire 47.544.000.

### IRRSAE Liguria.

Conduce in locazione un immobile di proprietà della SAIA srl, con sede in Genova, Salita S. Caterina 5/4, codice fiscale 0246740154, lire 220.000.000.

#### IRRSAE Lombardia.

Conduce in locazione un immobile di proprietà dell'Istituto Leone Magno XIII dCdG – Gestione edifici di proprietà, procuratore generale padre Ruggero Bonvicini, codice fiscale 03485670156, lire 347.300.000.

## IRRSAE Marche.

Oltre all'immobile di proprietà, l'Istituto conduce il locazione alcuni locali di proprietà della signora Guerrina Cesari nata a Porto Recanati (MC) il 31 luglio 1916 e domiciliata a Porto Recanati, Galleria Bitocchi, 13, codice fiscale CSRGRN16L71G919U, lire 19.930.000.

## IRRSAE Molise.

L'Istituto ha sede presso i locali di proprietà dell'Arcidiocesi di Campobasso con la quale ha stipulato un contratto di locazione, lire 132.000,000.

#### BDP.

L'Istituto ha sede presso il Palazzo Gerini di proprietà del comune di Firenze con il quale ha stipulato un contratto di locazione, lire 129.000.000.

#### CEDE.

L'Istituto ha sede presso la Villa Falconieri di Frascati secondo quanto espressamente previsto dalla legge istitutiva decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 recepita dal testo unico approvato con decreto-legge 297 del 16 aprile 1994.

Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » Milano.

L'Ente ha sede presso i locali di proprietà del comune di Milano, lire -.

Si fa presente per quanto riguarda gli Enti predetti che:

la misura del canone di locazione concordato tra gli Istituti ed i relativi locatori risulta essere assoggettata al parere di congruità dei locali Uffici tecnici erariali;

gli Istituti non elencati hanno sede negli immobili di loro proprietà;

gli importi indicati rappresentano il canone programmato in sede di bilancio di previsione per il 1995.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

ALOI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di legittimo malcontento e di grave disagio che ha determinato in alcuni Comuni della Calabria il provvedimento ministeriale di razionalizzazione della rete scolastica, attuata con ordinanza n. 315 del 9 febbraio 1994. In particolare nel comune di Girifalco (CZ) il locale Liceo Scientifico è stato accorpato con quello di Catanzaro Lido, disattendendo la richiesta di accorpamento con l'Istituto Tecnico dello stesso comune. Inoltre La Scuola Media di Varapodio (RC) è stata aggregata a quella di Oppido Mamertina mentre sarebbe stato utile ed opportuno lasciarla autonoma sia per essere più efficacemente amministrata sia soprattutto in considerazione del fatto che detta scuola costituisce l'unico presidio statuale

in un centro agricolo afflitto da un grave tasso di disoccupazione e da una progressiva emarginazione socio-economica per cui, ove il provvedimento in questione dovesse trovare applicazione, sembrerebbe come un ulteriore segnale di completo abbandono da parte delle istituzioni;

se, in presenza di tali incresciose situazioni, che si ripercuotono pesantemente sul processo culturale e formativo degli alunni, non ritenga il Ministro di riesaminare le suindicate determinazioni al fine di pervenire a soluzioni più eque ed accettabili onde evitare ulteriori amarezze ad un'utenza già provata e frustrata per tanti altri motivi e di cui è prova il diffondersi di episodi sempre più frequenti di devianze minorili. (4-11215)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica relativamente alla provincia di Reggio Calabria, per l'anno 1995/1996, è stato disposto che la scuola media di Varapodio, sottodimensionata, diventasse sezione staccata della scuola « Alighieri» di Oppido Mamertina. Nella suddetta scuola, infatti, il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria non ha ravvisato problemi socio-ambientali o di natura particolarmente critica, tali da poter attuare le norme contenute nell'articolo 1 dell'Ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994 che consentono di mantenere l'autonomia delle scuole anche con meno di 12 classi.

Per quanto riguarda la provincia di Catanzaro, sempre nell'ambito del piano di razionalizzazione scolastica, è stata disposta la trasformazione del liceo scientifico di Girifalco, con 10 classi, in sezione staccata del liceo scientifico « Fermi » di Catanzaro dove ne funzionano 19. Tale provvedimento è stato adottato esaminando la sequenza storica del numero delle classi funzionanti, senza poter riscontrare alcun incremento di classi e di alunni.

Per dovere di informazione si ritiene di precisare che il Provveditore agli studi di Catanzaro ha ricevuto, con notevole ritardo

sulla data fissata dalla Ordinanza ministeriale suddetta, e trasmesso a questo Ministero una proposta per il mantenimento dell'autonomia del Liceo classico di Girifalco che non è stata, per ora, presa in considerazione, ma che potrà essere reiterata per l'anno scolastico 1996/1997.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

BIELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

è stata soppressa la terza classe della scuola elementare «G. Pascoli» del comune di Riolo Terme;

la classe « cancellata » era a tempo pieno, aveva 10 bambini di cui uno portatore di *handicap*;

si determina in tal modo uno sconvolgimento del sistema educativo e formativo fin qui praticato;

si crea disagio per quelle famiglie che per ragioni di lavoro necessitano di una struttura formativa per le ore pomeridiane;

classi a tempo pieno più vicine distano oltre 15 chilometri -:

se intendano intervenire per soprassedere ad una decisione che appare sbagliata e non supportata da ragioni atte a giustificarla. (4-13609)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.

L'ispettore tecnico Dr. Giancarlo Cerini, al termine di alcune visite ispettive effettuate presso la scuola elementare « G. Pascoli » di Riolo Terme (RA), dopo aver concordato sulla legittimità della decisione del Proveditore agli Studi di Ravenna di autorizzare presso la scuola predetta il funzionamento di due sole terze classi a modulo, ha suggerito di esperire una soluzione intermedia come possibile alternativa, sia al

modello di tempo pieno, sia all'organizzazione modulare mediante l'attivazione di un progetto di tempo lungo, così come previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 1990 n. 148.

Il Provveditore ha comunicato, pertanto, quanto sopra ai genitori interessati i quali hanno manifestato la propria soddisfazione per la soluzione individuata sospendendo le azioni di protesta.

Dalla data del 5 ottobre 1995 gli alunni frequentano regolarmente la scuola e gli insegnanti, compresi quelli nominati per il progetto, stanno attualmente lavorando sotto la direzione degli ispettori Cerini e Bazzocchi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

BIZZARRI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

il TAR del Lazio ha emesso, più volte, sentenze riguardanti i posti DOA fissati con OM 29 luglio 1982, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982;

nonostante che le citate sentenze siano sempre state confermate dal Consiglio di Stato, codesta Amministrazione non ha mai ritenuto opportuno estendere i principi interpretativi delle varie sentenze ai docenti aventi diritto della Scuola media, usando difformità di criteri rispetto agli stessi docenti della Scuola primaria;

nel 1994 la sez. VI del Consiglio di Stato ha annullato le citate sentenze del TAR, il che ha comportato il licenziamento immediato di alcuni docenti, nonché, per gli stessi, la conseguente perdita di ogni diritto lavorativo;

l'orientamento della sez. VI del Consiglio di Stato non concerne il merito del giudicato, ma solo l'irricevibilità del ricorso per tardiva presentazione rispetto ai tempi di validità della graduatoria del concorso a cattedra;

tale situazione crea discrepanza all'interno della Pubblica Amministrazione tra docenti confermati in ruolo e docenti licenziati -: quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di predisporre il reinserimento e il mantenimento dei docenti nei ruoli della scuola media a norma della legge n. 270 del 1982. (4-13428)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si chiedono iniziative volte a consentire l'attribuzione ai docenti di scuola media, risultati idonei nei concorsi banditi nell'anno 1982, dei posti di dotazione organica aggiuntiva, istituiti dalla legge n. 270 del 1982 e risultati esuberanti rispetto al soddisfacimento delle esigenze previste dalla stessa legge.

Quest'ultima aveva, in effetti, previsto che, in sede di prima applicazione, la metà dei 43.000 posti DOA, istituiti complessivamente per la scuola media, fosse riservata ai concorsi e la restante metà fosse invece utilizzata per l'assorbimento dei docenti soprannumerari e per i trasferimenti interprovinciali.

Di fatto, tuttavia, il soddisfacimento di queste ultime esigenze non esaurì la totalità del 50 per cento dei posti all'uopo disponibili (n. 21.500 posti) sicché questo Ministero ritenne di disporre il « riassorbimento » dei posti risultati eccedenti.

Siffatta operazione fu peraltro contestata da alcuni docenti i quali ebbero a sostenere che i posti residuati, rispetto alle necessità dei soprannumerari, avrebbero dovuto essere utilizzati per ulteriori nomine in ruolo di quei candidati che, come i ricorrenti, avevano conseguito l'idoneità nei concorsi banditi nel 1982 (in sede di prima applicazione dell'anzidetta legge).

Le decisioni dei Tribunali amministrativi regionali, dopo alcune oscillazioni, si andarono in effetti consolidando nel senso dell'accoglimento dei ricorsi e rigettarono inoltre ripetutamente l'eccezione di irricevibilità dei gravami (erano ormai trascorsi diversi anni da quando le graduatorie concorsuali avevano cessato di produrre effetti), osservando che la disposizione impartita dal Ministero agli Uffici scolastici provinciali, nel senso del riassorbimento dei posti, non era stata mai pubblicata.

Tenuto conto che l'orientamento dei Tribunali amministrativi fu per un certo

tempo condiviso anche dal Consiglio di Stato, questo Ministero decise di attivare la procedura per l'estensione degli effetti soggettivi del giudicato a tutti gli idonei dei concorsi banditi nel 1982, che fossero collocati nella graduatoria in posizione tale da rientrare nel numero dei posti riassorbiti.

Senonché, il Dipartimento della funzione pubblica, il cui assenso, come è noto, è necessario perché si possa procedere all'estensione del giudicato amministrativo, ritenne invece che non ricorressero le condizioni per tale estensione.

Di fronte alla situazione che era venuta a determinarsi, l'Amministrazione si limitò quindi a disporre la nomina in ruolo nei confronti di coloro che, di volta in volta, risultavano vincitori dei ricorsi.

Tale stato di cose si è protratto sino al 1994, anno in cui, il Consiglio di Stato, mutando il proprio orientamento, ha dichiarato irricevibili alcuni ricorsi proposti in data recente, in considerazione del fatto che le relative graduatorie concorsuali avevano ormai perso attualità e validità, dato il lungo tempo intercorso dal lontano 1986-1987.

La suddetta pronuncia ha quindi comportato che le nomine dei docenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, immessi in ruolo dopo la sentenza di primo grado, in pendenza di appello, venissero annullate.

I predetti docenti in sostanza sono venuti a trovarsi nella medesima condizione degli idonei che non avevano mai presentato ricorso ed ai quali, come dianzi accennato, non si è resa possibile l'estensione degli effetti soggettivi del giudicato.

Né al momento si rende possibile l'adozione di misure di natura amministrativa per sanare la situazione dei docenti di cui trattasi, tenuto conto che l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha esplicitamente escluso, per l'anno 1995, il ricorso all'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nelle materie riguardanti il pubblico impiego.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi. BOLOGNESI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che risulta all'interrogante che:

con decreto ministeriale 24 aprile 1992, la ex sperimentazione denominata « Progetto 92 » è diventata ordinamento di studi dell'istruzione professionale con conseguente progressivo abbandono;

con l'introduzione del suddetto nuovo ordinamento, che prevede la soppressione di alcune materie e la variazione dei contenuti di altre, si è resa necessaria anche la modifica delle classi di concorso di appartenenza degli insegnanti, sopprimendone alcune e rivedendo i raggruppamenti disciplinari di altre;

tale fattispecie si è realizzata a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale n. 334 del 1994, con il quale si è proceduto, tra l'altro, negli istituti professionali, alla definitiva attribuzione dei nuovi insegnamenti « trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali », e « laboratorio di economia d'azienda » alla nuova classe di concorso 76/A, facendo confluire nella nuova classe 75/A, « dattilografia e stenografia », gli insegnanti del vecchio ordinamento « dattilografia, calcolo e contabilità a macchina » (già classe di concorso A022/A) e « stenografia » (già classe di concorso A089/A);

con l'introduzione delle nuove classi di concorso, alcuni docenti della ex classe A022/A, avendo insegnato nel vecchio ordinamento discipline analoghe alle nuove, avevano la legittima aspettativa di essere inquadrati nella istituenda classe 76/A, poiché dall'istituzione del « Progetto 92 » fino all'anno scolastico 1992-1993 il Ministero della pubblica istruzione. Direzione generale istruzione professionale, aveva attribuito alla ex classe A022 gli insegnamenti del nuovo ordinamento e tale attribuzione veniva confermata con la circolare ministeriale prot. 15351 E1/A del 18 febbraio 1993, nella quale il Ministro ammetteva « le indubbie affinità del nuovo insegnamento con quello tradizionale di dattilografia » (classe di concorso A022/A) e proponeva la « soppressione della classe

A022/A con la dichiarazione di corrispondenza della istituenda nuova classe mentre non riteneva di dover avanzare analoga corrispondenza con la classe A089/A (stenografia) considerata la forte difficoltà di assimilazione del vecchio al nuovo insegnamento; non erano quindi ravvisate le condizioni giuridiche o comunque di fatto per prevederne il passaggio alla nuova classe di concorso »;

il Ministro riteneva di dover concedere passaggi di cattedra a docenti di stenografia sulla nuova classe di concorso solo se in possesso di una abilitazione in dattilografia;

in data 10 marzo 1993, dopo appena un mese dall'emanazione della suddetta circolare ministeriale 15351/93, veniva pubblicata la circolare ministeriale n. 69 del 10 marzo 1993 che, contraddicendo la precedente, attribuiva gli insegnamenti in questione sia alla classe A022 che alla classe A089, sulla base della sola anzianità di servizio dei docenti in organico nei singoli istituti, non prevedendo la precedenza nell'assegnazione che i docenti della A022 auspicavano per la suddetta attività nei contenuti delle discipline;

il parere espresso dal CNPI in data 18 maggio 1995 sembrava anch'esso essere a favore dei docenti della ex classe A022 poiché attribuiva la precedenza nei passaggi di cattedra sulla nuova classe di concorso 76/A ai docenti che avessero prestato « non meno di sette ore di insegnamento specifico per almeno tre anni » e concedeva un « punteggio aggiuntivo atto a premiare la specificità del servizio », avrebbero dovuto quindi far ottenere i suddetti benefici i servizi prestati nel nuovo ordinamento « Progetto 92 » da docenti delle ex classi A022 e A089 ed anche i servizi prestati da docenti della ex classe A022 in alcune discipline del vecchio ordinamento i cui contenuti sono confluiti nel nuovo e cioè: contabilità a macchina, macchine contabili ed esercitazioni nei corsi addetto alla contabilità d'azienda analista contabite (classi terze, quarte e quinte), « applicazioni alle macchine contabili elettroniche » e « Dattilo, calcolo meccanico ed esercitazione » nei corsi operatore elaborazione dati ed analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale e dattilografia e calcolo a macchina solo nelle classi prime del biennio comune;

la precedenza nell'inserimento in graduatoria si doveva ovviamente attribuire ai soli docenti che hanno insegnato nei suddetti corsi del vecchio ordinamento per almeno tre anni ed in ciascun anno per almeno sette ore settimanali;

l'amministrazione, sulla base del suddetto parere del CNPI, ha emanato la circolare ministeriale n. 215 del 23 giugno 1995; con la quale invitava i docenti interessati al passaggio di cattedra sulla nuova classe di concorso 76/A a far domanda e ad indicare l'elenco dei servizi validi per ottenere le suddette agevolazioni. Inspiegabilmente, però, forniva ai Presidi l'interpretazione secondo la quale, ai fini delle precedenze nei passaggi di cattedra, si doveva considerare il solo servizio prestato nel « Progetto 92 », con esclusione quindi degli insegnamenti dei vecchi corsi, anche di quelli confluiti nel nuovo ordinamento -:

se non ritenga di dover emanare una nuova circolare che elenchi chiaramente gli insegnamenti del vecchio ordinamento dell'istruzione professionale che presentano omogeneità di contenuti con le discipline del nuovo ordinamento « Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica, applicazioni gestionali, laboratorio di econod'azienda », per ottenere agevolazioni nei passaggi di cattedra (precedenza e punteggio aggiuntivo) previste nel parere del CNPI del 18 maggio 1995, e nella circolare ministeriale n. 215 del 23 giugno 1995. (4-14652)

RISPOSTA. — In merito all' interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che, prima della ridefinizione delle classi di abilitazione e di concorso a cattedre e a posti di insegnamento operata con il decreto ministeriale n. 334 del 1994, gli insegnamenti, introdotti

negli istituti professionali con i decreti autorizzativi della sperimentazione denominata « Progetto 92 », sono stati sempre attribuiti in modo atipico ai docenti delle classi di concorso A022 (dattilografia) e A089 (stenografia).

Con il citato decreto ministeriale 334/1994, gli insegnamenti relativi a tali due classi si concorso sono confluiti nella nuova classe 76/A « Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali, il che ha comportato l'esigenza di assecondare le aspettative del personale interessato al passaggio alla nuova classe, che è stato disciplinato con le istruzioni impartite con la circolare ministeriale n. 215 del 23 giugno 1995, emessa in attuazione del parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 16 maggio 1995.

Quanto alla nota ministeriale n. 15351 E1A del 18 febbraio 1993, cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, si osserva che la medesima conteneva soltanto la proposta, formulata dalla competente Direzione Generale per l'Istruzione Professionale, per l'acquisizione del parere del succitato Consiglio Nazionale ai fini dell'attribuzione dei nuovi insegnamenti (contemplati dal nuovo ordinamento di corsi di qualifica degli istituti professionali), questione sulla quale il medesimo Consiglio ritenne peraltro di non pronunciarsi in attesa che fosse completata la procedura di ridefinizione complessiva delle classi di concorso.

In tale attesa pertanto fu emanata la circolare ministeriale n. 69 del 1993, della quale è anche cenno nell'interrogazione della S.V. Onorevole, con l'unico scopo di fornire istruzioni per la gestione del personale, a seguito del passaggio ad ordinamento della sperimentazione denominata « Progetto 92 », circolare che, ai fini dell'assegnazione dei nuovi insegnamenti, faceva provvisoriamente riferimento ai criteri già previsti nei decreti autorizzativi della sperimentazione.

A seguito, tuttavia, dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 334 del 1994 – concernente l'attuale ordinamento delle classi di abilitazione e di concorso – ai docenti titolari della classe di concorso 75/A (risultante, come sopra ricordato, dalla fusione delle preesistenti classi A022 e A089) è stata offerta la possibilità di ottenere il passaggio alla classe di nuova istituzione in conformità appunto delle istruzioni impartite con la succitata circolare ministeriale n. 215 del 23 giugno 1995.

Con tale circolare è stata data puntuale applicazione alla normativa contenuta nell'articolo 482 del D L.vo n. 297 del 1994, laddove si stabilisce che, in caso di modifica degli ordinamenti scolastici ovvero di programmi dl insegnamento, i docenti delle materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate sono assegnati, su conforme parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a materie affini.

I criteri di valutazione dei titoli individuati dall'anzidetta circolare, ai fini della compilazione delle graduatorie dei docenti interessati al passaggio di cui trattasi, sono conformi a quelli definiti nel parere del Consiglio Nazionale che, com'è noto, è vincolante per l'Amministrazione.

Per completezza di informazione si aggiunge che, relativamente agli insegnamenti della classe di concorso 75/A, il Ministero, con la circolare n. 315 del 4 ottobre 1995, ha impartito istruzioni affinché le relative ore di insegnamento siano assegnate prioritariamente – utilizzando il criterio della specificità professionale – ai docenti provenienti dagli insegnamenti specifici (già classi di concorso XXII – LXXXIX e CXVII) attualmente ricomprese nella citata classe 75/A.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

CABRINI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

presso la scuola media statale Anna Frank di Piacenza, per l'anno scolastico 1991-1992 sono state istituite 2 sezioni di corsi sperimentali bilingue per l'elevato numero di iscrizioni, anche a seguito della rinuncia di altra scuola;

nei successivi due anni scolastici constatata la riduzione degli iscritti l'Istituto rinunciava alla seconda sezione;

per l'anno scolastico 1994-1995 venivano a riprodursi le condizioni per l'ottenimento della seconda sezione che però veniva negata a causa di difetti formali nella presentazione della relativa domanda:

l'Istituto per l'anno scolastico 1995-1996 si è attivato nel rispetto totale dei tempi e dei modi per la richiesta della seconda sezione e che tale richiesta è stata avanzata con il parere favorevole del provveditore agli studi di Piacenza —:

se risponda al vero come comunicato verbalmente dal Ministero che il suddetto istituto risulta fin dal 1991 titolare di due sezioni e che mai da allora è stata revocata tale autorizzazione, e comunque chiede di conoscere in modo inequivocabile l'esatta situazione affinché possa essere ripristinata per l'anno scolastico 1995-1996 la indispensabile seconda sezione bilingue per l'Istituto Anna Frank di Piacenza.

(4-12571)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si premette che questa Amministrazione, con decreto ministeriale dell'8.8.1991, autorizzava la scuola media « A. Frank » di Piacenza ad attivare una sperimentazione di una seconda lingua straniera in due prime classi.

Negli anni scolastici successivi, in relazione al ridotto numero degli alunni, la sperimentazione proseguiva su un solo corso, senza peraltro cne la scuola stessa comunicasse tale variazione. Pertanto non si è potuto formalizzare la conseguente e necessaria modifica al decreto ministeriale autorizzativo.

Soltanto in data 18.5.1995 il Provveditore agli Studi di Piacenza ha comunicato l'intervenuta variazione e quindi questa Amministrazione, come doveroso, dava corso alla procedura, di cui alla C.M. n. 99 del 7.4.1993, che prevede la caducazione dell'intero progetto sperimentale qualora esso sia gestito « secondo criteri e modalità diversi da quelli indicati nel progetto presentato ed approvato».

Questo Ministero, al fine di contenere il disagio degli alunni e delle rispettive famiglie, ha soprasseduto dall'adottare la revoca dell'intero progetto, limitandosi a prendere atto della situazione determinatasi e consentendo con decreto ministeriale 10.7.1995 la prosecuzione di un solo corso sperimentale.

Si comunica, infine, che da contatti avuti per le vie brevi in data 29.9.1995 con il Provveditore di Piacenza, risulta che la situazione si è ormai normalizzata.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

COSTA, CAVALLINI, SALINO, MALAN e BENETTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quali iniziative intendano assumere i competenti uffici ministeriali per consentire l'organizzazione della seconda sezione di bilinguismo presso la scuola media «Anna Frank» di Piacenza, che risulterebbe assegnata fin dall'anno scolastico 1991-1992 ma al presente non attivata per l'anno scolastico 1995-1996. (4-12512)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si premette che questa Amministrazione, con decreto ministeriale dell'8.8.1991, autorizzava la scuola media « A. Frank » di Piacenza ad attivare una sperimentazione di una seconda lingua straniera in due prime classi.

Negli anni scolastici successivi, in relazione al ridotto numero degli alunni, la sperimentazione proseguiva su un solo corso, senza peraltro cne la scuola stessa comunicasse tale variazione. Pertanto non si è potuto formalizzare la conseguente e necessaria modifica al decreto ministeriale autorizzativo.

Soltanto in data 18.5.1995 il Provveditore agli Studi di Piacenza ha comunicato l'intervenuta variazione e quindi questa Amministrazione, come doveroso, dava corso alla procedura, di cui alla C.M. n. 99 del 7.4.1993, che prevede la caducazione dell'intero progetto sperimentale qualora esso

sia gestito « secondo criteri e modalità diversi da quelli indicati nel progetto presentato ed approvato ».

Questo Ministero, al fine di contenere il disagio degli alunni e delle rispettive famiglie, ha soprasseduto dall'adottare la revoca dell'intero progetto, limitandosi a prendere atto della situazione determinatasi e consentendo con decreto ministeriale 10.7.1995 la prosecuzione di un solo corso sperimentale.

Si comunica, infine, che da contatti avuti per le vie brevi in data 29.9.1995 con il Provveditore di Piacenza, risulta che la situazione si è ormai normalizzata.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

DEVECCHI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

l'accorpamento delle graduatorie permetterà anche a laureati in discipline non specifiche di insegnare chimica nelle scuole secondarie;

in alcuni casi, docenti in chimica industriale, stante l'accorpamento di cui sopra, sono stati superati da laureati in indirizzi non attinenti la materia;

sia all'ITIS « Righi » di Treviglio, che al « Natta » di Bergamo gli allievi hanno, sulla scorta di quanto esposto in precedenza, espresso preoccupazione in quanto temono che il livello di insegnamento possa subire un prevedibile calo qualitativo —:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro per ovviare alle incongruenze sopra descritte. (4-15254)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero ritiene sostanzialmente valide le considerazioni addotte dalla SV Onorevole, circa l'esigenza che l'insegnamento della chimica sia affidato a docenti in possesso di specifici ed adeguati titoli professionali. Nell'assicurare, pertanto, che, per quanto concerne la classe di concorso 13/A « chimica e tecnologie chimiche », è già stata avviata la procedura prescritta per il riesame del decreto ministeriale n. 334 del 24.11.1994, si fa presente che con le circolari ministeriali n. 315 del 4 ottobre 1995 e n. 342 del 31 ottobre 1995 sono state, intanto, già, impartite istruzioni ai Provveditori agli Studi affinché, nel procedere all'utilizzazione dei docenti di ruolo ed alla nomina dei supplenti, adottino le misure necessarie a garantire agli alunni un insegnamento professionalmente qualificato.

Le anzidette istruzioni sono state ritenute necessarie in considerazione del fatto che non tutti i titoli di studio precedentemente richiesti per l'accesso alle graduatorie (relativamente alle classi di concorso XV, XVII, XIX, CI, CVII) risultano coerenti con gli insegnamenti compresi nell'attuale classe di concorso 13/A.

Pertanto, in attesa che sia perfezionato il riesame cui si è fatto dianzi cenno, con l'ordinanza ministeriale n. 341 del 31.10.1995, diramata con la menzionata circolare n. 342 del 1995, è stato disposto, tra l'altro, che all'assunzione degli aspiranti a supplenze non in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M.334/94 può procedersi, anche per cattedre e posti cui non avevano diritto ai sensi del previgente ordinamento, solo in via residuale qualora manchino aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti da tale decreto.

Si intende, ovviamente, che ai prossimi concorsi a cattedre potranno partecipare solo coloro che avranno un titolo di studio idoneo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

FORESTIERE. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere:

quali iniziative e provvedimenti intenda intraprendere ed adottare per porre fine o, quantomeno, avviare sollecitamente a conclusione, l'annoso e davvero gravoso problema costituito dal costo continuamente lievitante dei libri di testo delle

scuole dell'obbligo e non (cui non corrisponde un adeguato sostegno economico alle famiglie interessate), nonché dal peso insopportabile dei testi adottati che si traduce nella necessità quotidiana, per milioni di studenti, di trasportare zainetti stracolmi, oscillanti tra i tre ed i quindici chili, con conseguenze facilmente intuibili sullo sviluppo fisico soprattutto dei bambini in età scolare;

se non ritenga di raccogliere quei suggerimenti e quelle proposte razionali che, da tempo, provengono dal mondo della scuola, dell'editoria e della medicina preventiva, tutte tendenti a ridurre il numero delle pubblicazioni ed il peso delle stesse, in un'ottica di razionalità e di risparmio per tutti. (4-15308)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si premette che le preoccupazioni espresse, riguardo ai disagi gravanti sulle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo, attengono ad un problema ben noto a questo Ministero, che non ignora ovviamente come, nell'ultimo anno, il prezzo di copertina dei libri in parola abbia subito incrementi superiori al tasso di inflazione programmato.

Al riguardo si deve peraltro osservare che la fornitura gratuita di libri e materiale per le scuole nei confronti di alunni appartenenti a ceti sociali svantaggiati, costituisce un aspetto dell'assistenza scolastica, trasferita, com'è noto, alle Regioni ai sensi del decreto delegato n. 616 del 24.7.1977, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Attualmente la consegna gratuita dei testi scolastici è prevista, a norma della legge n. 719 del 10.8.1964, solo per la fascia della istruzione elementare mentre, nel settore della scuola media, il prezzo di tali testi, al pari di quello dei libri relativi all'istruzione secondaria, viene fissato, com'è noto, dagli editori in base alle regole di mercato.

Del problema si è più volte occupato anche l'apposito Comitato permanente, costituito presso questo Ministero e del quale fanno parte anche le Associazioni dei genitori ed i rappresentanti degli editori, dei librai, dei docenti e delle organizzazioni sindacali; in seno a tale Comitato è stato formato un « Gruppo di lavoro », il quale, in una serie di incontri, ha esaminato ed elaborato alcune proposte che sono state portate all'attenzione delle competenti autorità governative.

Per quanto concerne poi le conseguenze derivanti dal peso dei libri e materiale scolastico, si informa che della questione risulta essersi occupato anche il Consiglio Superiore di Sanità – Sezione III – nella seduta del 14.12.1994.

Tale organismo, come si rileva dal verbale acquisito agli atti, sulla base degli studi sugli screening scolastici effettuati in Europa e negli Stati Uniti su ragazzi in età scolare, ha espresso l'avviso che il peso di cartelle e zainetti, trasportati dagli alunni « non ha ripercussioni sull'accrescimento della colonna vertebrale »..., pur ritenendo, « in via teorica precauzionale » che « ai soggetti con deformità maggiori evolutive » sia opportuno evitare carichi che superino i 15 chilogrammi per periodi prolungati.

Lo stesso Consiglio Superiore di Sanità ha richiamato, peraltro, l'attenzione sull'importanza che riveste ai fini della prevenzione dei paramorfismi, una maggiore attività sportiva in ambiente scolastico.

Il parere come sopra espresso dal suindicato Consiglio Superiore della Sanità, nella seduta del 14.12.1994, è stato portato a conoscenza degli operatori scolastici con la circolare di questo Ministero, n. 68 del 1º marzo 1995.

Si aggiunge, infine, che le più importanti tematiche attinenti ai libri di testo hanno costituito, inoltre, oggetto di valutazione nel corso di un recente seminario di studio svoltosi nei giorni scorsi 26 e 27 ottobre scorso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

GALLETTI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

in provincia di Ravenna nell'ambito della pianificazione delle classi scolastiche per l'anno 1995-1996 è stata decisa la

soppressione dell'unica classe III elementare a tempo pieno esistente presso il plesso scolastico «Giovanni Pascoli» di Riolo Terme:

tale soppressione è stata ritenuta necessaria in quanto una delle altre due classi terze del plesso principale di Riolo Terme, entrambe a modulo, era scesa sotto il limite minimo per il suo mantenimento a seguito del trasferimento di due alunni;

presso il plesso di Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme, dalla quale dista tre chilometri, esiste una classe terza a modulo costituita da cinque alunni che il Provveditorato ha invece ritenuto opportuno mantenere:

la classe soppressa, composta fin dalla sua costituzione da dieci bambini di cui uno portatore di handicap, confluirebbe in una classe che ha applicato l'insegnamento a modulo, interrompendo così la modalità formativa seguita per due anni, in violazione del principio fondamentale di tutela della continuità del processo educativo sancito dalla legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare (articolo 1);

le famiglie dei bambini hanno interpellato il provveditore agli studi della provincia di Ravenna e non hanno ancora inviato a scuola i figli in attesa di provvedimenti di ripristino dell'unità didattica;

le classi a tempo pieno più vicine funzionano presso le scuole elementari di Casola Valsenio, Imola e Faenza, località non collegate da servizi di trasporto pubblico usufruibili da bambini di appena otto anni e comunque molto distanti dai luoghi di residenza delle famiglie dei bambini, famiglie che, per esigenze di lavoro, avevano scelto per i loro figli una scuola a tempo pieno;

esistono le condizioni eccezionali che consentono la costituzione di classi con un numero minimo di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti ovvero « le particolari finalità formative del corso di studio » essendo tale classe l'unica a tempo pieno del plesso di Riolo Terme ed avendo gli alunni

seguito tale insegnamento a partire dalla classe elementare, « effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori... in relazione ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alunni» collegamenti al momento non usufruibili da bambini di otto anni, « ubicazione delle scuole in comuni montani » appartenendo il comune di Riolo alla comunità Montana dell'appennino Faentino -:

se non ritenga irregolare la pianificazione delle classi elementari della provincia di Ravenna predisposta per l'anno 1995-1996;

se non ritegna che la soppressione dell'unica classe a tempo pieno di Riolo Terme, la cui composizione è peraltro rimasta invariata nei suoi due anni di esistenza, contrasti con il principio fondamentale della continuità del processo educativo sancito dall'articolo 1 della legge di riforma della scuola elementare:

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza perché tale classe venga mantenuta per i motivi indicati in premessa.

(4-13796)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.

L'ispettore tecnico Dr. Giancarlo Cerini, al termine di alcune visite ispettive effettuate presso la scuola elementare « G. Pascoli » di Riolo Terme (RA), dopo aver concordato sulla legittimità della decisione del Proveditore agli Studi di Ravenna di autorizzare presso la scuola predetta il funzionamento di due sole terze classi a modulo, ha suggerito di esperire una soluzione intermedia come possibile alternativa, sia al modello di tempo pieno, sia all'organizzazione modulare mediante l'attivazione di un progetto di tempo lungo, così come previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 1990 n.

Il Provveditore ha comunicato, pertanto, quanto sopra ai genitori interessati i quali

hanno manifestato la propria soddisfazione per la soluzione individuata sospendendo le azioni di protesta.

Dalla data del 5 ottobre 1995 gli alunni frequentano regolarmente la scuola e gli insegnanti, compresi quelli nominati per il progetto, stanno attualmente lavorando sotto la direzione degli ispettori Cerini e Bazzocchi.

Riguardo poi al plesso di Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme, nel medesimo esiste una terza classe a modulo costituita da 5 alunni che il Provveditore ha ritenuto opportuno non sopprimere in quanto facente parte di una pluriclasse unitamente ai bambini della classe quarta.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

LOMBARDO, GALLIANI, BOVA, REALE e COMMISSO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in una realtà fortemente sottosviluppata, come la provincia di Reggio Calabria, è più emarginante e precaria la condizione dei disabili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e che più difficile risulta il tentativo di un loro pieno recupero ad una vita possibile;

le difficoltà economiche in cui versano i comuni, molti dei quali si trovano in condizione di dissesto finanziario, non consentono l'attivazione di servizi scolastici integrativi;

dai dati rilevati nell'anno scolastico 1993/1994, pubblicati dal Ministero della pubblica istruzione, il rapporto tra alunni handicappati ed insegnanti di sostegno autorizzati in Calabria, è tra i più elevati d'Italia, di gran lunga superiore alla media nazionale nei diversi gradi di istruzione;

questa situazione, di per sé oggettivamente difficile, si è ulteriormente aggravata nell'anno scolastico 1994-95;

in particolare per la scuola elementare, nell'anno scolastico 1994-95, in provincia di Reggio Calabria è stato autorizzato un numero di docenti di sostegno pari a quello dell'anno scolastico precedente ignorando le richieste di deroga del provveditorato agli studi (previste dal decreto ministeriale n. 218 del 1994), documentate da situazioni di evidente gravità;

questo diniego, ingiustificato, è una profonda ingiustizia ed una palese discriminazione dei disabili calabresi;

contro questa discriminazione reagiscono, giustamente, genitori ed Associazioni di difesa dei diritti dei disabili -:

se non ritenga urgente ed indifferibile una revisione del decreto ministeriale n. 218 del 1994, tale da consentire l'autorizzazione di un numero di posti che corrisponda alle effettive e documentate esigenze, al fine di assicurare a ciascun soggetto disabile le ore di sostegno necessarie alla sua piena integrazione;

se non intenda, comunque, autorizzare le deroghe richieste dal provveditorato agli studi di Reggio Calabria, che risultino validamente documentate, per eliminare una palese discriminazione e per attenuare una condizione di diffuso disagio (direzioni didattiche, presidi, docenti, famiglie, alunni) che rischia di compromettere la programmazione didattica e di ritorcersì a danno dei soggetti più bisognosi. (4-10003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questo Ministero, al fine di assicurare, per l'anno scolastico 1995-1996, in ogni provincia ed in modo sollecito ed equo, il funzionamento dei posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap in deroga al rapporto 1/4, ha emanato in data 17 luglio 1995 la circolare ministeriale n. 249 innovativa rispetto a quella emanata l'anno precedente.

Con la circolare ministeriale in parola, per la prima volta, i provveditori agli studi vengono autorizzati ad istituire, direttamente sotto la propria responsabilità e previ i debiti accertamenti e valutazioni nel merito, i posti in parola nella misura ritenuta necessaria e sufficiente a soddisfare le ef-

fettive e documentate esigenze rappresentate in proposito dalle singole scuole delle province, al fine di assicurare a ciascun disabile le ore di sostegno indispensabili a garantire la piena integrazione scolastica.

Si ritiene di dover precisare che l'Istituto della deroga costituisce una risorsa straordinaria ed il ricorso ad esso non ne determina, automaticamente, la conferma nell'anno successivo.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Reggio Calabria, si osserva che il rapporto tra alunni portatori di handicap e posti di sostegno nell'organismo di diritto determinato per l'anno 1995-1996 è sensibilmente inferiore a quello di 1/4 di norma previsto dalle vigenti disposizioni.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

LOPEDOTE GADALETA, PERINEI e REBECCHI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

gli insegnanti di stenografia, dattilografia, trattamento testi hanno più volte avanzato richiesta di riformulazione del programma di insegnamento delle suddette discipline attraverso una audizione del responsabile della loro delegazione;

la VII Commissione della Camera ha approvato in tal senso una risoluzione (n. 7-00113) il 27 ottobre del 1994;

gli stessi docenti ribadiscono la necessità di introdurre nella programmazione didattica le tecnologie informatiche degli stenoterminali;

il Ministero della pubblica istruzione ha attivato i corsi di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei docenti;

quale valutazione venga data dei corsi attivati:

quali iniziative intenda assumere per ascoltare l'Ente unione professionale stenografia italiana (che raggruppa gli insegnanti di stenografia, dattilografia, trattamento testi) in merito alla programmazione didattico-pedagogica, concorsuale, di aggiornamento e riqualificazione del personale. (4-11139)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto indicata con la quale la S.V. Onorevole, nell'esporre le aspirazioni dei docenti di stenodattilografia e trattamento testi, ha sollecitato la riformulazione dei programmi di tali discipline, in attuazione della Risoluzione n. 7-00113, approvata in data 27 ottobre 1994 dalla Commissione cultura della Camera dei deputati.

Al riguardo si osserva preliminarmente che una soddisfacente risposta alla Risoluzione in esame richiede che il problema, con la stessa posto, sia anzitutto analizzato sotto un triplice aspetto:

razionale collocamento della materia in curricula, degli istituti di istruzione tecnica e professionale;

formulazione dei programmi attinenti alle nuove classi di concorso 75/A (dattilografia e stenografia) e 76/A (trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali);

istituzione dei corsi di aggiornamento, di formazione, di riqualificazione e di riconversione professionale del personale docente.

Nell'esaminare le varie questioni è comunque necessario tenere presente che l'insegnamento di «Laboratorio per il trattamento dei testi» - in sostituzione degli insegnamenti di dattilografia, stenografia e stenodattilografia, previsti dai piani di studio risalenti al 1991 - è stato introdotto e sperimentato negli ultimi due anni scolastici in numerosi istituti tecnici, attraverso i progetti « IGEA », « ERICA », « BROCCA »; nell'ambito degli istituti professionali le attuali discipline di studio dei corsi di qualifica, che non contemplano l'insegnamento della stenografia, sono quelle previste dai programmi del « progetto '92 », tuttora sperimentati sul campo e ormai istituzionalizzati a seguito del decreto ministeriale del 24 aprile 1992.

Al momento le risultanze sin qui emerse dalle succitate sperimentazioni sono al vaglio delle competenti Direzioni Generali di questo Ministero e potranno costituire un valido punto di riferimento per la riformulazione dei programmi di insegnamento, ivi compresi quelli attinenti alle discipline oggetto della Risoluzione in parola.

Le suddette risultanze saranno, inoltre, tenute nella dovuta considerazione dalla Commissione di esperti dell'Amministrazione, che sta attualmente elaborando i nuovi programmi di esame dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie e dei relativi corsi di aggiornamento; si auspica che tali adempimenti possano essere completati entro i tempi tecnici strettamente necessari.

În merito, infine, all'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che, in data 26 ottobre 1995, è stata rappresentata ai competenti uffici operativi del Ministero l'opportunità di acquisire sulle problematiche di cui trattasi anche il parere del prof. Rosario Leone, quale esperto del settore.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

NADIA MASINI, GUERZONI e MA-SELLI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

al fine di tutelare pienamente il principio di non discriminazione che deve caratterizzare la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sancito dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, a conclusione di una lunga fase di accese polemiche caratterizzata fra l'altro da diversi pronunciamenti della Corte costituzionale, è stata sottoscritta dal Governo italiano e dalla Conferenza episcopale italiana una modifica dell'Intesa del 1985;

al punto 2.7 della suddetta modifica tradotta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 23 giugno 1990, si afferma che « nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richiesta una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto del docente di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale »;

il TAR di Puglia-Lecce Sez. 1 con decisione n. 5 del 5 gennaio 1994 ha interpretato la normativa pattizia nel senso opposto a quello che le parti hanno voluto concordemente stabilire e cioè « il voto del docente di religione cattolica ove determinante si trasforma senza perdere il suo carattere decisionale in giudizio motivato »;

in seguito a tale decisione, che in ogni caso avrebbe valore solo per i ricorrenti, riportata da numerosi organi di stampa diocesani e dal n. 22 del 31 maggio 1995 di « Famiglia Cristiana » in numerose scuole si è ritenuto di applicare la suddetta interpretazione —:

se non intenda riconfermare tempestivamente alle scuole di ogni ordine e grado la validità di quanto stabilito dall'Intesa del 1990. (4-11680)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, concordando con le considerazioni addotte anche dalla S.V. Onorevole, non ritiene di poter condividere l'interpretazione data dal TAR di Lecce con la sentenza n. 5 del 5.1.1994, alla disposizione contenuta nel punto 2.7 dell'Intesa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 23.6.1990, in merito al valore da attribuire al voto di religione cattolica assegnato agli alunni che abbiano optato per l'insegnamento di tale disciplina.

Tenuto conto, infatti, che la suddetta disposizione espressamente stabilisce che « nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale », non si comprende in base a quali considerazioni tale voto, in presenza delle condizioni indicate dalla medesima disposizione, dovrebbe mantenere anche « carattere decisionale e costitutivo della maggioranza » così come si esprime l'anzidetta sentenza.

Una siffatta interpretazione non pare possa essere invero condivisa, ove si consideri che proprio il fatto che, nella definizione della sopra richiamata intesa, l'Autorità Scolastica italiana e la Conferenza Episcopale italiana abbiano avvertito la necessità di aggiungere al precedente Accordo del 1985 la precisazione riportata nel citato punto 2.7, sta evidentemente a significare la volontà delle parti di trattare in maniera differenziata i docenti di religione nella fase dello scrutinio finale.

Fermo restando, pertanto, il principio di carattere generale (affermato nel primo periodo del punto 2.7) in base al quale gli insegnanti incaricati di religione fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, la normativa in esame non può che essere intesa, ad avviso di questa Amministrazione, nel senso che quando il voto dei docenti in parola diviene determinante, esso deve trasformarsi in un giudizio motivato che non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilità dell'alunno alla classe successiva e sull'ammissione agli esami.

D'altra parte, ove così non fosse, potrebbero verificarsi delle discriminazioni nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, considerato anche che il voto di religione viene tenuto, com'è noto, fuori della pagella, per essere riportato su un modello a parte.

Non si ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni obiettive atte a legittimare una revisione del disposto normativo di cui al D.P.R 23.6.1990, n. 202, richiamato nelle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali.

Non sembra, infatti, che una pronuncia giurisdizionale, con effetti limitati al caso singolo, possa essere presa a riferimento ai fini di una radicale revisione dell'attuale regime giuridico.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi

MASTRANGELO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso: che risulta all'interrogante in un deposito ricavato nel sottoscala dell'ingresso del cimitero di Gioia del Colle (Bari) giacciono accatastate 36 cassette contenenti i resti di militari morti nell'ospedale militare allestito a Gioia negli anni della II Guerra mondiale;

che tali salme furono sepolte nel cimitero di Gioia per essere riesumate nel 1968 e dovevano essere trasportate nel Sacrario dei caduti dell'Oltremare di Bari e che solo per alcune di esse fu proceduto in tal senso;

che questo indecoroso comportamento è dovuto al fatto che le amministrazioni comunali di Gioia del Colle succedutesi dal 1968 ad oggi non hanno prestato la minima attenzione a tali morti forse perché « morti per la Patria » —:

se il Governo è a conoscenza di questa autentica vergona, indegna non diciamo di un paese civile ma nemmeno, per così dire, della più « scassata » comunità umana, e quali disposizioni vorrà dare a chi di dovere per dare a queste salme di nostri padri e fratelli maggiori, che hanno donato la vita per adempiere al sacro dovere di difendere la Patria, una dignitosa sistemazione all'« altezza » del loro sacrificio. (4-12741)

Risposta. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, si ritiene opportuno precisare che nel 1970 il Commissariato generale per le onoranze ai caduti fu interessato dall'Amministrazione comunale di Gioia del Colle per una più decorosa sistemazione delle salme dei militari deceduti per malattia in conseguenza della guerra 1940-45, inumate nei campi civili del locale cimitero urbano.

In particolare, a seguito degli accordi intercorsi tra il Commissariato Generale ed il Comune di Gioia del Colle, furono messi a disposizione i fondi occorrenti per le esumazioni dei Resti mortali, per la loro collocazione in cassette-ossario da tumulare in tre « cassettoni » che il Comune avrebbe predisposto, previa ristrutturazione di loculi già esistenti, e per la realizzazione di una o

più lapidi su cui incidere i nominativi dei militari.

La prima fase del progetto concordato, consistente nell'esumazione e parziale restituzione ai familiari richiedenti, fu completata alla fine del 1971, mentre la disponibilità dei « cassettoni » è stata via via procrastinata nel tempo. Solo nello scorso mese di agosto è stato individuato il sito – presso il cimitero urbano di Gioia del Colle – ove sarà realizzato, a cura e spese del Comune, un unico sarcofago la cui lapide di chiusura e la relativa incisione dei nomi sarà a carico del Commissariato generale.

Il Ministro della difesa: Corcione.

MENIA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — Per sapere – premesso:

che l'articolo 70 del contratto del personale della scuola per gli anni 1994-1997 prevede al comma 1 lettera d) un'« indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti, per l'insegnamento obbligatorio in lingue madri diverse dall'italiana, a carico delle risorse di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a)» —:

se siano a conoscenza di tale previsione contrattuale che va chiaramente oltre la legge o, piuttosto, si configura del tutto contra legem;

in quale modo intendano procedere affinché non sia la collettività a dover pagare l'istituzione abusiva in un contratto di lavoro di un'indennità non prevista dalla legge e dunque non dovuta. (4-10799)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollevano interrogativi in merito alla legttimità della disposizione contenuta nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola, laddove si prevede l'erogazione di una indennità di bilinguismo e trilinguismo per l'insegnamento obbligatorio in lingue madri diverse dall'italiano, tenuto conto che tali indennità non sarebbero previste da disposizioni normative vigenti.

Al riguardo, premesso che l'anzidetta previsione - contenuta nell'articolo 731 comma 1, lett. d) del contratto in parola concerne i soli casi in cui la suddetta indennità non sia già prevista dalla vigente normativa e dunque opera una sorta di perequazione al fine di garantire parità di condizioni retributive nei confronti di personale cui è richiesta la conoscenza di una o più lingue madri diverse dall'italiano, si chiarisce che l'attuale assetto normativo in materia di contratti per il pubblico impiego, come risulta ridisegnato, secondo i principi del diritto comune, dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che non sia più la legge statale bensì l'accordo tra le parti contraenti ad individuare e disciplinare gli istituti retributivi sia fissi e continuativi che accessori da erogare al personale dipendente pubblico. Cadono quindi le obiezioni sollevate circa la pretesa contrarietà a legge ed abusività dell'emolumento previsto dal succitato articolo, né è più sostenibile che l'emolumento in questione possa definirsi, come sostenuto dalla SV. Onorevole, non dovuto perché non previsto da alcuna disposizione di legge.

Circa poi l'asserita maggiore spesa posta a carico della collettività, si osserva che per l'erogazione dell'emolumento di cui trattasi non è previsto uno stanziamento ad hoc, aggiuntivo rispetto al costo globale del contratto scuola, gravando esso sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 71 del menzionato contratto nazionale collettivo di lavoro, fondo il cui finanziamento rientra nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dal Governo per il rinnovo del contratto medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

NAN. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la scuola d'obbligo impone ai nostri cittadini la frequentazione della scuola fino all'età di 14 anni;

durante il periodo dell'insegnamento scolastico le famiglie degli alunni devono farsi carico di un costo annuale inerente all'acquisto dei libri scolastici e che appare contraddittorio che un obbligo debba determinare un costo (come se il servizio militare anziché retribuito determinasse degli aggravi economici personali) -:

se il Governo intenda provvedere affinché fino all'età dell'obbligo scolastico, almeno fino ad una soglia di un certo reddito familiare, i costi relativi all'acquisto dei libri siano a carico dello Stato.

(4-14383)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si deve far presente che questo Ministero, pur condividendo le preoccupazioni espresse per gli oneri gravanti sulle famiglie meno abbienti per l'acquisto di libri di testo, non dispone di fondi o strumenti normativi atti ad ovviare agli inconvenienti segnalati.

Posto, infatti che la fornitura gratuita di sussidi e testi scolastici, nei confronti di alunni appartenenti a ceti sociali svantaggiati, costituisce un aspetto dell'assistenza scolastica, trasferita, com'è noto, alle Regioni ai sensi del decreto delegato n. 616 del 24 luglio 1977 (in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione), si osserva che la consegna gratuita dei libri scolastici è in atto prevista solo per il settore dell'istruzione elementare, a norma della legge n. 719 del 10 agosto 1964.

Nel settore della scuola media, invece, il prezzo dei suddetti testi, al pari di quello dei libri relativi a tutta l'area dell'istruzione secondaria, viene fissato, com'è noto, dagli editori in base alle regole di mercato.

Certo, il Ministero non ignora che, nell'ultimo anno, il prezzo di copertina dei testi in questione ha subito aumenti superiori al tasso di inflazione programmato.

Il problema è stato anche dibattuto ed attentamente valutato dall'apposito Comitato permanente, costituito presso questo Ministero e del quale fanno parte anche le Associazioni dei genitori ed i rappresentanti degli editori, dei librai, dei docenti e delle organizzazioni sindacali; in seno a tale Co-

mitato è stato formato un « Gruppo di lavoro », il quale, in una serie di incontri, ha esaminato ed elaborato alcune proposte che sono state portate all'attenzione delle competenti autorità governative.

Le più importanti tematiche attinenti ai libri di testo hanno costituito, inoltre, oggetto di valutazione nel corso di un recente seminario di studio svoltosi nei giorni 26 e 27 ottobre ultimo scorso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

NAPOLI e ARDICA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il TAR del Lazio ha emesso, più volte, sentenze riguardanti i posti DOA fissati con ordinanza ministeriale 29 luglio 1982, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982;

nonostante che le citate sentenze siano sempre state confermate dal Consiglio di Stato, codesta amministrazione non ha mai ritenuto opportuno estendere i principi interpretativi delle varie sentenze ai docenti aventi diritto della scuola media, usando difformità di criteri rispetto agli stessi docenti della scuola primaria;

nel 1994, la sezione VI del Consiglio di Stato ha annullato le citate sentenze del TAR, il che ha comportato il licenziamento imnediato di alcuni docenti, nonché, per gli stessi, la conseguente perdita di ogni diritto lavorativo:

l'orientamento della sezione VI del Consiglio di Stato non concerne il merito del giudicato, ma solo l'irricevibilità del ricorso per tardiva presentazione rispetto ai tempi di validità della graduatoria del concorso a cattedra;

tale situazione crea discrepanza all'interno della Pubblica amministrazione tra docenti confermati in ruolo e docenti licenziati -:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di predisporre il reinseri-

mento e il mantenimento dei docenti nei ruoli della scuola media a norma della legge n. 270 del 1982. (4-12882)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si chiedono iniziative volte a consentire l'attribuzione ai docenti di scuola media, risultati idonei nei concorsi banditi nell'anno 1982, dei posti di dotazione organica aggiuntiva, istituiti dalla legge n. 270 del 1982 e risultati esuberanti rispetto al soddisfacimento delle esigenze previste dalla stessa legge.

Quest'ultima aveva, in effetti, previsto che, in sede di prima applicazione, la metà dei 43.000 posti DOA, istituiti complessivamente per la scuola media, fosse riservata ai concorsi e la restante metà fosse invece utilizzata per l'assorbimento dei docenti soprannumerari e per i trasferimenti interprovinciali.

Di fatto, tuttavia, il soddisfacimento di queste ultime esigenze non esauri la totalità del 50 per cento dei posti all'uopo disponibili (n. 21.500 posti) sicchè questo Ministero ritenne di disporre il « riassorbimento » dei posti risultati eccedenti.

Siffatta operazione fu peraltro contestata da alcuni docenti i quali ebbero a sostenere che i posti residuati, rispetto alle necessità dei soprannumerari, avrebbero dovuto essere utilizzati per ulteriori nomine in ruolo di quei candidati che, come i ricorrenti, avevano conseguito l'idoneità nei concorsi banditi nel 1982 (in sede di prima applicazione dell'anzidetta legge).

Le decisioni dei Tribunali amministrativi regionali, dopo alcune oscillazioni, si andarono in effetti consolidando nel senso dell'accoglimento dei ricorsi e rigettarono inoltre ripetutamente l'eccezione di irricevibilità dei gravami (erano ormai trascorsi diversi anni da quando le graduatorie concorsuali avevano cessato di produrre effetti), osservando che la disposizione impartita dal Ministero agli Uffici scolastici provinciali, nel senso del riassorbimento dei posti, non era stata mai pubblicata.

Tenuto conto che l'orientamento dei Tribunali amministrativi fu per un certo tempo condiviso anche dal Consiglio di Stato, questo Ministero decise di attivare la procedura per l'estenzione degli effetti soggettivi del giudicato a tutti gli idonei dei concorsi banditi nel 1982, che fossero collocati nella graduatoria in posizione tale da rientrare nel numero dei posti riassorbiti.

Senonché, il Dipartimento della funzione pubblica, il cui assenso, come è noto, è necessario perché si possa procedere all'estensione del giudicato amministrativo, ritenne invece che non ricorressero le condizioni per tale estensione.

Di fronte alla situazione che era venuta a determinarsi, l'Amministrazione si limitò quindi a disporre la nomina in ruolo nei confronti di coloro che, di volta in volta, risultavano vincitori dei ricorsi.

Tale stato di cose si è protratto sino al 1994, anno in cui, il Consiglio di Stato, mutando il proprio orientamento, ha dichiarato irricevibili alcuni ricorsi proposti in data recente, in considerazione del fatto che le relative graduatorie conconsuali avevano ormai perso attualità e validità, dato il lungo tempo intercorso dal lontano 1986-1987.

La suddetta pronuncia ha quindi comportato che le nomine dei docenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, immessi in ruolo dopo la sentenza di primo grado, in pendenza di appello, venissero annullate.

I predetti docenti in sostanza sono venuti a trovarsi nella medesima condizione degli idonei che non avevano mai presentato ricorso ed ai quali, come dianzi accennato, non si è resa possibile l'estensione degli effetti soggettivi del giudicato.

Né al momento si rende possibile l'adozione di misure di natura amministrativa per sanare la situazione dei docenti di cui trattasi, tenuto conto che l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha esplicitamente escluso, per l'anno 1995, il ricorso all'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nelle materie riguardanti il pubblico impiego.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

tempo condiviso anche dal Consiglio di NAPOLI. – Al Ministro della pubblica Stato, questo Ministero decise di attivare la istruzione. – Per sapere – premesso che:

lo SNALS, sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale per il comparto scuola, ha ritenuto di utilizzare lo strumento della consultazione referendaria per interpellare tutti i dipendenti scolastici circa le valutazioni sui contenuti del nuovo contratto:

tale determinazione è stata assunta dallo SNALS in virtù del diritto riconosciuto alle organizzazioni sindacali di indire consultazioni referendarie sui luoghi di lavoro, espressamente previsto dall'articolo 21 della legge n. 300 del 1970 – statuto dei Lavoratori –, ed esteso anche al pubblico impiego in virtù della norma di rinvio generale contenuta nell'articolo 55, comma 11, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

analoga determinazione è stata assunta, nei mesi scorsi, dal sindacato CGIL;

per l'attuazione della consultazione referendaria lo SNALS a richiesto ai capi di istituto di garantire la distribuzione delle buste, inviate per posta, ai singoli operatori scolastici;

con circolare telegrafica n. 322 del 6 ottobre 1995, diramata a tutti i provveditori agli studi, codesto Ministero, in relazione alla iniziativa assunta dallo SNALS, ha precisato ai capi di istituto che « dare un supporto amministrativo alla iniziativa di una parte sindacale sarebbe lesivo del principio di imparzialità dell'amministrazione ed ingenererebbe una situazione compromissoria tra amministrazione scolastica e sindacato giuridicamente censurabile »:

la citata direttiva, impartita da codesto Ministero, se attuata andrebbe a violare la norma contenuta nell'articolo 616 del codice penale;

peraltro, nessun ordinamento attuale vieta al dipendente di ricevere corrispondenza sul posto di lavoro -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per disdire il contenuto della citata circolare telegrafica n. 322 del 6 ottobre 1995, onde consentire l'esercizio referendario nel pieno rispetto delle normative vigenti e della libertà democratica. (4-15055)

RISPOSTA. — In merito alla questione segnalata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (SNALS) ha promosso l'iniziativa referendaria di cui è cenno nell'interrogazione medesima, nei confronti di tutto il personale scolastico, senza informarne questo Ministero.

Al riguardo, si ricorda che la materia del referendum è disciplinata dall'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, richiamata dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Tale norma stabilisce che l'Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalle Organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto a partecipare di tutti i dipendenti appartenenti all'unità scolastica e alla categoria interessata.

Tenuto conto delle modalità particolari utilizzate dal suindicato Sindacato per lo svolgimento del referendum (mancata informazione al Ministero, invito rivolto ai Capi d'Istituto a collaborare e a recapitare le schede), questo Ministero ha ritenuto opportuno intervenire perché l'iniziativa referendaria si svolgesse nel rispetto del succitato articolo 21, il quale prescrive l'obbligo per l'Amministrazione di «consentire» lo svolgimento di eventuali referendum, non di favorirli e appoggiarli.

Si desidera, peraltro, assicurare che l'intervento del Ministero non era inteso ad ostacolare in alcun modo lo svolgimento del referendum medesimo, come si desume da una lettura attenta e serena del testo della circolare del 10 ottobre 1995, n. 322, alla quale ha fatto riferimento la S.V. Onorevole.

In relazione a quanto sopra, si ritiene di non poter aderire alla richiesta di revocare la circolare medesima.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

NARDINI. – Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per la funzione pub-

blica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il decreto interministeriale 19 luglio 1994 n. 220 al comma 2 dell'articolo 1 stabilisce surrettiziamente il blocco ad assunzioni in ruolo per i posti resi vacanti e da assegnare per l'anno 1994-1995, in quanto il divieto di assunzione va posto con legge e non attraverso decreto ministeriale, come da decreto legge 22 maggio 1993 n. 155 e legge finanziaria del 24 dicembre 1993 n. 537;

i Provveditorati hanno effettuato nomine in ruolo per l'anno 1993-1994 quando era vigente il blocco delle assunzioni stabilito con decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155 e dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537;

per l'anno 1994-1995 non è stata emanata alcuna legge che vietava le assunzioni, il decreto interministeriale già citato appare del tutto illegittimo;

le operazioni di nomina in ruolo non hanno nulla a che vedere con le operazioni di utilizzazione del personale docente delle D.O.A. essendo finalizzate le prime ad occupare posti vacanti mentre le seconde sono finalizzate all'impiego del personale già di ruolo mediante l'assegnazione della cattedra in quanto essi sono titolari di un posto organico ma a causa della loro esuberanza non tutti sono assegnatari di cattedra -:

quali siano i motivi della disparità di azioni da parte dei provveditorati negli anni scolastici 1993-1994 e 1994-1995;

se non ritengano necessario porre riparo a ciò ordinando ai Provveditorati di disporre le nuove nomine per i posti non assegnati nell'anno 1994-1995 nonché tutti i posti vacanti che si potessero verificare nel corrente anno. (4-13584)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il decreto interministeriale n. 220 del 1994, cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole è stato emesso in attuazione dell'articolo 442, comma 4°

del D.L.vo n. 297 del 1994, che assegna al Ministro della pubblica istruzione il compito di stabilire, di concerto con i Ministri del Tesoro e della Funzione Pubblica, criteri e modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo.

Nell'emanare, peraltro, le disposizioni di carattere amministrativo, con le quali sono state disciplinate negli ultimi anni le immissioni in ruolo, si è dovuto tener conto non solo delle varie norme di legge che hanno prorogato la validità delle graduatorie a suo tempo predisposte, ma anche della normativa prevista dall'articolo 4, comma 13 della legge n. 537 del 1993.

Per effetto di tale normativa – recepita poi negli articoli 436 e 470, del decreto-legislativo n. 297 del 1994 – le nomine in ruolo devono essere conferite, con le modalità ed i criteri di programmazione stabiliti con il decreto interministeriale cui si è fatto dianzi riferimento e nei limiti dei posti vacanti, dopo la rideterminazione degli organici, e dei quali si preveda la disponibilità anche per l'anno scolastico successivo.

Premesso, pertanto, che nell'anno scolastico 1993/1994, le disposizioni restrittive contenute nell'articolo 5 del DL. n. 155 del 1993, di cui è cenno nell'interrogazione, hanno consentito di effettuare un numero di nomine in ruolo fortemente limitato, si fa cresente che, per quanto riguarda l'anno scolastico 1994/95, il numero massimo di nomine che potevano essere disposte è stato determinato - in attuazione della vigente normativa – distintamente per grado di scuole e classe di concorso, avuto riguardo al numero complessivo di cattedre e posti che risultavano vacanti dopo l'effettuazione delle operazioni di trasferimento e passaggio e dei quali si prevedeva la disponibilità anche per l'a.s. 1995/96, tenuto conto del decremento di organico previsto dalle tabelle allegate al D.I. n. 132 del 15 aprile 1994.

In applicazione quindi delle suaccennate disposizioni e tenuto conto che, a norma dell'8° comma dell'articolo 479 del D.L.vo n. 297/94, non sono da ritenere disponibili per le nuove nomine i posti e le cattedre sui quali vengono prorogate, anche d'ufficio, le

utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente, i Provveditori agli Studi, negli anni scolastici 1994/95 e 1995/96, hanno correttamente conferito nuove nomine in ruolo solo sui posti rimasti disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente soprannumerario.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

PAMPO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

da anni i salari e le pensioni dei lavoratori non sono protetti a causa del mancato aggancio all'inflazione reale;

nel contempo i libri ed il materiale scolastico hanno fatto registrare aumenti del 150 per cento, senza che si sia registrato alcun intervento delle istituzioni;

nella scuola dell'obbligo i libri dovevano essere forniti gratuitamente a chi tale carico di spesa non può sopportare;

le regioni, da anni, non trasferiscono più ai comuni quelle provvidenze che in passato hanno garantito ai meno abbienti contributi per l'acquisto dei libri necessari -:

quali provvedimenti intenda adottare per controllare la lievitazione dei prezzi dei libri scolastici;

se non ritenga di emanare urgenti disposizioni al fine di evitare le continue sostituzioni dei testi scolastici;

quali atti intenda concretizzare per venire incontro alle numerose famiglie il cui reddito non consente l'acquisto dei libri scolastici ai propri figli. (4-15200)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si premette che le preoccupazioni espresse, riguardo ai disagi gravanti sulle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo, attengono ad un problema ben noto a questo Ministero, che non ignora ovviamente come, nell'ultimo anno, il prezzo di copertina dei libri in

parola abbia subito incrementi superiori al tasso di inflazione programmato.

Al riguardo si deve peraltro osservare che la fornitura gratuita di libri e materiale per le scuole nei confronti di alunni appartenenti a ceti sociali svantaggiati, costituisce un aspetto dell'assistenza scolastica, trasferita, com'è noto, alle Regioni ai sensi del decreto delegato n. 616 del 24.7.1977, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Attualmente la consegna gratuita dei testi scolastici è prevista, a norma della legge n. 719 del 10.8.1964, solo per la fascia dell' istruzione elementare mentre, nel settore della scuola media, il prezzo di tali testi, al pari di quello dei libri relativi all'istruzione secondaria, viene fissato, com'è noto, dagli editori in base alle regole di mercato.

Del problema si è più volte occupato anche l'apposito Comitato permanente, costituito presso questo Ministero e del quale fanno parte anche le Associazioni dei genitori ed i rappresentanti degli editori, dei librai, dei docenti e delle organizzazioni sindacali; in seno a tale Comitato è stato formato un « Gruppo di lavoro », il quale, in una serie di incontri, ha esaminato ed elaborato alcune proposte che sono state portate all'attenzione delle competenti autorità governative.

Si fa, ad ogni modo, presente che le disposizioni impartite in materia da questa Amministrazione con la circolare n. 44 del 18.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni prevedono che, per la determinazione del prezzo dei libri in questione, fa fede il listino editoriale corrente nell'anno scolastico nel corso del quale vengono effettuate le relative scelte (punto 7.4).

Le medesime disposizioni prevedono altresi la revoca dell'adozione del testo qualora i prezzi risultassero maggiorati rispetto a quelli indicati all'atto delle adozioni (punto 8.8).

Si aggiunge, infine, che le più importanti tematiche attinenti ai libri di testo hanno costituito, inoltre, oggetto di valutazione nel corso di un recente seminario di studio svoltosi nei giorni 26 e 27 ottobre scorso.

> Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

xii legislatura - allegato B ai resoconti - seduta del 7 dicembre 1995

PROVERA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

con il presente atto ispettivo si fa riferimento ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative (ONG), approvati ai sensi della legge n. 49 del 1987 e beneficiati da contributi corrisposti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS):-

quale sia il numero totale dei progetti di cui sopra;

quanti siano i progetti iniziati (oppure completati) in ritardo rispetto al tempo programmato e per quanti di essi la DGCS abbia richiesto alle ONG la restituzione dei corrispondenti interessi bancari maturati nel periodo di indebita (o inattiva) detenzione dei contributi finanziari anticipati dalla stessa DGCS;

quanti siano i progetti nell'ambito delle cui voci siano state riscontrate a consuntivo variazioni in misura superiore al 15 per cento rispetto al programmato, nonché in quanti di tali casi sia stata preventivamente richiesta dalle ONG la prescritta autorizzazione al fine di poter apportare dette variazioni dopo averla ottenuta;

quanti controlli siano stati effettuati fino ad oggi dalla DGCS per verificare la rispondenza tra i documenti giustificativi di spesa, inclusi dalle ONG negli elenchi consegnati all'ufficio XI in fase di rendicontazione, e quelli custoditi presso le loro sedi:

quanti siano i progetti promossi che in atto possono considerarsi chiusi da oltre un anno, nonché per quanti di essi:

a) si sia determinato un residuo attivo e in quanti casi la competente amministrazione della DGCS abbia provveduto a chiederne la restituzione parziale o totale:

b) sia stata presentata dalle ONG la rendicontazione dell'ultima tranche di contributo ricevuto, oppure ne sia stata richiesta dalla DGCS la restituzione totale

o parziale per mancato completamento del programma o per mancata o irregolare rendicontazione;

in quanti casi la DGCS abbia approvato nuovi progetti promossi da ONG che non avevano rendicontato regolarmente i precedenti progetti beneficiati da contributi concessi dalla DGCS;

quanti siano i casi in cui per tal motivo o per altri motivi si sia provveduto a revocare alle ONG l'idoneità ex-articolo 42 del decreto del Presidente della repubblica n. 177 del 1988;

se risponda al vero:

che per celare gravi irregolarità amministrative in materia di riconoscimento, controllo e revoca di idoneità delle ONG, si voglia ora fare introdurre una norma tendente ad eliminare l'istituto stesso delle idoneità di cui agli articoli 28-29 legge n. 49 del 1987;

che per evitare l'emergere di innumerevoli irregolarità nella gestione dei progetti promossi dalle ONG (ad esempio quelle di cui alla recente interrogazione parlamentare n. 4-07733), si voglia ora prospettare una soluzione di tipo politico al fine di procedere comunque al pagamento delle pendenze relative a tutte le pregresse asserite rendicontazioni;

che nell'ambito dell'organizzazione e della suddivisione funzionale delle competenze della DGCS ed ai sensi del DM n. 49-bis 17 gennaio 1990, l'ufficio XI sia chiamato a svolgere esclusivamente i seguenti compiti amministrativi:

a) attività di sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi di cooperazione allo sviluppo da parte di organizzazioni non governative (ONG);

b) adempimenti relativi al riconoscimento di idoneità di dette organizzazioni:

c) segreteria della ormai soppressa Commissione ONG (articolo 8, comma 10, legge n. 49 del 1987;

d) status giuridico ed economico dei volontari in servizio civile:

e) adempimenti relativi ai cooperanti delle ONG;

f) adempimenti relativi alla partecipazione delle Regioni, delle Province e degli Enti Locali alle attività connesse alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

che in violazione della stessa normativa primaria (1° comma articolo 12 e articolo 13 legge n. 49 del 1987) la DGCS abbia imposto all'ufficio XI lo svolgimento di compiti tecnici illeggittimamente sottratti (con procedure interne) all'UTC, quali ad esempio:

a) formulazione del giudizio tecnico, di proponibilità di ciascuna iniziativa ONG al fine di scartarla o di trasmetterla all'UTC per la redazione della scheda di valutazione tecnica;

b) gestione e controllo delle iniziative promosse dalle ONG e beneficiate da contributi della DGCS;

che il personale dell'ufficio XI addetto ai menzionati compiti tecnici sia stato diliberatamente sovraccaricato della gestione attribuendoli un migliaio di progetti ONG (ergo, un centinaio a testa) in condizioni logistiche e di supporto del tutto inadeguate;

che il suddetto personale dell'ufficio XI sia altresì costituito soltanto da cinque comandati non qualificati per dette mansioni e da cinque «trentini» assunti (ai sensi dell'articolo 16, comma 1/e legge n. 49 del 1987) per assolvere ben altri compiti (ossia esclusivamente quelli di collaborazione nell'identificazione dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, come espressamente indicato nei relativi bandi di concorso);

che tutto ciò costituisca un ennesimo esempio della inutilità di approntare nuove norme di fronte alla mancata applicazione

di quelle esistenti e che quindi sarebbe ormai tempo di trovare soluzioni per imporre il rispetto della ratio di quelle esistenti, specie in relazione alla sfera di competenza dell'UTC e alla titolarità dei compiti tecnici sia degli UTC che degli esperti « trentini ». (4-10398)

RISPOSTA. — Il numero dei progetti promossi da ONG attualmente in corso ammonta a circa 630.

Per quanto riguarda i ritardi nella realizzazione degli stessi, occorre distinguere tra quelli che si verificano all'inizio delle attività e quelli registrati alla conclusione.

Nel primo caso, le disposizioni attualmente in vigore (varate nell'agosto 1994) sanciscono che le attività devono avere inizio entro un termine massimo di tre mesi dalla data di registrazione del decreto. In precedenza, la delibera 66/88 del Comitato Direzionale prevedeva l'avvio delle attività entro sei mesi dalla data di riscossione del contributo. Di rado si sono verificati scostamenti sensibili da quest'ultimo termine che non siano stati adeguatamente motivati.

In tal caso si sono sospese le erogazioni delle rate successive di contributo (subordinate – come noto – all'approvazione della relazione informativa sulle attività svolte e della relativa rendicontazione Finanziaria da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) e, in situazioni in cui l'avvio del progetto continuava ad essere procrastinato, è stata richiesta la restituzione delle somme già corrisposte.

Più complesso il caso di progetti avviati regolarmente, ma che hanno accumulato ritardi in corso di realizzazione, dovuti molto spesso a circostanze indipendenti dalla volontà della ONG (situazione politica del Paese, calamità naturali, difficoltà tecniche insorte in corso d'opera, ritardi della stessa D.G.C.S. nell'erogazione delle tranches di pagamento ecc.). In genere, a fronte di ritardi adeguatamente motivati, si tende a concedere alla ONG una proroga nei tempi di esecuzione, senza oneri aggiuntivi a carico della D.G.C.S.

Prospettando il caso che la ONG potrebbe percepire gli interessi bancari sul

contributo ricevuto e non ancora impiegato si è stabilito che la concessione della proroga è sempre subordinata alla verifica delle attività svolte, seppure in ritardo, per effettuare le quali la ONG ha comunque dovuto impiegare la maggior parte dei fondi anticipati dalla D.G.C.S..

Inoltre, nella fase attuale, a causa del ritardo nell'esame delle rendicontazioni presentate dalle ONG da parte dell'Amministrazione, dovuto alla accuratezza dei controlli le ONG sono spesso costrette ad anticipare i fondi per la prosecuzione dei progetti. Situazione, questa, per la quale si potrebbe porre il problema inverso degli interessi dovuti agli Organismi per le anticipazioni effettuate.

Variazioni da una voce di spesa all'altra si verificano con una certa frequenza, in alcuni casi anche in misura superiore al 15 per cento rispetto alla ripartizione prevista dal piano finanziario. Ciò avviene in conseguenza della necessità di modificare le attività previste in corso d'opera, adattandole alle esigenze manifestatesi durante la realizzazione del progetto. Come è noto, infatti, gli interventi di cooperazione necessitano di un certo margine di flessibilità nella propria realizzazione, fermi restando gli obiettivi generali e specifici del progetto.

Le disposizioni in materia prevedono comunque che variazioni intervenute dopo l'avvio del progetto vadano sottoposte all'approvazione della D.G.C.S., il che avviene regolarmente.

La delibera del C.D. n. 67, del 25.2.88 specifica che « piccole variazioni in corso di realizzazione che non modifichino il piano generale del progetto né i suoi obiettivi dovranno essere tempestivamente comunicate alla D.G.C.S. e si intenderanno accolte se non contestate entro 30 giorni ».

È opportuno sottolineare che non sono in nessun caso ammesse variazioni tra le voci di spesa, quale che ne sia l'entità, nel caso tali variazioni portino a superare l'importo del contributo stanziato per l'iniziativa.

Nell'ultimo triennio sono state effettuate 15 visite di controllo presso le sedi delle ONG, nel corso delle quali si è provveduto ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi conservati presso le sedi stesse con quelli elencati nei rendiconti presentati periodicamente alla D.G.C.S.

Sono circa 100 i progetti promossi che possono considerarsi chiusi da oltre un anno.

Per quanto riguarda la restituzione di eventuali residui attivi, occorre tenere conto del metodo di pagamento in uso per i programmi pluriennali, che comporta la approvazione da parte della D.G.C.S. del rendiconto relativo alle rate ricevute in anticipo. Eventuali residui attivi vengono evidenziati già a partire dall'analisi del primo rendiconto approvato e detratti dall'ammontare della rata successiva di contributo.

Si verifica raramente che residui attivi vengano evidenziati al momento in cui il progetto si chiude, essendo tra l'altro l'ultima rata di contributo totale stanziato per il progetto.

A titolo esemplificativo, su 140 rendiconti di progetti promossi esaminati tra gennaio 1994 e giugno 1995, sono stati evidenziati residui attivi nel 40 per cento circa dei casi.

Tali residui attivi sono stati direttamente trattenuti dalla D.G.C.S. sull'erogazione della rata successiva, mentre in due soli casi, trattandosi di rendiconti finali, è stato necessario richiederne la restituzione.

I rendiconti finali presentati e in attesa di esame sono attualmente circa 90. A causa nei noti problemi relativi alla rendicontazione dei progetti ONG emersi nell'ultimo biennio e del notevole accumulo di quelle non evase che ne è derivato, si è ritenuto opportuno dare la precedenza ai rendiconti dalla cui approvazione dipende l'erogazione di rate successive di contributo al fine di non compromettere i progetti in corso. I 90 rendiconti finali, pertanto, sono attualmente conservati presso la D.G.C.S. e verranno esaminati non appena conclusa l'attuale fase di emergenza. Qualora l'esame dovesse evidenziare inadempienze e manchevolezze, si procederà alla richiesta di restituzione delle somme dovute.

In alcuni casi è accaduto che venissero concessi contributi ad ONG per nuovi progetti, mentre di altre iniziative in corso le stesse ONG non avevano completato gli xii legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 7 dicembre 1995

adempimenti contabili prescritti. Più frequentemente nell'ultimo biennio, si è verificato che nelle more dell'approvazione del rendiconto presentato si sia proceduto all'erogazione di contributi per nuovi e diversi progetti.

In ogni caso si è trattato di iniziative giudicate valide al termine di un non semplice iter istruttorio, diretto ad accertarne economicità, chiarezza di obiettivi e sostenibilità, iniziative realizzate da ONG in grado di fornire adeguate garanzie quanto alla conduzione e al buon esito dell'intervento.

In nessun caso si è finora proceduto alla revoca dell'idoneità.

Non è allo studio da parte dell'Amministrazione alcuna norma tendente ad eliminare l'istituto dell'idoneità per le ONG, né tantomeno esiste alcuna volontà di celare le « gravi irregolarità amministrative in materia di riconoscimento, controllo e revoca » dell'idoneità stessa.

I criteri e le procedure previste dalla Legge 49/87 e dal decreto del Presidente della Repubblica 177/88 sono applicati anche alla luce dei suggerimenti formulati dalla apposita Commissione per la revisione di criteri di idoneità delle ONG istituita con DM n. 5711 del 12.11.93.

A conclusione del suo lavoro, la Commissione ha giudicato non più attuale la distinzione in cinque tipi delle idoneità quale prevista dalla legge 49/87, articolo 28 ed ha ritenuto più appropriato il mantenimento di due sole idoneità, quella per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di Sviluppo e quella per attività di informazione ed educazione allo sviluppo.

Nel senso indicato intende muoversi l'Amministrazione nel prevedere eventuali modifiche delle attuali norme in materia di idoneità delle ONG.

Per quanto riguarda le supposte irregolarità nella gestione dei programmi promossi da ONG di cui alla interrogazione parlamentare n. 4-07733 (che si ritiene più correttamente essere la n. 4-07732) si rimanda alla risposta fornita alla stessa interrogazione (pubblicata nell'Allegato B al resoconto della seduta del 16 giugno 1995). Quanto alla « soluzione di tipo politico » che si intenderebbe prospettare, è presumibile che l'Onorevole interrogante si riferisca al Disegno di legge, recante misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto scorso ed ora sottoposto all'approvazione del Parlamento. Tale Disegno di legge, all'articolo 10, comma 1, specifica che ai programmi ONG in corso al 31.12.1993 « sono applicabili le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti a tale data. »

Si tratta dunque di una norma diretta non a garantire il « pagamento delle pendenze relative a tutte le pregresse asserite rendicontazioni », ma solo a ribadire il principio che a rendiconti già presentati e giacenti presso gli Uffici, riferiti a programmi da tempo avviati, non possono essere applicate che le disposizioni vigenti al momento in cui i suddetti documenti contabili sono stati compilati e le attività cui essi si riferiscono sono state eseguite.

Anche i successivi commi 2 e 3 del citato articolo 10 hanno l'evidente scopo di dirimere il contenzioso attualmente in atto con gli Organi di controllo circa i criteri di analisi applicabili ai rendiconti di progetti in corso, naturalmente con il fine di permettere lo smaltimento dell'arretrato ed il rientro dell'attuale fase di emergenza.

Nell'ambito dell'organizzazione e della suddivisione funzionale delle competenze della D.G.C.S. stabilite con decreto ministeriale 17.1.1990 n. 49-bis, l'Ufficio XI è chiamato a svolgere i compiti indicati dall'Onorevole interrogante.

In particolare, nel quadro delle attività di sostegno alla realizzazione di progetti e interventi di cooperazione realizzati da ONG, l'ufficio XI verifica la rispondenza delle iniziative promosse dalle stesse ONG rispetto alle caratteristiche proprie di interventi di cooperazione non governativi, cura l'istruttoria, la gestione, la valutazione e il controllo di tali iniziative.

L'Ufficio XI coordina l'intero procedimento promuovendo l'intervento degli altri Uffici della D.G.C.S. competenti per gli

aspetti programmatici, giuridici, amministrativo-contabili e tecnici, oltreché l'intervento delle Ambasciate.

In tale contesto, l'Ufficio XI trasmette all'Unità Tecnica Centrale, durante la fase istruttoria, la documentazione necessaria alla valutazione tecnico-economica di ciascuna iniziativa (legge 49/87 articolo 15, comma 7), nonché ogni altro elemento che serve alla gestione, valutazione e controllo delle iniziative in corso, limitatamente ai compiti di natura tecnica e di supporto che la legge 49/87, articolo 12, comma 1, assegna in ciascuna di tali fasi all'Unità Tecnica.

Non si ravvisa pertanto in tale suddivisione di competenze all'interno della D.G.C.S., realizzata sulla base della Legge 49/87, del decreto del Presidente della Repubblica 177/88 e del citato decreto ministeriale n. 49-bis del 17.1.90, alcuna violazione di legge.

Quanto al personale in servizio presso l'ufficio XI, esso presta la sua opera in condizioni certo non ottimali dal punto di vista del supporto tecnico e logistico di cui dispone. Ad ogni funzionario dell'Ufficio sono assegnati in media circa 70 progetti, con un carico di lavoro indubbiamente gravoso, ma che consente comunque di assicurare un sufficiente grado di controllo delle iniziative in corso.

Detto personale è costituito attualmente da 6 esperti assunti ai sensi dell'articolo 16, comma 1 lettera e) della legge 49/87 vale a dire « funzionari esperti, di cittadinanza italiana », provenienti da Organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla D.G.C.S. sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per gli esperti in servizio presso l'UTC« (specifica, quest'ultima, che è del resto contenuta nello stesso bando di concorso citato dall'Onorevole interrogante)

Presso il settore progetti dell'Ufficio XI prestano inoltre servizio tre unità in posizione di fuori ruolo o di comando, appartenente all'Amministrazione dello Stato, degli Enti locali e di Enti pubblici (legge 49/87 articolo 16, comma 1, lettera d): si tratta di personale che, per preparazione culturale ed esperienza professionale nell'ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo,

è in grado di assolvere con competenza i compiti ad esso affidati nell'ambito dell'Ufficio.

Alla luce di quanto finora esposto si ritiene che, nell'ambito dell'attuale dotazione di strutture, personale e mezzi della D.G.C.S., le norme esistenti ricevano puntuale applicazione, in particolar modo quelle che delimitano la sfera di competenze propria dell'UTC e degli esperti che vi prestano servizio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Scammacca.

SIGONA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la legge n 263 del 1968 è entrata in vigore il 17 aprile 1968, concedendo facoltà agli eredi degli ex combattenti deceduti di inoltrare domanda per ottenere i benefici previsti dalla stessa legge;

nel tempo molte istanze di eredi degli ex combattenti sono state rigettate in quanto il beneficio potrebbe essere concesso esclusivamente se il decesso dell'ex combattente è avvenuto dopo il 16 aprile del 1968 –:

se non ritenga che questa disparità sia del tutto fuori luogo e penalizzi gli eredi di ex combattenti deceduti subito dopo il periodo bellico e sino al 1968;

se non sia corretta una interpretazione autentica che sani l'interpretazione sinora adottata rendendo giustizia a tutti gli eredi degli ex combattenti senza la ingiusta roulette russa della data della morte;

se possa almeno essere concesso, se non il beneficio economico, almeno quello della medaglia ai familiari degli ex combattenti, i quali protestano soprattutto per motivi di carattere affettivo e certamente sarebbero appagati da una medaglia ricordo molto più che non dai benefici di un irrisorio compenso economico. (4-08956)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti formulati dall'Onorevole interrogante si fa pre-

sente che la legge 18 marzo 1968, n. 263, entrata in vigore il 17 aprile 1968, prevede: l'attribuzione, a domanda, di una medaglia ricordo in oro, a coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti; la concessione - sempre a domanda - dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili. Agli insigniti di tale ordine, la legge attribuisce, un assegno annuo vitalizio non reversibile di L. 60.000 da corrispondersi con decorrenza 1º gennaio 1968.

L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle Forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.

La stessa legge 263/68 però, mentre dispone che un'annualità dell'assegno vitalizio, concesso agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, venga corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare, nulla contempla per gli altri benefici.

In tale situazione, per la concessione dei benefici in parola fuori dai casi espressamente previsti (in particolare, agli eredi dei deceduti prima del 17 aprile 1968), si renderebbe necessaria un'apposita disposizione legislativa.

Non sussistono, inoltre, i presupposti per promuovere una legge di interpretazione autentica della legge suddetta, attesa la sua chiara intelligibilità.

Il Ministro della difesa: Corcione.

SIGONA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

dal 27 settembre 1995, anche gli ispettori ministeriali dovranno timbrare ogni giorno il cartellino di entrata e uscita alla pari di tutti i dipendenti del Ministero, malgrado ciò sia in palese contraddittorio con la funzione ispettiva che richiede la presenza degli ispettori nel territorio e non nella sede del Ministero;

oltre 50 ispettori ministeriali hanno richiesto di andare in pensione in concomitanza con l'obbligo di timbrare la presenza giornaliera;

gli ispettori durante il periodo degli esami di maturità nel luglio 1995 sono stati tenuti in sede e non sono stati inviati nei singoli provveditorati come negli anni pregressi, con la conseguenza di un enorme contenzioso registratosi in tutte le province italiane sull'esito degli esami di Stato;

funzioni ispettive sistematicamente vengono affidate a Dirigenti superiori che non hanno mai insegnato e non hanno esperienza diretta dei problemi della scuola, sicché gli amministrativi vengono dirottati a funzioni ispettive e gli ispettori lasciati in sede a Roma —:

quali siano i motivi della richiesta di collocamento in pensione di oltre 50 ispettori;

se e perchéil ruolo ispettivo venga così vanificato;

quali siano i motivi di questa « guerra » tra il Ministro ed i suoi ispettori centrali e periferici;

perché i dirigenti amministrativi sostituiscono gli ispettori nelle loro specifiche funzioni. (4-13820)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene di dovere anzitutto confermare quanto già rappresentato alla S.V. Onorevole in sede di riscontro alla precedente interrogazione n. 4-11429) (1) nel senso che alle disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sull'obbligo della timbratura del cartellino di presenza giornaliera, è tenuto ad attenersi anche il personale dirigenziale, ivi compreso quello appartenente al ruolo unico ispettivo, istituito con l'articolo 5 della legge 27.12.1989, n. 417, e assoggettato alla medesima normativa di stato giuridico dei dirigenti dello Stato. Quanto sopra premesso si deve, tuttavia, osservare che l'Amministrazione, consapevole che gran parte dei compiti istituzionali del personale ispettivo si realizza attraverso lo stretto conxii legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 7 dicembre 1995

tatto con la realtà e la fenomenologia sociale e scolastica, ne ha diversamente disciplinato l'accertamento del servizio a seconda che esso si svolga in sede o fuori sede, stabilendo che, nel primo caso, la verifica debba essere effettuata mediante idonei strumenti di rilevazione e ritenendo sufficiente, nel secondo caso, una dichiarazione individuale adeguatamente documentata.

Non risponde, comunque, al vero la circostanza evidenziata nell'interrogazione, secondo cui l'obbligo di timbrare la presenza giornaliera avrebbe indotto oltre 50 ispettori a richiedere il collocamento a riposo.

Risulta, invece, che su sessanta ispettori, cessati dal servizio dal 1º settembre 1995, solo cinque hanno rassegnato le proprie dimissioni, mentre, dei rimanenti, n. 41 avevano raggiunto il limite di età e n. 14 avevano maturato il prescritto quarantennio di servizio.

Quanto poi al limitato numero di ispettori impegnati nella vigilanza sugli ultimi esami di maturità, tale circostanza è da mettere in relazione alle nuove norme previste in materia dalla legge finanziaria 1995 (n. 724 del 1994) e dalla limitata disponibilità dello specifico stanziamento di bilancio, tanto che l'Amministrazione si è trovata nella necessità di consentire l'invio di ispettori presso singole scuole soltanto in presenza di esplicite richieste.

E, ad ogni modo, da escludere che, nei confronti degli ispettori – dei quali non si sottovaluta l'importante ruolo – siano stati posti in essere atteggiamenti ostili o assurdamente preconcetti.

Non risulta, infine, che sia stato conferito alcun incarico di natura ispettiva tecnica a dirigenti superiori del ruolo amministrativo.

- (1) (Pubblicata nell'allegato B al resoconto della seduta del 6 ottobre 1995).
  - Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

SIGONA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere – premesso che:

la circolare telegrafica 322 del 1995, in violazione dell'articolo 616 del codice

penale, impartisce disposizioni ai capi d'istituto, per il tramite dei provveditori agli studi, al fine di denegare supporto amministrativo all'iniziativa referendaria dello SNALS, il più rappresentativo – e non solo numericamente – dei sindacati delle scuole;

lo SNALS non ha richiesto ai capi d'istituto alcun supporto, ma soltanto la distribuzione delle buste inviate per posta;

il ricorso alla consultazione referendaria sul posto di lavoro è previsto espressamente dall'articolo 2 della legge n. 300 del 1970, più notoriamente intesa come « Statuto dei lavoratori » e dal comma 11 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che ne estende la disciplina al pubblico impiego;

a tale consultazione referendaria ha fatto di recente ricorso anche la CGIL, e sempre per conoscere il giudizio degli iscritti sul nuovo contratto, ma il Ministero per il medesimo caso, la medesima situazione, il medesimo oggetto, non ha ritenuto « lesiva del principio di imparzialità dell'amministrazione » la distribuzione delle buste ai docenti e non docenti -:

se la differenza di comportamento del Ministero tra lo SNALS e la CGIL derivi dal passaggio dell'attuale Governo da tecnico a politico;

perché la stessa iniziativa « ingenererebbe una situazione compromissoria tra amministrazione scolastica e sindacato giuridicamente censurabile » se si tratta dello SNALS, mentre nessuna censura è stata né ufficialmente né ufficiosamente espressa nei confronti della CGIL;

quale norma vieti la consegna della posta al personale della scuola, dai cataloghi ai rapporti con le case editrici, con i sindacati di categoria, con organizzazioni culturali e simili;

se non ritenga serio e doveroso ritirare immediatamente la predetta circolare telegrafica che si oppone allo svolgimento di un referendum, strumento di democrazia reale:

se la scandalosa circolare telegrafica in oggetto sia l'anticamera della ventilata

decisione di escludere lo SNALS dalle trattative per la contrattazione decentrata con la scusa che questo sindacato non ha sottoscritto il nuovo contratto per il personale della scuola. (4-15237)

RISPOSTA. — In merito alla questione segnalata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (SNALS) ha promosso l'iniziativa referendaria di cui è cenno nell'interrogazione medesima, nei confronti di tutto il personale scolastico, senza informarne questo Ministero.

Al riguardo, si ricorda che la materia del referendum è disciplinata dall'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, richiamata dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Tale norma stabilisce che l'Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalle Organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto a partecipare di tutti i dipendenti appartenenti all'unità scolastica e alla categoria interessata.

Tenuto conto delle modalità particolari utilizzate dal suindicato Sindacato per lo svolgimento del referendum (mancata informazione al Ministero, invito rivolto ai Capi d'Istituto a collaborare e a recapitare le schede), questo Ministero ha ritenuto opportuno intervenire perché l'iniziativa referendaria si svolgesse nel rispetto del succitato articolo 21, il quale prescrive l'obbligo per l'Amministrazione di «consentire» lo svolgimento di eventuali referendum, non di favorirli e appoggiarli.

Si desidera, peraltro, assicurare che l'intervento del Ministero non era inteso ad ostacolare in alcun modo lo svolgimento del referendum medesimo, come si desume da una lettura attenta e serena del testo della circolare del 10 ottobre 1995, n. 322, alla quale ha fatto riferimento la S.V. Onorevole.

In relazione a quanto sopra, si ritiene di non poter aderire alla richiesta di revocare la circolare medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

TAURINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la legge 27 dicembre 1985, n. 816, che regolamenta le aspettative, i permessi e le indennità degli amministratori locali, prevede, all'articolo 4, la possibilità per i lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e nelle giunte, di assentarsi dai posti di lavoro per ventiquattro ore lavorative al mese;

il contratto di lavoro del personale docente, all'articolo 45, prevede, per coloro che sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, la possibilità di avvalersi del regime delle assenze e dei permessi di cui alla legge innanzi citata;

tale facoltà deve però essere preventivamente richiesta, presentando, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare alla scuola stessa la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati;

molti presidi, applicando rigidamente tale norma, di fatto impediscono agli amministratori, di poter svolgere il loro mandato elettivo, data l'impossibilità di calendarizzare gli impegni connessi alla loro carica –:

quali provvedimenti intenda intraprendere per consentire agli eletti di poter svolgere il loro mandato, rispettando lo spirito e la volontà espressa nella legge 27 dicembre 1985, n. 816. (4-14398)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si conviene, in effetti, che in attuazione dell'articolo 45 del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto scuola, il personale docente che intenda avvalersi delle assenze dei permessi previsti dalla legge n. 816/1985, per lo svolgimento del mandato connesso a cariche elettive, deve informare tri-

mestralmente il capo dell'istituzione scolastica, presso la quale presta servizio, degli impegni connessi con la carica ricoperta che si troverà ad assolvere nel trimestre successivo e dare notizia mensilmente della conferma di detti impegni o delle eventuali variazioni degli stessi.

Al riguardo si ritiene, ad ogni modo, di osservare che l'anzidetta norma, che, peraltro, non pone alcun limite alle modalità ed ai tempi di fruizione dei permessi previsti dalla legge di cui sopra - tempi e modalità che vengono interamente decisi dall'interessato, senza che il capo di istituto abbia discrezionalità nella valutazione delle scelte operate dal titolare del diritto - ha il solo evidente scopo di mettere in grado le stesso capo d'istituto, di fronte all'esigenza di assentarsi dal servizio del personale interessato, di conoscere, con un certo anticipo, le assenze che l'interessato effettuerà, sì da consentire la predisposizione di un adeguato piano delle sostituzioni nel superiore interesse del corretto svolgimento dell'attività didattica. Detta norma è talmente rispettosa dei diritti degli eletti a cariche da spingersi fino a prevedere (al comma 3), nei casi in cui gli impegni dichiarati non consentano di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe cui l'interessato è assegnato, la nomina di un supplente fino ad un massimo di un mese, ulteriormente prorogabile, ove se ne presenti l'esigenza, con ovvio sgravio di spesa per il bilancio di quest'Amministrazione.

Quanto alla formulazione del testo dell'interrogazione, si ritiene di dovere evidenziare che la sua genericità e la mancata indicazione di precise fattispecie concrete in cui si sostanzierebbe l'asserita attività d'intralcio che porrebbero in essere alcuni capi d'istituto non consentono di approfondire ulteriormente il problema. Giova tuttavia ricordare nuovamente che il dipendente eletto a cariche rimane assolutamente sovrano nell'individuare le circostanze in cui assentarsi per l'assolvimento del mandato elettivo; unico minimo adempimento che gli è richiesto nell'interesse del servizio pubblico è quello di darne comunicazione con il necessario anticipo al proprio superiore gerarchico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi

VOCCOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il Provveditorato agli studi di Taranto inviava ai presidi degli istituti di 1° e 2° grado in data 21 dicembre 1994, una circolare prot. n. 14242/C54 avente come oggetto: istanze di dimissioni dal servizio accolte entro la data del 28 settembre 1994, a cura della sez. 9° ufficio pensioni;

alla circolare era allegato un elenco di n. 216 docenti di 1º e 2º grado le cui dimissioni erano state accolte entro la data del 28 settembre 1994 così come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654;

successivamente, in data 28 dicembre 1994, lo stesso ufficio emanava una nota circolare prot. n. 14242/C54/1 avente come oggetto: istanze di dimissioni del servizio accolte entro la data del 28 settembre 1994, – personale docente – nuovo elenco rettificato (156 docenti);

l'ufficio pensioni, in pratica, rendeva noto che « per mero errore materiale » era stato inviato un elenco con nominativi di docenti che non andavano inclusi in quanto le domande erano pervenute al provveditorato oltre la data del 28 settembre 1994;

l'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1994 n. 654, recita che i dipendenti pubblici e privati, nonché i lavoratori autonomi che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994, la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza possano conseguire il trattamento pensionistico;

i docenti esclusi dal secondo elenco hanno consegnato all'amministrazione di appartenenza e cioè ai presidi delle rispettive scuole ove insegnano le domande di pensionamento di anzianità in data anteriore al 28 settembre 1994, e indirizzate al provveditorato agli Studi di Taranto; xII legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 7 dicembre 1995

tali domande, per cause ignote e comunque, non certo per responsabilità dei docenti sono state consegnate dalle segreterie scolastiche al provveditorato oltre la data richiesta per legge e, quindi, sono state escluse dal primo elenco compilato -:

quali iniziative intenda intraprendere il ministro per accertare le cause che hanno determinato l'accreditamento delle domande di pensionamento oltre la data del 28 settembre 1994, facendo perdere agli interessati il diritto di usufruire di ciò che prevede l'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1994 n. 654;

quali iniziative si intendano mettere in atto per permettere ai docenti esclusi di

poter essere riammessi nella lista delle domande effettivamente accolte e poter usufruire del pensionamento di anzianità. (4-07797)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata in quanto il competente Provveditore agli Studi di Taranto ha comunicato che tutte le domande di dimissioni dal servizio a decorrere dall'1.9.1995, presentate entro il 28.9.94, nella scuola sede di servizio del personale richiedente le dimissioni stesse, sono state accolte.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.